



Comune di Sondrio

OGGETTO: PROCEDURA APERTA, INTERAMENTE GESTITA CON SISTEMA TELEMATICO SINTEL, PER L’AFFIDAMENTO DI POLIZZE ASSICURATIVE DEL COMUNE DI SONDRIO PER IL TRIENNIO 31.12.2020/31.12.2023 (LOTTO 1 - POLIZZA RCT/O: CIG 8476853862; LOTTO 2 - POLIZZA ALL RISKS: CIG 84768684C4; LOTTO 3 - POLIZZA RCA E ARD: CIG 8476879DD5; LOTTO 4 - POLIZZA KASKO: CIG 8476887472; LOTTO 5 - POLIZZA INFORTUNI: CIG 8476898D83).

- FAQ -

DOMANDA N. 1

Con riferimento alla gara in oggetto, LOTTO ALL RISKS è stato posto il quesito di seguito trascritto:

Oggetto: **Richiesta Statistiche SX e info sul profilo di rischio**

Spettabile Ente, siamo gentilmente a richiedere quanto segue: 1) - Pubblicazione della statistica sinistri relativa al lotto All Risks con la precisa indicazione del periodo di riferimento (data inizio statistica - data fine osservazione) e che possibilmente vada a coprire un orizzonte temporale di almeno 5 anni, oltre a riportare una sintetica descrizione dell’evento e della sotto-garanzia interessata; 2) Indicazione delle differenze salienti (ove presenti) tra il capitolato a gara e il normativo in scadenza, con particolare riferimento ai Limiti, Scoperti e Franchigie previsti per le più importanti sotto-garanzie (Stop-Loss, Eventi Catastrofali, Eventi Atmosferici); Ringraziando per l’attenzione, Porgiamo distinti saluti

RISPOSTA N. 1

Spett.le Compagnia, in relazione ai quesiti posti circa la polizza All Risks, si comunica che:

1) nella documentazione di gara pubblicata, file denominato “statistica_sinistri.pdf”, è già fornita la statistica sinistri relativa le ultime 3 annualità complete, con il dettaglio dei sinistri.

Con l’occasione si allega la statistica sinistri All Risks riferita alle annualità 2016 e 2017.

2) Si ritiene che quanto richiesto non sia necessario ai fini della formulazione dell’offerta. Ad ogni buon conto si allegano polizza Incendio ed altri rischi e polizza Furto delle coperture in scadenza al 31.12.2020 (prorogate nell’anno in corso).

DOMANDA N. 2

Oggetto: **LOTTO RCTO**

Necessitiamo dei seguenti chiarimenti: 1) premio e assicuratore in scadenza; 2) è possibile ottenere un periodo statistico superiore a 2 anni? 3) nella statistica sinistri ci sono sinistri rigettati riservati a 100 €; come devono essere considerati tali sinistri (pagati /riservati) ? per quale importo ? 4) l’ente gestisce

COMUNE DI SONDRIO

Piazza Campello,1 – 23100 SONDRIO

Tel. 0342-526.111 Fax 0342-526.333

Sito internet: www.comune.sondrio.it

E-mail: info@comune.sondrio.it

Partita IVA e Cod. Fiscale 00095450144

SERVIZIO SEGRETERIA



direttamente Rsa e sono presenti nel territorio comunale farmacie e scuole? - l'ente ha quote di partecipazione in Rsa ed è proprietario di immobili dove vengono svolte attività socio sanitarie?

RISPOSTA N. 2

1) Lotto RCT/O - L'attuale compagnia assicurativa è XL INSURANCE COMPANY SE e il premio annuo imponibile è pari ad € 40.032,49. Al riguardo si veda anche pag. 2 del bando di gara ove è riportato il dato richiesto.

2) Nella documentazione di gara, file denominato "statistica_sinistri.pdf" è già fornita la statistica sinistri relativa le ultime 3 annualità complete, con il dettaglio dei sinistri. Con l'occasione si allega statistica sinistri comprensiva anche delle annualità 2016-2017.

3) La compagnia di assicurazione considera prudenzialmente tali sinistri riservati per importo di € 100,00 in attesa di chiuderli senza seguito.

4) Il Comune non è proprietario, né gestisce RSA o case di riposo. Il Comune non è proprietario, né gestisce farmacie. Il Comune non è proprietario di immobili dove vengono svolte attività socio sanitarie.

Il Comune ha la competenza in ordine alla gestione del nido comunale La Coccinella. Il Comune ha affidato in concessione a terzi il servizio di mensa scolastica per le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, in quest'ultimo caso solo per l'Istituto Ligari.

Le altre scuole, quanto alla gestione, sono invece di competenza statale.

Sondrio, 28 ottobre 2020

Il Dirigente del settore servizi finanziari e culturali
(f.to dott.ssa Cristina Casali)

Comune di Sondrio

Statistica sinistri polizza INCENDIO

Periodo dal 01.01.2018 al
16.10.2020

ANNO	Tot. Sx Riserva	Tot. Ris. In €	Tot. sx. Pag.	Tot. liq. In €	Tot. Sx S.S.	Tot. Sx denunciati
2016	0	€ 0,00	3	€ 14.540,00	2	5
2017	0	€ 0,00	5	€ 34.630,76	1	6
2018	0	€ 0,00	4	€ 18.041,00	1	5
2019	0	€ 0,00	2	€ 18.371,00	3	5
2020	0	€ 0,00	1	€ 10.000,00	0	1

N.B.

Relativamente ai sinistri liquidati nel 2017, 2018, 2019 e 2020 (per la quota rispettivamente di 10.630,00, 10.000,00 euro, 11.900,00 euro e 10.000,00 euro) si precisa che gli importi si riferiscono a danneggiamenti di alberi la cui copertura è esclusa nel capitolato pubblicato per la nuova gara

POLIZZA INCENDIO N. 360198523/390249912

Data accadimento	Data denuncia	Numero sinistro	Tipologia sinistro	Breve descrizione	Importo Riservato	Importo Liquidato	sinistri annullati (importo messo a riserva al momento dell'apertura)	Stato
23/07/2020	07/09/2020	14094591	Eventi atmosferici	Danneggiamento a piante causa bomba d'acqua		10.000,00		CHIUSO
20/10/2019	05/11/2019	13927782	Atto vandalico	Danno a servizi igienici castel Masegra			1.950,00	ANNULLATO
09/10/2019	23/10/2019	13920210	Fenomeno elettrico	Danneggiamento impianto elevatore scuola		6.471,00		CHIUSO
05/10/2019	11/10/2019	13914010	Atto vandalico	Danno a gioco a molla			1.950,00	ANNULLATO
20/09/2019	15/10/2019	13915477	Atto vandalico	Danneggiamento a piante		11.900,00		CHIUSO
12/09/2019	02/10/2019	13907894	Atto vandalico	Danno a muro giardini pubblici			1.950,00	ANNULLATO
23/07/2018	23/07/2018	13670037	Atto vandalico	Danneggiamento a piante		10.000,00		CHIUSO
19/07/2018	03/08/2018	13670161	Eventi atmosferici	Danneggiata bacheca per vento forte		500		CHIUSO
04/07/2018	27/07/2018	13670104	Eventi atmosferici	Caduta alberi per vento forte		4.000,00		CHIUSO
07/02/2018	23/02/2018	13575884	Fenomeno elettrico	Danno all'illuminazione pubblica		3.541,00		CHIUSO
23/10/2017	09/11/2017	13520619	Atto vandalico	Danneggiamento lampade esterne e montascale		5.000,00		CHIUSO
21/09/2017	07/11/2017	13521837	Atto vandalico	Danneggiamento sbarra ingresso parcheggio		1.595,76		CHIUSO

18/08/2017	29/08/2017	13476334	Fenomeno elettrico	Danneggiamento linea e impianti Castel Masegra		11.105,00		CHIUSO
30/07/2017	24/08/2017	13473804	Incendio	Caduta fulmine		10.630,00		CHIUSO
18/04/2017	08/05/2017	13412662	Eventi atmosferici	Caduta alberi per vento forte		6.300,00		CHIUSO
21/03/2017	28/03/2017	13396253	Acqua condotta	Perdita tubazioni cucina centralizzata			1.950,00	ANNULLATO

POLIZZA FURTO N. 360198465

Data accadimento	Importo denunciato	Importo Liquidato	Stato
16/06/2020	2.440,00	0	PENDENTE
02/06/2019	2.440,00	805,2	CHIUSO

Comune di Sondrio

Statistica sinistri polizza RCT

Periodo dal 01.01.2018 al 16.10.2020

ANNO	Tot. Sx Riserva	Tot. Ris. In €	Tot. sx. Pag.	Tot. liq. In €	Tot. Sx S.S.	Tot. Sx denunciati
2016	0	€ 0,00	4	€ 6.411,34	8	12
2017	1	€ 7.150,00	4	€ 21.457,28	16	21
2018	0	€ 0,00	5	€ 14.272,00	9	14
2019	9	€ 4.302,00	1	€ 2.000,00	1	11
2020	8	€ 15.142,00	0	€ 0,00	0	8

N.B. Gli importi liquidati devono intendersi al lordo delle franchigie contrattuali

COMUNE DI SANDRLO POL. RET 65/119349681

Print (3)

SINISTRO	POLIZZA	DATA ACC.	STATO	PAGATO	RISERVA	DESCRIZIONE SINISTRO
1-8101-2016-0400372	119349681	02/07/2016	Liquidato totale	2.000,00 €		dissesto strada con lesioni
1-8101-2016-0510466	119349681	03/05/2016	Senza seguito	0,00 €		dissesto strada con lesioni
1-8101-2016-0721926	119349681	21/09/2016	Senza seguito	0,00 €		dissesto strada con danni ciclomotore
1-8101-2017-0023636	119349681	28/11/2016	Senza seguito	0,00 €		dissesto strada con lesioni
1-8101-2017-0040683	119349681	19/12/2016	Senza seguito	0,00 €		dissesto strada con lesioni
1-8101-2017-0125276	119349681	19/12/2016	Senza seguito	0,00 €		dissesto strada con lesioni
1-8101-2017-0237898	119349681	06/02/2017	Senza seguito	0,00 €		dissesto strada con lesioni
1-8101-2017-0416968	119349681	06/04/2017	Senza seguito	0,00 €		dissesto strada con lesioni
1-8101-2017-0417125	119349681	21/04/2017	Liquidato totale	19.300,00 €		dissesto strada con lesioni
1-8101-2017-0583096	119349681	06/06/2017	Senza seguito	0,00 €		caduta ramo su auto
1-8101-2017-0609729	119349681	30/06/2017	Liquidato totale	140,00 €		causa tombino danno auto
1-8101-2017-0609895	119349681	26/06/2017	Senza seguito	0,00 €		dissesto strada con lesioni
1-8101-2017-0619056	119349681	09/07/2017	Senza seguito	0,00 €		dissesto strada con danni auto
1-8101-2017-0638923	119349681	24/07/2017	Senza seguito	0,00 €		rigurgito fogna
1-8101-2018-0095193	119349681	26/11/2017	Senza seguito	0,00 €		dissesto strada con lesioni
1-8101-2018-0095453	119349681	27/08/2017	Aperto	0,00 €	7.150,00 €	dissesto strada con lesioni
1-8001-2017-0170541	119349681	19/05/2016	Liquidato totale	2.500,00 €		danni da acqua
1-8101-2016-0663505	119349681	10/10/2016	Senza seguito	0,00 €		collisione con ostacolo fisso
1-8101-2017-0302239	119349681	12/01/2017	Senza seguito	0,00 €		gocciolamento dal soffitto danno auto
1-8101-2017-0354361	119349681	01/12/2016	Senza seguito	0,00 €		infiltrazioni di acqua
1-8101-2017-0358350	119349681	21/03/2017	Senza seguito	0,00 €		dissesto strada con lesioni
1-8101-2017-0375851	119349681	03/04/2017	Liquidato totale	517,28 €		causa pigna danno auto
1-8101-2017-0796752	119349681	20/07/2017	Senza seguito	0,00 €		caduta nella fontana con lesioni
1-8101-2017-0937221	119349681	07/11/2017	Senza seguito	0,00 €		potatura erba danno auto
1-8101-2018-0031062	119349681	27/11/2017	Senza seguito	0,00 €		dissesto strada con lesioni
1-8101-2018-0031071	119349681	12/12/2017	Senza seguito	0,00 €		crollo tetto su auto
1-8101-2018-0031124	119349681	11/12/2017	Liquidato totale	1.500,00 €		ramo spezzato da neve andato su auto
1-8101-2018-0686935	119349681	11/10/2017	Senza seguito	0,00 €		dissesto strada con lesioni
1-8101-2018-0741218	119349681	10/12/2017	Senza seguito	0,00 €		causa ghiaccio danno auto
1-8101-2019-0771826	119349681	21/06/2017	Senza seguito	0,00 €		danno per cervo
F-0209-2016-0050087	119349681	19/01/2016	Senza seguito	0,00 €		causa ghiaccio lesioni
F-0209-2016-0050088	119349681	10/02/2016	Liquidato totale	1.000,00 €		dissesto strada con lesioni
F-0209-2016-0050136	119349681	06/04/2016	Liquidato totale	911,34 €		dissesto strada con lesioni

DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE O DELL'ASSICURATO


Agli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, il sottoscritto dichiara che:

- a) riferibilmente alle cose assicurate nell'ultimo quinquennio non si sono verificati danni o tentativi di furto o rapina;
- b) le cose descritte nella presente polizza non sono assicurate presso altre Società;
- c) le descrizioni delle cose assicurate, la loro ubicazione e le modalità di custodia sono conformi alle proprie dichiarazioni e determinano la precisa qualità e natura del rischio, coerentemente alle quali vennero convenute le condizioni di assicurazione ed il premio.

Ogni deroga, modifica o integrazione alle dichiarazioni che precedono deve esplicitamente risultare dal testo di polizza.


Il sottoscritto dichiara di conoscere ed accettare le definizioni, le condizioni generali e particolari di assicurazione e tutte le altre clausole contenute nei modelli retroindicati, che riconosce di aver ricevuto.

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza che il presente contratto è di durata poliennale ai sensi della legge n. 99 del 23 luglio 2009, con riduzione del premio di tariffa del 5%; pertanto non è possibile disdettare il contratto prima della scadenza prevista in polizza o, se il contratto supera i 5 anni, a partire dalla scadenza della quinta annualità.

Generali Italia S.p.A.




Contraente/Assicurato
Il Dirigente Settore
Servizi Finanziari
(dott.ssa Cristina Casali)



Il Contraente/Assicurato dichiara altresì di aver ricevuto l'Informativa al Contraente di cui all'art. 185 del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n° 209.



Contraente/Assicurato
Il Dirigente Settore
Servizi Finanziari
(dott.ssa Cristina Casali)



Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile il sottoscritto dichiara di approvare specificamente le disposizioni degli articoli seguenti delle

Condizioni Generali di Assicurazione:

- Art. 6 - Diritto di recesso della Società dopo ogni denuncia di sinistro.
- Art. 7 - Tacita proroga del contratto in mancanza di disdetta 60 giorni prima della scadenza.
- Art. 11 - Esclusione dei danni commessi o agevolati con dolo o colpa grave dei dipendenti.
- Art. 13 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro e relative sanzioni.
- Art. 14 - Perdita del diritto all'indennizzo nel caso di esagerazione dolosa del danno e di altri comportamenti fraudolenti.
- Artt. 15 e 16 - Procedura per la valutazione del danno e mandato dei Periti.
- Art. 19 - Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro e loro reintegro.
- Art. 21 - Assicurazione presso diversi assicuratori; obbligo di richiedere l'indennizzo a ciascun assicuratore; esclusione di responsabilità con gli altri assicuratori.

Condizioni Particolari di assicurazione, eventualmente richiamate:

- D03 - riduzione dei limiti di risarcimento ed esclusione di responsabilità solidale in caso di assicurazione presso diversi assicuratori.
- E04 - decadenza del diritto di indennizzo nel caso che la percentuale di scoperto convenuta sia stata assicurata da altri.



Contraente/Assicurato
Il Dirigente Settore
Servizi Finanziari
(dott.ssa Cristina Casali)



Il pagamento dell'importo, dovuto alla firma della presente polizza di _____ è stato effettuato a mani del sottoscritto oggi, alle ore _____ in _____ il _____.

Agente od Esattore

Mod. X005 - ATTO DI DICHIARAZIONE N. 00

AGENZIA DI SONDRIO GARIBALDI

COD. I79 00

POLIZZA N. 360198465

MODELLO 400

CONTRAENTE COMUNE DI SONDRIO

DATA EMISSIONE 22/12/2016

X005 - Atto dichiarativo

Con la presente appendice che forma parte integrante della suindicata polizza si prende atto che le Condizioni del presente Modello devono intendersi integralmente sostituite dal Capitolato "POLIZZA DI ASSICURAZIONE FURTO E RAPINA Lotto n.1" allegato alla presente polizza.

A parziale modifica di quanto indicato le condizioni normative devono intendersi così modificate:

Capitolo 1 . Norme che regolano l'Assicurazione in generale
Art.8 - Recesso in caso di sinistro: I termini di preavviso vengono ridotti a 90 gg.

Capitolo 3 . Norme Particolari

Art.3.15 Costo di Rimpiazzo per "Contenuto": L'articolo deve intendersi abrogato e sostituito con il seguente:

Determinazione dell'ammontare del danno

L'ammontare del danno è dato dal valore che le cose sottratte avevano al momento del sinistro e dal costo di riparazione delle cose danneggiate, con il limite del valore che le stesse avevano al momento del sinistro.


Fermo il resto.

Il presente atto di Dichiarazione si compone di n. 2 pagine.

Generali Italia S.p.A.



Il Contraente
Il Dirigente Settore
Servizi Finanziari
(dot.ssa Cristina Casali)



Mod. X005 - ATTO DI DICHIARAZIONE N. 001

AGENZIA DI SONDRIO GARIBALDI

COD. I79 00

POLIZZA N. 360198465


MODELLO 400

CONTRAENTE COMUNE DI SONDRIO

DATA EMISSIONE 22/12/2016

Codice CIG
681901907F
Generali Italia S.p.A.

Il Contraente
Il Dirigente Settore
Servizi Finanziari
(dott.ssa Cristina Casali)




Allegato mod. APTRAC

Esemplare per l'Agenzia

Polizza N.: 360198465 Agenzia: SONDRIO GARIBALDI Cod.: 179
Contraente: COMUNE DI SONDRIO

APPENDICE DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

La Società si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. Inoltre si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante medesima della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità suddetta.

In dipendenza di quanto precede la controparte, o altro soggetto obbligato ai sensi della legge sopra citata, è tenuta ad effettuare i pagamenti (premi, franchigie) esclusivamente per mezzo di bonifico bancario su conto corrente indicato dalla Società riportando, se previsti, il codice identificativo di gara (CIG) e il codice unico di progetto (CUP).

Data 22/12/2016

Generali Italia S.p.A.



Il Contraente

Il Dirigente Settore
Servizi Finanziari
(dot.ssa Cristina Casal)




ALLEGATO A POLIZZA N° 360198465 AGENZIA SONDRIO GARIBALDI I79 00CONTRAENTE COMUNE DI SONDRIO**APPENDICE DICHIARATIVA MOD. 3503/03****Dichiarazione di consegna del Fascicolo informativo**

Il Contraente dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione del contratto il Fascicolo informativo contenente la Nota informativa, comprensiva del glossario e le Condizioni di assicurazione.



Contraente/Assicurato
Il Dirigente Settore
Servizi Finanziari
(dott.ssa Cristina Casali)



La dichiarazione inerente alla consegna dell'Informativa al Contraente si intende contestualmente abrogata.

Dichiarazioni del Contraente e/o Assicurato

Le inesattezze e le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale dell'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Mezzi di pagamento del premio

Il versamento del premio può avvenire con le seguenti modalità:

- in denaro contante se il premio annuo non è superiore a euro 750,00;
- tramite POS, per i pagamenti che avvengono in agenzia;
- per mezzo di bollettino di conto corrente postale intestato alla Società o all'intermediario su ccp dedicato(*);
- con assegno circolare con clausola di intrasferibilità intestato alla Società o all'intermediario con conto corrente assicurativo dedicato(*);
- con assegno bancario(**) o postale(**) intestato alla Società o all'intermediario con conto corrente assicurativo dedicato con clausola di intrasferibilità;
- per mezzo di bonifico bancario su conto corrente intestato alla Società o su conto dedicato(*) dell'intermediario;
- per mezzo di conto corrente bancario con preventiva autorizzazione del contraente alla banca di effettuare il versamento dei premi con addebito sul suo conto corrente (SDD);
- altre modalità offerte dal servizio bancario e postale.


Note:

(*) si tratta del conto separato previsto ai sensi dell'art. 117 del Codice delle Assicurazioni nonché ai sensi dell'articolo 54 del Reg. 5/2006 e si intende il conto corrente bancario che l'intermediario intrattiene per la raccolta dei premi assicurativi.

(**) in relazione agli assegni bancari e/o postali, nel rispetto del principio di correttezza e buona fede, è facoltà dell'intermediario richiedere il pagamento del premio anche tramite altra modalità tra quelle previste.



Contraente/Assicurato
Il Dirigente Settore
Servizi Finanziari
(dott.ssa Cristina Casali)



La informiamo che la nostra Società, Titolare del trattamento, intende acquisire i Suoi dati personali, eventualmente anche sensibili o giudiziari ove indispensabili, al fine di prestare i servizi assicurativi (danni, vita, previdenziali) richiesti o in Suo favore previsti, ivi compresi l'adempimento dei correlati obblighi normativi e la prevenzione di eventuali frodi assicurative.

I soli dati necessari per perseguire i fini suddetti, da Lei forniti od acquisiti da terzi, saranno trattati in Italia o all'estero con idonee modalità e procedure anche informatizzate, da nostri dipendenti, collaboratori ed altri soggetti anche esterni, designati Responsabili e/o Incaricati del trattamento, o comunque operanti quali Titolari autonomi, che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa.

Sempre nell'ambito del servizio assicurativo prestato, i Suoi dati potranno essere inoltre comunicati ove necessario a soggetti, privati e pubblici, connessi allo specifico rapporto assicurativo o al settore assicurativo e riassicurativo operanti in Italia o all'estero. I Suoi dati non saranno diffusi. Senza i Suoi dati - alcuni dei quali richiesti in forza di un obbligo di legge - non potremo fornirLe, in tutto o in parte, i nostri servizi.

Lei potrà conoscere quali sono i Suoi dati trattati presso di noi ed, ove ne ricorrano le condizioni, esercitare i diversi diritti previsti (rettifica, aggiornamento, cancellazione, opposizione etc) rivolgendosi al Responsabile ex art. 7 della Società: *Privacy, Via Marocchese 14, 31021 Mogliano Veneto TV - privacy.it@generali.com*.

Sul sito della Società troverà l'elenco aggiornato delle informative, dei Responsabili e delle categorie di soggetti a cui possono essere comunicati i dati, nonché le politiche privacy della nostra Società.

Consenso al trattamento dei dati per fini assicurativi

Ciò premesso, firmando il presente documento Lei autorizza il trattamento dei dati personali - eventualmente anche sensibili - da parte della nostra Società, la loro comunicazione ai soggetti sopra indicati e il trattamento da parte di questi ultimi a fini assicurativi.

SONDINO 06.02.2017
Luogo e Data

[Firma]
Il Dirigente Settore
Servizi Finanziari
(*dot. S. Casali*)

[Firma]
Il Dirigente Settore
Servizi Finanziari
(*dot. S. Casali*)

NOTE:

1. Predisposizione e stipulazione di contratti di assicurazione o di previdenza complementare, raccolta dei premi, liquidazione di sinistri o altre prestazioni, riassicurazione, coassicurazione, prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali, costituzione esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore, adempimento di specifici obblighi di legge o contrattuali, gestione e controllo interno, attività statistiche.
2. Trattasi di soggetti, facenti parte della "catena assicurativa" (agenti, subagenti ed altri collaboratori di agenzia, produttori, mediatori di assicurazione, banche, SIM ed altri canali di acquisizione; assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, fondi pensione, attuari, legali e medici fiduciari, consulenti tecnici, periti, autofficine, centri di demolizione di autoveicoli, strutture sanitarie, società di liquidazione dei sinistri e dei contratti, ed altri erogatori convenzionati di servizi), società del Gruppo Generali, ed altre società che svolgono, quali outsourcer, servizi di gestione dei contratti e delle prestazioni, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di archiviazione, di gestione della corrispondenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio, nonché società specializzate in ricerche di mercato e indagini sulla qualità dei servizi.
3. Contraenti, assicurati, aderenti a Fondi previdenziali o sanitari, pignoratori, vincolatari; assicuratori, coassicuratori, riassicuratori ed organismi associativi /consortili (ANIA, Mefop, Assoprevidenza) nei cui confronti la comunicazione dei dati è funzionale per fornire i servizi sopra indicati e per tutelare i diritti dell'industria assicurativa, organismi istituzionali ed enti pubblici a cui i dati devono essere comunicati per obbligo normativo.

PROPOSTA/POLIZZA GENERICO

Traccia documentale della trattativa

Esemplare per l'Agenzia

Modulo adeguatezza ex art. 52 Regolamento ISVAP 5/2006

Il presente modulo ha lo scopo di documentare il processo di raccolta di informazioni utili a valutare l'adeguatezza del contratto alle esigenze di copertura assicurativa del Proponente/Contraente.

Proponente/Contraente (Cognome e Nome o Ragione Sociale) COMUNE DI SONDRIO

Codice Fiscale / Partita IVA 0000000095450144

Domicilio (via, n. civico) PIAZZA CAMPELLO 1

Comune SONDRIO

C.A.P. / Provincia 23100 SO

FOLGIO N. _____ DI _____

Numero progressivo	Data	Tipo documento	Annotazioni

Mod. QA00 - (P. ISVAPQA00)

Agenzia: SONDRIO GARIBALDI Posizione di riferimento: _____

FURTO E RAPINA

La Società ed il Contraente concordano che le norme stabilite dal capitolato dattiloscritto di polizza annullano e sostituiscono integralmente tutte le dichiarazioni e le condizioni riportate a stampa dalla Società _____ su mod. _____ che si devono quindi intendere abrogate e prive di effetto.

Definizioni

Nel testo che segue, si deve intendere per:

Assicurazione:	il contratto di assicurazione
Polizza:	il documento che prova l'assicurazione
Contraente/Ente:	il Comune di Sondrio
Assicurato:	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione
Società:	l'Impresa assicuratrice
Broker :	Morganti Insurance Brokers Srl quale mandatario incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società.
Agenzia:	Agenzia alla quale la Società affida la gestione del contratto di assicurazione
Premio:	la somma dovuta dal Contraente alla Società
Rischio:	la probabilità che si verifichi il sinistro
Sinistro:	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa
Indennizzo:	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
Scoperto:	la somma percentuale dell'ammontare del danno che, per ogni singolo Sinistro, resta a carico dell'Assicurato
Franchigia:	l'importo previsto dalle norme contrattuali che, in caso di sinistro, viene detratto dalla somma liquidabile a termini di polizza, per restare a carico esclusivo dell'Assicurato
Furto:	Furto, come definito dall'Art. 624 del Codice Penale
Rapina:	Rapina, come definita dall'Art. 628 del Codice Penale
Primo Rischio Assoluto:	L'assicurazione è prestata a Primo Rischio Assoluto e ciò in deroga a quanto previsto dall'Art. 1907 del Codice Civile

CAPITOLO 1

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze della Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione.

L'omissione della dichiarazione da parte dell'Assicurato e/o del Contraente di una circostanza aggravante del rischio, come le incomplete ed inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della polizza e durante il corso della medesima, non pregiudicano il diritto all'indennizzo dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede, fermo restando il diritto alla Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso.

Art. 2 – Assicurazione presso diversi Assicuratori

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente/Assicurato è esonerato dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e/o la successiva stipulazione di altre assicurazioni.

In caso di sinistro, il Contraente/Assicurato deve darne tuttavia avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 C.C.

Art. 3 – Pagamento del premio, delle rate successive e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza

L'Assicurato è tenuto a pagare, presso la Società o al Broker al quale è assegnata la polizza, alle rispettive scadenze il premio stabilito nella polizza medesima.

A parziale deroga di quanto disposto dall'art. 1901 c.c. le garanzie saranno valide anche se il premio anticipato relativo sia stato corrisposto entro 60 giorni successivi alla data di decorrenza della suddetta polizza.

Se il Contraente non paga il premio entro il termine di 60 giorni dalla rispettiva data di scadenza, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del giorno in cui è pervenuta la comunicazione scritta da parte della Società e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Il termine di mora di cui sopra, in deroga all'art 1901 c.c., vale anche per le scadenze delle rate successive ed inoltre qualora il Contraente si avvalga della facoltà di ripetizione del servizio o proroga.

Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.

Inoltre il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

Il rischio dovrà essere messo in copertura dalla Compagnia aggiudicataria dalle ore 24:00 del 31.12.2016.

Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla L.n. 136/2010:

- a) La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.
- b) Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.
- c) L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

- d) Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

Art. 4 – Durata del contratto

Il contratto ha la durata di anni 3 (tre), con effetto alle ore 24.00 del 31.12.2016 e scadenza alla ore 24.00 del 31.12.2019 e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo.

E' inoltre facoltà del Contraente, con preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la scadenza, richiedere alla Società una proroga temporanea della presente assicurazione, finalizzata all'espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d'ora a prorogare in tal caso l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo di 180 giorni decorrenti dalla scadenza.

Art. 5 - Aggravamento del rischio

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti del rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione.

Art. 6 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 7 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 7bis - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo certo (telefax o simili), comprese le e-mail indirizzate alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

Art. 8 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione con preavviso di centottanta giorni. In tal caso essa entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell'assicurazione, salvo esplicita accettazione a parte dell'Assicurato e conseguente riduzione del premio.

Art. 9 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 10 – Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 11 - Foro Competente

Per le controversie, il Foro competente è esclusivamente quello del Tribunale di Sondrio.

Art. 12 - Estensione territoriale

L'assicurazione è valida per i danni che si verificano nel territorio dello Stato Italiano, nello Stato del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.

Art. 13 – Coassicurazione e delega

Qualora l'assicurazione fosse divisa per quote fra diverse Società Coassicuratrici, in caso di sinistro le Società stesse concorreranno nel pagamento dell'indennizzo, liquidato a termini delle Condizioni di Assicurazione, in proporzione della quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate nell'atto suddetto (polizza o appendice) e firmarlo anche il loro nome e per loro conto.

Pertanto la firma apposta alla Direzione della Società Delegataria sul documento di Assicurazione, lo rende a ogni effetto valido anche per le quote delle Coassicuratrici.
Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, accessori ed imposte, spettanti a ciascuna Coassicuratrice, risulta dall'apposito prospetto allegato alla presente polizza.

Art. 14 – Rinvio alle norme di Legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 15 - Clausola Broker

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla – Morganti Insurance Brokers srl, in qualità di broker ai sensi dell'art. 109 del DLgs 209/2005.

La Società riconosce, pertanto, che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del Broker e tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto dell'Assicurato dalla Morganti Insurance Brokers srl.

CAPITOLO 2

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE FURTO

Descrizione del Rischio

Nella Provincia di Sondrio esistono fabbricati di proprietà dell'Amministrazione Comunale di Sondrio e di proprietà di Terzi locati e/o dati in uso all'Amministrazione stessa.

Tali fabbricati comunque costruiti sono prevalentemente adibiti a scuole, edifici comunali in genere, di pubblico servizio, uffici giudiziari, sedi di musei e biblioteche, centri sportivi ed di ricreazione, culturali e di convegno, chiese, cimiteri e pubblici monumenti, abitazioni, esercizi commerciali e qualsiasi altra proprietà dell'Ente non menzionata.

S'intende assicurati tutti i beni indicati nella Scheda di polizza allegata a qualsiasi titolo detenuti dal Contraente adibiti a qualunque destinazione, purché ad uso del Contraente per fini istituzionali e/o lo svolgimento dell'attività.

Le somme assicurate alle singole partite nonché gli eventuali limiti posti alle singole norme di polizza, fatta eccezione per quanto diversamente specificato devono intendersi come massimo risarcimento per ciascun sinistro di polizza e per anno assicurativo.

A tal fine si precisa che, in caso di sinistro, faranno fede le evidenze amministrative dell'Assicurato medesimo per determinare in via analitica la composizione delle partite assicurate.

Art.2.1 Oggetto dell'assicurazione

Furto e Rapina

La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali diretti derivanti a seguito di furto e rapina riguardanti i beni di proprietà della Contraente e/o in possesso della stessa a qualsiasi titolo anche temporaneo:

- **Contenuto:** macchinario, attrezzature, scorte, merci, arredamenti, volumi della biblioteca, materiali multimediali e registrazioni musicali, strumenti musicali, attrezzatura varia utilizzata per la pista di pattinaggio su ghiaccio, contenuto in genere, con la sola esclusione di quanto già garantito alle voci relative agli oggetti di pregio e ai valori sotto indicate.
- **Oggetti di pregio:** oggetti e/o opere d'arte e/o di particolare pregio, nonché anche dei quadri, dipinti, mosaici, affreschi, statue, arazzi, tappeti, oggetti di argenteria, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, volumi storici, strumenti musicali storici, archivi storici ed altre collezioni in genere (comprese: naturalistiche, archeologiche, storiche, storico artistiche, librerie, scientifico-tecniche), manoscritti, fondi librari speciali, monete e medaglie, fototeca, oggetti in genere avente valore artistico e museale.
- **Valori:** denaro, monete d'oro, medaglie auree, lingotti metalli preziosi, preziosi in genere, francobolli, valori bollati, coupon, buoni benzina titoli di credito e in genere e tutti gli altri documenti rappresentanti un valore.

Sono parificati danni di furto o rapina i guasti (fatta eccezione per i danni derivanti da incendio) cagionati alle cose assicurate nel commettere o nel tentativo di commettere il furto o la rapina.

Resta convenuto che in caso di sinistro la Società non sarà tenuta ad indennizzare per evento importo maggiore a quello riportato nelle relative partite.

Portavalori

L'Assicurazione, entro la somma stabilita nella scheda di polizza, comprende la sottrazione dei valori trasportati da persone incaricate dal Contraente avvenuta a seguito di:

- furto avvenuto in occasione di infortunio o di improvviso malore della persona incaricata al trasporto;
- furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso od a portata di mano i valori stessi;
- rapina (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minacciata) ai danni della persona incaricata del trasporto dei medesimi;

La garanzia è prestata:

- per il servizio svolto dall'incaricato ai locali dell'assicurato, sia per i servizi diretti a trasferire i valori dalle sedi comunali ad uffici, Enti, fornitori, clienti esterni;
- per incaricati di età superiore a 18 anni ma non superiori a 70 anni;
- in Italia, Repubblica di S. Marino, Città del Vaticano;

- con uno scoperto del 20% che in caso di rapina è ridotto al 10%.

Si precisa altresì che per l'elenco e la stima dei beni fanno esclusivamente fede, rimossa fin d'ora al riguardo ogni riserva ed eccezione, le evidenze amministrative dell'Assicurato.

Art.2.2 Esclusioni

Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

- a) avvenuti in occasione di incendio, esplosioni anche nucleari, contaminazioni radioattive, trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), rivolta, insurrezione, esercizio di potere, usurpato, scioperi, tumulti popolari, sommosse, terrorismo, sabotaggio, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi Governo od Autorità, a meno che l'Assicurato provi che i danni non li hanno avuto alcun rapporto con tali eventi;
- b) determinati od agevolati con dolo dal Contraente;
- c) dovuti a truffa.

Art.2.3 Sospensione dell'assicurazione per i locali incustoditi

Se i locali contenenti le cose assicurate rimangono incustoditi per più di 60 giorni consecutivi l'assicurazione è sospesa a decorrere dalle ore 24 del sessantesimo giorno.

Per le carte valori, i titoli di credito in genere ed il denaro la sospensione decorre, invece, dalle ore 24 dell'ottavo giorno.

Art.2.4 Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente deve:

- a) darne avviso alla Società entro 10 giorni lavorativi da quando ne è venuto a conoscenza, specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno, nonché farne denuncia all'Autorità giudiziari o di polizia del luogo;
- b) produrre alla Società, entro il più breve tempo possibile, una distinta particolareggiata dei beni colpiti da sinistro, con l'indicazione del rispettivo valore, nonché copia della denuncia fatta all'autorità;
- c) denunciare inoltre tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire –se la legge lo consente- la procedura di ammortamento;
- d) adoperarsi, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto di indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 c.c. .

Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui alle lettere c) e d) sono a carico della Società in proporzione al valore assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del sinistro, anche se l'ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la Società provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

Il Contraente deve altresì:

- e) tenere a disposizione fino alla chiusura della inchiesta da parte delle Autorità competenti tanto le cose non rubate quanto le tracce e gli indirizzi materiali del reato, senza avere, per tale titolo, diritto all'indennizzo
- f) dimostrare la qualità, la quantità e il valore delle cose presenti al momento del sinistro oltre che alle realtà e entità del danno, tenere a disposizione delle Società e dei Periti ogni documento e ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che la Società e i periti ritenessero necessario esperire presso terzi;
- g) presentare a richiesta della Società, tutti i documenti che si possano ottenere, dall'Autorità competente, in relazione al sinistro;

Art.2.5 Esagerazione dolosa del danno

L'assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara essere state rubate cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cosa non rubate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce o gli indizi materiali del reato perde il diritto all'indennizzo.

Art.2.6 Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti direttamente, oppure a richiesta di uno di esse, mediante periti nominati uno dalla Società e uno dal Contraente, con apposito atto unico.

I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede il contraente.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito.

Art.2.7 Mandato dei periti

I periti devono:

- a) indagare sulle circostanze di tempo e di luogo e sulle modalità di sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avevano mutato il rischio e non erano state comunicate, verificare se il Contraente o Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui alla norma "obblighi in caso di sinistro".
- c) Verificare se necessario l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore delle cose assicurate;
- d) Procedere alla stima del danno e delle spese in conformità alle disposizioni contrattuali.

I risultati delle operazioni peritali concretati dai periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in un apposito verbale con allegate le stime dettagliate da redigere in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori o di violazione dei patti contrattuali.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

La Società non perde il diritto di far valere in qualunque momento eventuali motivate eccezioni, anche se abbia iniziato le pratiche per la rilevazione del danno, ovvero abbia effettuato la liquidazione od il pagamento dell'entità.

Art.2.8 Determinazione del danno

L'ammontare del danno risarcibile è determinato in conformità alle modalità di seguito indicate:

1. Per i danni al contenuto: il risarcimento è dato dalla differenza fra il valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro ed il valore di ciò che resta dopo il sinistro, senza tener conto dei profili sperati, né dei danni del mancato godimento od uso di altri eventuali pregiudizi.
2. Per i danni agli oggetti di pregio:
 - in caso di danno parziale: vengono indennizzate le spese per restaurare l'oggetto danneggiato più l'eventuale deprezzamento con l'intesa che la somma di tali importi non può superare il valore commerciale che l'oggetto ha al momento del sinistro;
 - in caso di danno totale: il valore commerciale dell'oggetto al momento del sinistro.
3. Per i danni ai valori, esclusi i titoli e le monete e le banconote estere: viene indennizzato il loro valore nominale.
4. Per i danni ai titoli, le monete e le banconote estere: viene indennizzato il valore, risultante dal listino di chiusura del giorno del sinistro e, se non vi è prezzo di mercato per tali titoli in tale giorno, il valore fissato concordemente tra le parti secondo le quotazioni alla borsa valori di Milano; se i titoli non sono quotati alla borsa valori di Milano si prenderanno per base le quotazioni ufficiali di quella Borsa ove i titoli sono quotati o, in mancanza, prezzo che verrà loro attribuito dal Sindacato di Borsa di Milano.

Per quanto riguarda i titoli di credito, rimane stabilito che:

- a) la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- b) l'assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento –se consentita- i titoli di credito siano divenuti inefficaci.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

Art.2.9 Reintegro automatico

In caso di sinistro le somme assicurate, con le singole partite di polizza, si intendono ridotte, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie e/o scoperti. Si conviene però che la somma assicurata verrà contemporaneamente reintegrata di un pari importo.

L'Assicurato si impegna a pagare il corrispondente rateo di premio in coincidenza con il pagamento dell'indennizzo da parte della Società.

Art.2.10 Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione del sinistro, senza che sia stata fatta opposizione e sempre che il Contraente, a richiesta della società, abbia prodotto i documenti atti a provare che non ricorre alcuno dei casi previsti dalla norma "esclusioni".

Art.2.11 Recupero delle cose rubate

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto od in parte, il Contraente deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia.

Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo dei indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere.

In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.

Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per il danno subito dalle cose stesse in conseguenza del sinistro.

CAPITOLO 3. NORME PARTICOLARI (Sempre operanti)

Art.3.1 Primo rischio assoluto

L'Assicurazione è prestata a "primo rischio assoluto" e ciò in deroga all'art.1907 c.c. .

Le spese sostenute per adempiere agli obblighi previsti dalla norma "Obblighi in caso di sinistri" saranno ripartite tra la Società e l'Assicurato in proporzione ai rispettivi interessi.

Art.3.2 Mezzi di chiusura

La garanzia è prestata ai beni ovunque custoditi all'interno dei locali dell'assicurato alle condizioni che l'autore del furto si sia introdotto nei locali:

- a seguito di scasso dei sistemi di chiusura, sfondamento delle pareti, del tetto di soffitti, di pavimenti, di superfici, di lastre antisfondamento;
- in modo clandestino , purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a locali chiusi con scasso dei sistemi di chiusura, sfondamento delle pareti del tetto, di soffitti, di pavimenti, di superfici, di lastre antisfondamento;
- a seguito di scasso delle sole superfici di vetro o cristallo non "antisfondamento" poste a meno di quattro metri dal suolo o da ripiani praticabili ed accessibili, per via ordinaria, in questo caso la garanzia è prestata con uno scoperto del 15%.
- Mediante l'impiego di attrezzi o di particolare agilità personale qualora le aperture si trovino a oltre quattro metri dal suolo o da ripiani praticabili ed accessibili, per via ordinaria.

Art.3.3 Estensioni

L'assicurazione è estesa alla rapina (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minacciata) iniziata ed avvenuta nei locali dell'esercizio assicurato, nonché ai furti commessi:

- a) attraverso le luci di serramenti, ove ammesse, e di inferiate con rottura del vetro retrostante;
- b) durante i periodi di chiusura diurna e serale, quando le vetrine- purché fisse- e le porte vetrate – purché efficacemente chiuse rimangano protette da un solo vetro fisso;
- c) con rottura di vetri durante l'orario di apertura al pubblico e presenza di addetti.

La garanzia si intende inoltre estesa ai danni di furto, rapina ed estorsione verificatisi in occasione di eventi naturali, incendio, esplosioni e scoppi, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato anche a mezzo di ordigni esplosivi.

Sono compresi anche i guasti cagionati dai ladri, in occasione di furto o rapina consumati o tentati, alle parti di fabbricato costituenti i locali contenenti le cose assicurate ed agli infissi posti a riparo e a protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi, ivi compresi camere di sicurezza e corazzate e rispettive porte, fino a concorrenza di euro 15.000,00 (quindicimila/00) senza applicare la regola proporzionale e gli eventuali scoperti e franchigie previsti in polizza.

Art.3.4 Furto commesso e/o agevolato da persone dipendenti del contraente

La Società presta la garanzia contro i furti avvenuti nei modi previsti, anche se il furto sia commesso o agevolato da un dipendente del Contraente a condizioni:

- a) che l'autore del furto non sia incaricato alla custodia delle chiavi dei locali, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni previsti dalla polizza, o della sorveglianza interna dei locali stessi;
- b) che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni nell'interno dei locali stessi.

Si conviene che la Società potrà intraprendere azione legale allo scopo di procedere al recupero dell'ammontare parziale o totale dei danni derivanti da atti disonesti o fraudolenti perpetrati da dipendenti del contraente.

Si precisa che intendono compresi i danni determinati o agevolati dolosamente dai dipendenti dell'Assicurato o ella persona incaricata della sorveglianza delle cose assicurate.

Art. 3.5 Garanzia rapina iniziata all'estero-estorsione

L'assicurazione è estesa:

- a) alla rapina (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia) avvenuta nei locali indicati in polizza quando anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi;
- b) all'estorsione nel caso in cui l'Assicurato e/o i suoi dipendenti vengano costretti a consegnare le cose assicurate mediante minaccia o violenza, diretta sia verso l'Assicurato stesso e/o suoi dipendenti sia verso altre persone.

Art. 3.6 Furto commesso con chiavi autentiche

L'assicurazione prevede anche il caso nel quale risulti comprovato che un estraneo al Contraente si sia impadronito delle chiavi autentiche, estorcendole al loro legittimo detentore o impossessandosene mediante furto con scasso, purché il furto delle cose assicurate sia commesso a locali chiusi ed a mezzi di custodia parimenti chiusi, in ore non di lavoro.

Art.3.7 Archivi di documenti o registri

La società risarcirà i danni direttamente causati dalla mancanza temporanea o definitiva dei registri e dei documenti sottratti, comprese le spese necessarie per la ricostruzione di essi e gli indennizzi eventualmente dovuti per legge a terzi.

L'importo del risarcimento per ciascun documento o registro (o per più documenti o registri che nel loro insieme costituiscano un'unica pratica) non potrà superare Euro 2.000,00 (duemila/00).

Art.3.8 Atti vandalici

La società risponde ai danni diretti e materiali arrecati alle cose assicurate in conseguenza di atti vandalici causati dall'autore del sinistro indennizzabile a termini di polizza.

Art.3.9 Cose di proprietà di terzi

La presente polizza è stipulata dal contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta; in quest'ultimo caso, a condizione che il terzo possa rivalersi nei confronti del contraente in relazione al danno subito.

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal contraente e dalla Società. Spetta in particolare al contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art.3.10 Enti all'aperto

Relativamente ai beni di cui alla partita 1), la garanzia assicurativa è prestata quand'anche gli enti siano posti all'esterno purché in aree dotate di recinzione ed alla condizione essenziale per l'efficacia dell'assicurazione, che il furto sia stato commesso mediante sfondamento o effrazione dei mezzi di chiusura delle recinzioni medesime o sfondamento delle stesse.

La presente estensione opera con un limite massimo di risarcimento di Euro 15.000,00 per sinistro e anno assicurativo e con l'applicazione di uno scoperto del 20%.

Art.3.11 Enti presso terzi

La Società prende atto che gli enti garantiti alla partita n.1, s'intendono assicurati per un valore non superiore al 10% anche:

- presso terzi;
- su automezzi in sosta, nelle sedi del Contraente e/o zone limitrofe, in attesa e/o durante le operazioni di carico e scarico;
- presso mostre e fiere nell'ambito del territorio della Comunità Europea.

In nessun caso la Società risarcirà importo superiore a Euro 10.000,00 (euro diecimila/00) per singola ubicazione.

Art.3.12 Assicurazione uffici

Limitatamente agli uffici durante le ore di apertura, la garanzia è valida anche se non sono operanti i mezzi di protezione e di chiusura dei locali, purché negli insediamenti vi sia costante presenza di persone.

Art.3.13 Furto con destrezza

L'assicurazione comprende, fino alla concorrenza di euro 5.000,00 il furto commesso con destrezza nell'interno dei locali, purché constatato e denunciato all'autorità giudiziaria o di Polizia del luogo entro 72 ore dal sinistro.

Ogni danno sarà liquidato previa autorizzazione di una franchigia fissa di euro 200,00.

Art.3.14 Titoli di credito - spese di ammortamento

L'assicurazione è prestata anche per le spese relative alla procedura di ammortamento dei titoli di credito.

Art.3.15 Costo di rimpiazzo per "contenuto"

In deroga all'art.2.8 delle "Norme che regolano l'assicurazione Furto" relativamente alle cose costituenti il Contenuto (esclusi "beni di pregio"), si farà riferimento al "Valore a Nuovo", intendendosi per tale il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove uguali oppure equivalenti per qualità, rendimento e funzionalità, anche estetica. Pertanto in caso di sinistro l'ammontare del danno verrà determinato senza tener conto del deprezzamento ivi previsto. Sono escluse dall'assicurazione "valore a nuovo" le cose fuori uso o non più utilizzate per l'uso corrente al momento del sinistro.

L'ammontare del danno sarà invece determinato dal costo di riparazione della cosa danneggiata qualora tale costo sia inferiore al "valore a nuovo".

Art.3.16 Onorari periti

La Società si obbliga ad indennizzare fino alla concorrenza di Euro 5.000,00 (cinquemila/00), le spese sostenute dall'Assicurato, per la nomina del perito di parte e del terzo perito in base alle Norme che regolano l'Assicurazione.

CAPITOLO 4

DICHIARAZIONI AI SENSI DEGLI ARTT. 1341 E 1342 DEL CODICE CIVILE

Agli effetti degli Artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, le Parti dichiarano di approvare specificatamente le seguenti disposizioni contrattuali:

Art. 4

Durata del Contratto

Art. 8

Recesso in caso di sinistro

Art. 11

Foro competente

Art.2.4

Obblighi in caso di sinistro

Art.2.5

Esagerazione dolosa del danno

Artt.2.6 e 2.7

Procedura per la valutazione del danno e mandato dei periti

Il Contraente/Assicurato

~~Il Dirigente Settore
Servizi Finanziari
(dott.ssa Stefania Casali)~~



La Società



SOMME ASSICURATE, LIMITI DI INDENNIZZO E CALCOLO DEL PREMIO

COMUNE DI SONDRIO					
FURTO					
Partita assicurata	somma assicurata		TASSO LORDO	PREMIOANNUO LORDO	
Contenuto :	euro	300.000,00	11,00	euro	3.300,00
Con il limite per					
a) oggetti di pregio	euro	150.000,00			
b) furto con destrezza	euro	5.000,00			
c) enti presso terzi	euro	10.000,00			
d) enti all'aperto	euro	15.000,00		euro	-
e) Guasti cagionati dai ladri	euro	15.000,00		euro	-
f) Onorari Periti	euro	5.000,00			
g) attrezzature varia Pattinaggio su ghiaccio	euro	10.000,00			
Valori custoditi in cassaforte	euro	10.000,00	25,00		250,00
valori in cassetti chiusi a chiave	euro	3.000,00	25,00		75,00
Portavalori	euro	10.000,00	18,00		180,00
					-
TOTALE	euro	323.000,00		euro	3.805,00


Generali Italia S.p.A.

DA RENDERE FIRMATI
ASSICURAZIONE PROPERTY

ASSICURAZIONE PROPERTY - Mod. 900/06

La valuta base della polizza è Euro

CONTRAENTE

POLIZZA N°	360198523	AGENZIA	SONDRIO GARIBALDI	179 00
COGNOME E NOME	COMUNE DI SONDRIO		COD. FISCALE/P. IVA	0000000095450144
DOMICILIO	PIAZZA CAMPELLO I - SONDRIO - 23100 - SO			
DECORRENZA ORE 24 DEL	31	12	2016	SCADENZA ORE 24 DEL
	giorno	mese	anno	31
				12
				2019
				giorno
				mese
				anno
EMISSIONE 1ª QUIETANZA	31	12	2017	DURATA ANNI
	giorno	mese	anno	3
				GIORNI
POLIZZE SOSTITUITE				

PREMIO RATA INIZIALE

39.282,20	8.740,30	48.022,50
PREMIO IMPONIBILE	IMPOSTA	TOTALE

PREMIO RATE SUCCESSIVE

39.282,20	8.740,30	48.022,50
PREMIO IMPONIBILE	IMPOSTA	TOTALE

SEZIONE INCENDIO
SEZIONE D.I.E.

PREMIO ANNUO SEZIONE INCENDIO	PREMIO ANNUO SEZIONE D.I.E.
48.022,50	
DI CUI IMPOSTA 8.740,30	

 CAPITALE ASSICURATO TOTALE **167.772.500,62**

 Polizza emessa a **SONDRIO GARIBALDI** il **02/01/2017**

 Formano parte integrante della Polizza numero **3** fogli dattiloscritti e numero **3** intercalari/appendici modello

GIPRY APTRAC X005

Generali Italia S.p.A. (in seguito denominata Società), nei termini delle definizioni e delle condizioni generali di assicurazione, di cui allo stampato su indicato, nonché di quanto riportato negli uniti intercalari/appendici di cui ai modelli su indicati e nei pure uniti fogli dattiloscritti, si obbligano a risarcire l'Assicurato, in base alle dichiarazioni del medesimo o del Contraente, i danni arrecati dall'incendio e dagli altri eventi previsti dalla presente polizza alle cose descritte ed assicurate per le somme indicate.

N.B. - Tutto quanto riportato negli intercalari/appendici di cui ai modelli sopra indicati si applica integralmente, salvo diversa indicazione contenuta nei fogli dattiloscritti.

DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE O DELL'ASSICURATO

Ai sensi dell'art. 1 delle Condizioni Generali di Assicurazione, il Contraente/Assicurato dichiara che:

- le cose assicurate o altre cose pertinenti a sue attività imprenditoriali non soffersero nell'ultimo quinquennio danni della medesima natura di quelli in base alla presente polizza;
- le cose descritte nella presente polizza non sono assicurate presso altre Società.

Ogni modifica o intergrazione alle dichiarazioni che precedono deve esplicitamente risultare dal testo della polizza.

Il Contraente dichiara di conoscere e di accettare le definizioni e le Condizioni Generali di cui allo stampato retroindicato e tutte le altre clausole dei modelli e dei fogli dattiloscritti retroindicati, che riconosce di aver ricevuto.

Generali Italia S.p.A.

Il Contraente

Il Dirigente Settore
Servizi Finanziari

(dot.ssa Cristina Casali)



Dichiarazione di consegna del Fascicolo informativo

Il Contraente/Assicurato dichiara altresì di aver ricevuto prima della sottoscrizione del contratto il fascicolo informativo contenente la nota informativa, comprensiva del glossario e le condizioni di assicurazione.

Il Contraente

Il Dirigente Settore
Servizi Finanziari

(dot.ssa Cristina Casali)



Agli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile, il sottoscritto dichiara di approvare specificamente, qualora espressamente previsto nel dattiloscritto allegato, le disposizioni degli articoli delle Condizioni Generali e Particolari di assicurazione così rubricati:

- Pagamento del premio e decorrenza della garanzia (Diritto di recesso della Società trascorso il periodo di mora);
- Recesso in caso di sinistro (Diritto di recesso della Società dopo ogni denuncia di sinistro);
- Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione (Tacita proroga del contratto in mancanza di disdetta 30 giorni prima della scadenza);
- Foro competente (Deroga alla competenza dell'Autorità Giudiziaria);
- Esclusioni (Esclusione dei danni causati da atti vandalici o dolosi);
- Cose assicurabili a condizioni speciali (Pagamento dell'indennizzo a riparazione o ricostruzione avvenuta);
- Obblighi in caso di sinistro (Perdita del diritto all'indennizzo per inadempimento agli obblighi in caso di sinistro);
- Esagerazione dolosa del danno (Perdita del diritto all'indennizzo nel caso di esagerazione dolosa del danno e di altri comportamenti fraudolenti);
- Procedura per la valutazione del danno
- Mandato dei periti
- Assicurazione presso diversi assicuratori (Obbligo di richiedere l'indennizzo a ciascun assicuratore; esclusione di responsabilità solidale con gli altri assicuratori);
- Pagamento dell'indennizzo (Sospensione in caso di procedura giudiziaria).

Il Contraente

Il Dirigente Settore
Servizi Finanziari
(dot.ssa Cristina Casali)



Il pagamento dell'importo, dovuto alla firma della presente polizza di euro _____

è stato effettuato a mani del sottoscritto oggi, alle ore _____ in _____ il _____

Agente od esattore

ASSICURAZIONE PROPERTY - UBICAZIONE IAPPENDICE MOD. 900ALL/2 - a polizza n° **360198523****SCHEDA DI POLIZZA**

Le descrizioni, le dichiarazioni rese e gli impegni assunti dal Contraente o dall'Assicurato in ciascun dei punti seguenti, costituiscono circostanza influenti sulla valutazione del rischio ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.

UBICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO

Ragione Sociale: COMUNE DI SONDRIO			
Indirizzo: VARI (VEDI CAPITOLATO)	Località: SONDRIO	C.A.P.: 23100	Provincia: SO

DESCRIZIONE ATTIVITÀ

RISCHI ISTITUZIONALI: COMUNI

PARTITE E SOMME ASSICURATE

Si intendono assicurati i beni - mobili od immobili, sottotetto o all'aperto, anche se di proprietà di terzi - rientranti nelle seguenti partite che sono di pertinenza dell'attività descritta in polizza (compresi uffici e servizi aziendali) e che si trovano nell'area relativa all'ubicazione sopraindicata o in aree diverse distanti da questa non più di 200 metri.

PARTITE ASSICURATE	SOMMA ASSICURATA
FABBRICATI	146.617.907,87
RICORSO TERZI	5.000.000,00
MFL %	100,00

RIEPILOGO PER UBICAZIONE

TOTALE SOMME ASSICURATE PIU' EVENTUALI MASSIMI IMPEGNI "PARTITE FLOTTANTI"	167.772.500,62
--	-----------------------

CONDIZIONI PARTICOLARI	Franchigia	Limite risarc. in % S. A.	Limite massimo
Terrorismo	5.000,00	70,00	15.000.000,00
Eventi atmosferici	1.000,00	80,00	100.000.000,00

CONDIZIONI PARTICOLARI	Scoperto in %	Minimo	Limite risarc. in % S. A.	Limite massimo
Alluvioni	10,00	35.000,00	50,00	2.500.000,00
Terremoto	10,00	25.000,00	50,00	25.000.000,00

Pagina lasciata intenzionalmente vuota

ASSICURAZIONE PROPERTY - RIEPILOGO DI POLIZZAAPPENDICE MOD. 900ALL/2 - a polizza n° **360198523**

Le descrizioni, le dichiarazioni rese e gli impegni assunti dal Contraente o dall'Assicurato in ciascun dei punti seguenti, costituiscono circostanza influente sulla valutazione del rischio ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.

UBICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO

Ragione Sociale: COMUNE DI SONDRIO			
Indirizzo: VARI (VEDI CAPITOLATO)	Località: SONDRIO	C.A.P.: 23100	Provincia: SO

PARTITE E SOMME ASSICURATE

Si intendono assicurati i beni - mobili od immobili, sottotetto o all'aperto, anche se di proprietà di terzi - rientranti nelle seguenti partite che sono di pertinenza dell'attività descritta in polizza (compresi uffici e servizi aziendali) e che si trovano nell'area relativa all'ubicazione sopraindicata o in aree diverse distanti da questa non più di 200 metri.

PARTITE ASSICURATE	SOMMA ASSICURATA
FABBRICATI	146.617.907,87
RICORSO TERZI	5.000.000,00

RIEPILOGO PER TUTTE LE UBICAZIONI

TOTALE SOMME ASSICURATE PIÙ EVENTUALI MASSIMI IMPEGNI "PARTITE FLOTTANTI"	167.772.500,62
--	-----------------------

CONDIZIONI PARTICOLARI	Franchigia	Limite risarc. in % S. A.	Limite massimo
Terrorismo	5.000,00	70,00	15.000.000,00
Eventi atmosferici	1.000,00	80,00	100.000.000,00

CONDIZIONI PARTICOLARI	Scoperto in %	Minimo	Limite risarc. in % S. A.	Limite massimo
Alluvioni	10,00	35.000,00	50,00	2.500.000,00
Terremoto	10,00	25.000,00	50,00	25.000.000,00

Pagina lasciata intenzionalmente vuota



GENERALI

ALLEGATO A POLIZZA N°

360198523

AGENZIA

SONDRIO GARIBALDI

179 00

CONTRAENTE

COMUNE DI SONDRIO

APPENDICE DICHIARATIVA MOD. 3503/02

Dichiarazione di consegna del Fascicolo informativo

Il Contraente dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione del contratto il Fascicolo informativo contenente la Nota informativa, comprensiva del glossario e le Condizioni di assicurazione. La dichiarazione inerente alla consegna dell'Informativa al Contraente si intende contestualmente abrogata.



Contraente/Assicurato
 Il Dirigente Settore
 Servizi Finanziari
 (dott.ssa Cristina Casali)



Dichiarazioni del Contraente e/o Assicurato

Le inesattezze e le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale dell'indennizzo, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Mezzi di pagamento del premio

Il versamento del premio può avvenire con le seguenti modalità:

- in denaro contante se il premio annuo non è superiore a euro 750,00;
- a mezzo bancomat, ove disponibile presso l'intermediario;
- per mezzo di bollettino di conto corrente postale intestato alla Società;
- con assegno intestato o girato alla Società con clausola di intrasferibilità;
- per mezzo di bonifico bancario su conto corrente intestato alla Società;
- per mezzo di conto corrente bancario con preventiva autorizzazione del Contraente alla banca di effettuare il versamento dei premi con addebito sul suo conto corrente (RID);
- altre modalità offerte dal servizio bancario e postale.

Nel caso di pagamento tramite bollettino di conto corrente postale la data di versamento del premio coincide con la data apposta dall'ufficio postale.


Qualora i pagamenti avvengano a mezzo bancomat, assegno, bonifico bancario o per i pagamenti a mezzo RID, la data di versamento del premio coincide con la data di effettivo accredito sul conto corrente intestato alla Società.

Qualora sia applicabile la legge 136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni il pagamento dei premi e quello degli indennizzi assicurativi avverrà esclusivamente mediante bonifico bancario.

Generali Italia S.p.A.

Il Contraente

Il Dirigente Settore
 Servizi Finanziari
 (dott.ssa Cristina Casali)

Mod. ISVAP35A - (DOC1 SDGTRASVERSALI)

ESEMPLARE PER L'AGENZIA

Allegato mod. APTRAC

Allegato alla polizza n. 360198523

Agenzia: SONDRIO GARIBALDI Cod. 179 00


Contraente: COMUNE DI SONDRIO


APPENDICE DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

La Società si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. Inoltre si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante medesima della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità suddetta.

In dipendenza di quanto precede la controparte, o altro soggetto obbligato ai sensi della legge sopra citata, è tenuta ad effettuare i pagamenti (premi, franchigie) esclusivamente per mezzo di bonifico bancario su conto corrente indicato dalla Società riportando, se previsti, il codice identificativo di gara (CIG) e il codice unico di progetto (CUP).

Data: 02/01/2017


Generali Italia S.p.A.



Il Dirigente Settore
Servizi Finanziari
(*Dot.ssa Cristina Casati*)
Il Contraente


Mod. X005 - ATTO DI DICHIARAZIONE 00

AGENZIA DI SONDRIO GARIBALDI

COD. 179 00

POLIZZA N. 360198523

MODELLO 900

CONTRAENTE COMUNE DI SONDRIO

DATA EMISSIONE 02/01/2017

X005 - Atto dichiarativo

Codice CIG 6819034CDC

Con la presente appendice che forma parte integrante della suindicata polizza si prende atto che le Condizioni del presente Modello devono intendersi integralmente sostituite dal Capitolato "POLIZZA DI ASSICURAZIONE INCENDIO ED ALTRI RISCHI Lotto n.2" allegato alla presente polizza.

A parziale modifica di quanto indicato le condizioni normative devono intendersi così modificate:

SEZIONE 3 ART. 8 - EVENTI ATMOSFERICI : Vengono inserite le seguenti esclusioni: si intendono escluse dalla garanzia le seguenti cose:

-gru, antenne, ciminiere e camini, cavi aerei, insegne;

-Macchinari e Merci posti all'aperto, ad eccezione di Macchinari fissi per destinazione;

-fabbricati o tettoie aperte da uno o più lati e quanto in essi contenuto, baracche e/o costruzioni in legno o plastica e quanto in essi contenuto, capannoni pressostatici e quanto in essi contenuto, tensostrutture e quanto in essi contenuto, tendostrutture e simili e quanto in essi contenuto.

SEZIONE 4 ARTICOLO 1 : Esclusioni : Viene eliminato l'avverbio..... "unicamente "...

SEZIONE 6 ART. 2 Sottolimiti d'indennizzo, franchigie e scoperti

Vengono apportate le seguenti modifiche:

Eventi sociopolitici: scoperto 10% col minimo di EURO 1.500

Terrorismo: limite massimo indennizzo sinistro/anno in aggregato per tutti gli enti assicurati EURO 15.000.000=

Terremoto: scoperto 10% col minimo di EURO 25,000 per singolo fabbricato e relativo contenuto

Inondazioni, alluvioni, allagamenti: limite massimo indennizzo sinistro ed anno in aggregato per tutti gli enti assicurati EURO 2.500.000= scoperto 10% col minimo di EURO 35.000 per singolo fabbricato e relativo contenuto

Frane: limite massimo indennizzo sinistro ed anno in aggregato per tutti gli enti assicurati EURO 500.000= scoperto 10% col minimo di EURO 10.000 per singolo fabbricato e relativo contenuto

Sovraccarico Neve: limite massimo indennizzo sinistro ed anno in aggregato per tutti gli enti assicurati EURO 5.000.000= scoperto 10% col minimo di EURO 10.000 per singolo fabbricato e relativo contenuto

ii


Generali Italia S.p.A.



Il Contraente
Il Dirigente Settore
Servizi Finanziari
(dot. Cristina Casali)



Pagina 1 di 1



APPENDICE GIPRY

A POLIZZA N. 360198523

Informativa sul trattamento dei dati per fini assicurativi delle persone fisiche (art. 13 D. Lgs. 196/2003 - Codice Privacy)

La informiamo che la nostra Società, Titolare del trattamento, intende acquisire o già detiene i Suoi dati personali, eventualmente anche sensibili o giudiziari ove indispensabili, al fine di prestare i servizi assicurativi⁽¹⁾ (danni, vita, previdenziali) richiesti o in Suo favore previsti, ivi compresi l'adempimento dei correlati obblighi normativi e la prevenzione di eventuali frodi assicurative.

I soli dati necessari per perseguire i fini suddetti, da Lei forniti od acquisiti da terzi⁽²⁾, saranno trattati in Italia o all'estero con idonee modalità e procedure anche informatizzate, da nostri dipendenti, collaboratori ed altri soggetti anche esterni, designati Responsabili e/o Incaricati del trattamento, o comunque operanti quali Titolari autonomi, che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa⁽³⁾.

Sempre nell'ambito del servizio assicurativo prestato, i Suoi dati potranno essere inoltre comunicati ove necessario a soggetti, privati e pubblici, connessi allo specifico rapporto assicurativo o al settore assicurativo e riassicurativo operanti in Italia o all'estero⁽⁴⁾. I Suoi dati non saranno diffusi.

Senza i Suoi dati – alcuni dei quali richiesti in forza di un obbligo di legge – non potremo fornirLe, in tutto o in parte, i nostri servizi.

Lei potrà conoscere quali sono i Suoi dati trattati presso di noi ed, ove ne ricorrano le condizioni, esercitare i diversi diritti previsti (rettifica, aggiornamento, cancellazione, opposizione etc) rivolgendosi al Responsabile ex art. 7 della Società: *Privacy, Via Marocchessa 14, 31021 Mogliano Veneto TV - privacy.it@generali.com*.

Sul sito della Società troverà l'elenco aggiornato delle informative, dei Responsabili e delle categorie di soggetti a cui possono essere comunicati i dati, nonché le politiche privacy della nostra Società.

Consenso al trattamento dei dati per fini assicurativi

Ciò premesso, firmando il presente documento Lei autorizza il trattamento dei dati personali - eventualmente anche sensibili - da parte della nostra Società, la loro comunicazione ai soggetti sopra indicati e il trattamento da parte di questi ultimi a fini assicurativi.

SONDINO 06.02.2017
(Luogo e data)

Dirigente Settore
Servizi Finanziari
(dot.ssa Cristina Casali)
(Nome e cognome leggibile)

[Firma]
(Firma)

NOTE:

- (1) Predisposizione e stipulazione di contratti di assicurazione o di previdenza complementare, raccolta dei premi, liquidazione di sinistri o altre prestazioni, riassicurazione, coassicurazione, prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali, costituzione esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore, adempimento di specifici obblighi di legge o contrattuali, gestione e controllo interno, attività statistiche.
- (2) I dati potranno essere raccolti da fonti pubbliche (elenchi, registri, documenti pubblici conoscibili da chiunque) o acquisiti da altri soggetti (contraenti, assicurati, aderenti a fondi previdenziali o assistenziali o sanitari, società di informazione commerciale).
- (3) Trattasi di soggetti, facenti parte della "catena assicurativa" (agenti, subagenti ed altri collaboratori di agenzia, produttori, mediatori di assicurazione, banche, SIM ed altri canali di acquisizione; assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, fondi pensione, attuari, legali e medici fiduciari, consulenti tecnici, periti, autofficine, centri di demolizione di autoveicoli, strutture sanitarie, società di liquidazione dei sinistri e dei contratti, ed altri erogatori convenzionati di servizi), società del Gruppo Generali, ed altre società che svolgono, quali outsourcer, servizi di gestione dei contratti e delle prestazioni, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di archiviazione, di gestione della corrispondenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio, nonché società specializzate in ricerche di mercato e indagini sulla qualità dei servizi.
- (4) Soggetti coinvolti nello specifico rapporto assicurativo (contraenti, assicurati, aderenti, pignorari, vincolari), assicuratori, coassicuratori, riassicuratori e organismi associativi /consortili (ANIA, Mefop, Assoprevidenza) nei cui confronti la comunicazione dei dati è funzionale per fornire i servizi sopra indicati e per tutelare i diritti dell'industria assicurativa, organismi istituzionali ed enti pubblici a cui i dati devono essere comunicati per obbligo normativo.

PROPOSTA/POLIZZA GENERICO

Traccia documentale della trattativa

Modulo adeguatezza ex art. 52 Regolamento ISVAP 5/2006

Il presente modulo ha lo scopo di documentare il processo di raccolta di informazioni utili a valutare l'adeguatezza del contratto alle esigenze di copertura assicurativa del Proponente/Contraente.

Proponente / Contraente (Cognome e Nome o Ragione Sociale)

COMUNE DI SONDRIO

Codice Fiscale / Partita IVA

000000095450144

Domicilio (Via, n. civico)

PIAZZA CAMPELLO 1

Comune

SONDRIO

C.A.P. / Provincia

23100 SO

FOGLIO N. _____ DI _____

Numero progressivo	Data	Tipo documento	Annotazioni

Mod. ISVAPQA00 (ISVAPQA00 - DOC 1)

ESEMPLARE PER L'AGENZIA

Agenzia: SONDRIO GARIBALDI

Posizione di riferimento _____

QA00/01

Ed. 07/2007

**POLIZZA DI ASSICURAZIONE
INCENDIO ED ALTRI RISCHI**

Lotto n° 2



La presente polizza è stipulata tra

COMUNE DI SONDRIO

Piazza Campello, 1
23100 – Sondrio.

e

la Spettabile

(di seguito chiamata Società)

Decorrenza ore 24.00 del 31.12.2016
Scadenza ore 24.00 del 31.12.2019

SOMMARIO

SEZIONE 1 DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

- Art.1 Definizioni
- Art.2 Attività e caratteristiche del rischio

SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

- Art.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
- Art.2 Assicurazione presso diversi Assicuratori
- Art.3 Durata del contratto
- Art.4 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
- Art.5 Regolazione del premio
- Art.6 Recesso a seguito di sinistro
- Art.7 Modifiche dell'assicurazione
- Art.8 Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società
- Art.9 Oneri fiscali
- Art.10 Foro competente
- Art.11 Interpretazione del contratto
- Art.12 Ispezione delle cose assicurate
- Art.13 Assicurazione per conto di chi spetta
- Art.14 Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza
- Art.15 Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio
- Art.16 Coassicurazione e delega
- Art.17 Clausola Broker
- Art.18 Rinvio alle norme di legge

SEZIONE 3 RISCHI COPERTI

- Art.1 Incendio e rischi accessori
- Art.2 Spese di demolizione e sgombero
- Art.3 Perdita pigioni
- Art.4 Onorari di architetti, professionisti e consulenti
- Art.5 Spese peritali
- Art.6 Ricorso terzi
- Art.7 Eventi socio-politici
- Art.8 Eventi atmosferici
- Art.9 Inondazioni, alluvioni, allagamenti, frane
- Art.10 Neve, ghiaccio, gelo
- Art.11 Acqua piovana
- Art.12 Acqua condotta – spese di ricerca e riparazione dei danni
- Art.13 Dispersione liquidi
- Art.14 Terremoto
- Art.15 Rottura di vetri e cristalli
- Art.16 Ricostruzione archivi
- Art.17 Fenomeno elettrico
- Art.18 Maggiori costi
- Art.19 Merci in refrigerazione
- Art.20 Differenziale storico-artistico
- Art.21 Opere di fondazione
- Art.22 Danni consequenziali

SEZIONE 4 ESCLUSIONI

- Art.1 Eventi esclusi
- Art.2 Enti esclusi

SEZIONE 5 GESTIONE DEI SINISTRI

- Art.1 Obblighi in caso di sinistro
- Art.2 Esagerazione dolosa del danno
- Art.3 Procedura per la valutazione del danno
- Art.4 Mandato dei periti
- Art.5 Operazioni peritali
- Art.6 Determinazione del danno (Valore a nuovo)
- Art.7 Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale
- Art.8 Leeway clause
- Art.9 Limite massimo di indennizzo
- Art.10 Pagamento dell'indennizzo
- Art.11 Indennizzo separato per ciascuna partita
- Art.12 Rinuncia al diritto di surroga

SEZIONE 6 SOMME ASSICURATE, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO

- Art.1 Partite, somme assicurate e calcolo del premio
- Art.2 Sottolimiti di indennizzo, franchigie e scoperti
- Art.3 Riparto di coassicurazione
- Art.4 Disposizione finale

SEZIONE 1 DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

Art.1 - Definizioni

Assicurazione:	Il contratto di assicurazione
Polizza:	Il documento che prova l'assicurazione;
Contraente:	Il soggetto che stipula l'assicurazione riportato nel frontespizio della presente polizza.
Assicurato:	La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dalla Assicurazione
Società:	L'impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici;
Broker:	La Morganti Insurance Brokers srl quale mandatario incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società.
Premio:	La somma dovuta dal Contraente alla Società.
Rischio:	la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
Sinistro:	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Indennizzo:	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Franchigia:	La parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
Scoperto:	La parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
Massimale per sinistro:	La massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà.
Annualità assicurativa o periodo assicurativo:	Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione.
Cose assicurate:	Beni oggetto di copertura assicurativa: sono detti anche enti assicurati
Danni diretti:	I danni materiali che i beni assicurati subiscono direttamente per effetto di un evento per il quale è prestata l'assicurazione
Danni consequenziali:	Danni alle cose assicurate non provocati direttamente dall'evento assicurato ma subiti in conseguenza dello stesso.
Danni indiretti:	Sospensione di attività o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate
Valore Intero:	Valutazione del danno indennizzabile con l'applicazione del disposto dell'art.1907 del Codice Civile, nei limiti delle Somme Assicurate e con l'applicazione delle franchigie e scoperti riportati alla Sezione 6.
Primo Rischio Assoluto:	Valutazione del danno indennizzabile senza l'applicazione del disposto dell'art.1907 del Codice Civile, nei limiti delle Somme Assicurate e con l'applicazione delle franchigie e scoperti riportati alla Sezione 6.
Fabbricati:	Tutte le costruzioni di proprietà o in locazione, comodato, uso o comunque nelle disponibilità dell'Assicurato complete o in corso di costruzione o ristrutturazione o riparazione, con i relativi fissi ed infissi e, tutte le parti e opere murarie e di finitura che non siano naturale complemento di singole macchine ed apparecchi, opere di fondazione od interrate, camini, cunicoli o gallerie di comunicazione tra i vari corpi di fabbricato, nonché eventuali quote spettanti delle parti comuni in caso di fabbricati in condominio o in comproprietà; impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento e di condizionamento d'aria. S'intendono inclusi nel novero dei fabbricati anche quelli presenti nell'area cimiteriale e degli impianti sportivi. S'intendono altresì compresi nella presente definizione i muri di recinzione in genere. Si intende inoltre compresa la rete fognaria intesa come: Canalizzazioni, condotte, pozzetti, impianti di sollevamento e pompe

	<p>sommerse e non, impianti di depurazione e trattamento delle acque, e quant'altro a completamento e servizio della rete fognaria stessa.</p> <p>Si intende inoltre compresa la pista di pattinaggio su ghiaccio comprensiva dell'intera struttura e relativa attrezzatura utilizzata (pattini, attrezzature varie etc...).</p>
Contenuto:	<p>Macchine, meccanismi, apparecchi impianti (comprese tutte le parti ed opere murarie che ne siano naturale complemento). Si intendono inclusi calcolatori, elaboratori ed impianti di processo o di automazione di processi anche non al servizio di singole macchine ed impianti e relative unità di controllo e manovra ad essi connesse, sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unità periferiche e di trasmissione e ricezione dati, apparecchi audiovisivi, personal computer ed apparecchiature elettroniche in genere, fatto salvo se assicurate con diversa polizza.</p> <p>Sono pure compresi i mezzi di locomozione non iscritti al P.R.A. di proprietà o in uso al Contraente.</p> <p>Con la medesima definizione si intendono inoltre, a titolo esemplificativo e non limitativo, attrezzi, mobili ed arredi, quadri ed oggetti d'arte, raccolte e collezioni in genere ivi comprese quelle a carattere storico, naturalistico ed archeologico, opere di abbellimento ed utilità, macchine d'ufficio, scaffalature, banchi; impianti e strumenti di sollevamento, pesa, trasporto ed imballaggio; impianti portatili di condizionamento o riscaldamento; impianti di illuminazione pubblica a completamento dei fabbricati ed impianti semaforici e di segnalazione in genere; impianti di videosorveglianza all'aperto, merci, derrate alimentari, prodotti farmaceutici registri, cancelleria, valori e quant'altro di simile e tutto quanto in genere è di appartenenza ad uffici tecnici ed amministrativi, a laboratori di prova e di esperienza, a dipendenze in genere, ad attività ricreative, a servizi generali, ad abitazioni e quant'altro non rientri nelle definizioni "Fabbricati".</p>
Rete fognaria:	Canalizzazioni, condotte, pozzetti, impianti di sollevamento e pompe sommerse e non, impianti di depurazione e trattamento delle acque, e quant'altro a completamento e servizio della rete fognaria stessa
Acquedotto:	Impianti di captazione ed adduzione, serbatoi tanto interrati che fuori terra, impianti di depurazione, trattamento e potabilizzazione, pompe sommerse, canalizzazioni, condutture, vasche ed in generale quant'altro a completamento e servizio dell'acquedotto.
Rete di illuminazione pubblica:	Rete di alimentazione interrata e non, pali a sostegno dei corpi illuminanti, corpi illuminanti (proiettori, gruppi ottici, cappe di chiusura, ecc.), centraline, stabilizzatori, centralino di comando e quant'altro a completamento e servizio delle rete stessa.
Valori:	Per "valori" si intendono monete, biglietti di banca, titoli di credito ed in genere qualsiasi carta rappresentante un valore, posti e custoditi nei fabbricati del Contraente o delle ubicazioni assicurate.
Inondazioni e/o alluvioni:	Fuoriuscita di fiumi, canali, laghi, bacini e corsi d'acqua dai loro usuali argini o invasi, con o senza rottura di argini, dighe, barriere e simili.
Terrorismo e sabotaggio:	Per terrorismo e sabotaggio si intende un atto (incluso anche l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione per scopi politici, religiosi o ideologici, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte.
Terremoto:	Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene; ai fini dell'applicazione delle franchigie e/o limiti di indennizzo eventualmente previsti per "Terremoto", si conviene che le scosse registrate

	nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo ad un sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono da considerarsi pertanto "singolo sinistro".
Allagamenti:	Qualsiasi spandimento e/o riversamento di acqua, diverso da inondazioni e/o alluvioni.
Autocombustione:	Combustione spontanea senza sviluppo di fiamma.
Incendio:	Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
Esplosione:	Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
Implosione:	Repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna.
Scoppio:	Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo o del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.
Fenomeno Elettrico:	Si intende per fenomeno elettrico l'alterazione che, per effetto di correnti, sovratensioni, scariche, si manifesta (sotto forma di fusioni, scoppio, abbruciamento, ecc.) negli impianti macchinari, apparecchiatura, circuiti e simili, serventi alla produzione, trasformazioni distribuzione, trasporto di energia elettrica ed alla sua utilizzazione per forza motrici riscaldamento ed illuminazione

Art. 2 – Attività e caratteristiche del rischio

(a titolo esemplificativo ma non limitativo)

A condizione che esista interesse assicurabile o che gravi l'obbligo di assicurare per il Contraente, la presente polizza assicura tutti i beni costituenti l'intero patrimonio mobiliare ed immobiliare, sia di proprietà, che in locazione, conduzione, comodato precario, custodia e deposito, ovvero in uso o detenzione a qualsiasi altro titolo utilizzati direttamente o indirettamente tramite terzi per le attività svolte dalla Contraente salvo solo quanto espressamente escluso.

Qualora una determinata cosa o un determinato oggetto non trovasse precisa assegnazione in una delle partite della presente polizza ovvero tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o l'oggetto verranno attribuiti alla partita "Contenuto".

Sono altresì compresi gli enti di proprietà dei dipendenti trovantisi nell'ambito delle ubicazioni assicurate della Contraente.

Il complesso dei fabbricati è di costruzione e copertura generalmente incombustibile; non si esclude tuttavia l'esistenza di costruzioni, realizzate in tutto o in parte in materiali combustibili. Sono compresi in copertura i capannoni pressostatici, tensostrutture e simili.

Gli enti e/o partite tutti/e oggetto della presente polizza potranno essere ubicati e l'attività potrà essere svolta ovunque nell'ambito della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino, dello Stato Città del Vaticano attraverso ubicazioni od organizzazioni proprie e/o di terzi, gestite in proprio e/o da terzi.

Il contenuto si intende garantito anche se posto all'aperto e/o a bordo di automezzi per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico, nonché durante il temporaneo stazionamento in attesa dell'inizio del viaggio o delle operazioni di scarico.

Sono altresì inclusi i danni ai beni assicurati durante e/o a causa di loro movimentazione all'interno di aree private.

SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C.

Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo del Contraente.

Il Contraente e l'Assicurato sono esentati da qualsiasi obbligo di dichiarare i danni che avessero colpito le polizze da loro sottoscritte a copertura dei medesimi rischi precedentemente la stipulazione della presente polizza di assicurazione.

Art. 2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori

Si conviene tra le Parti che qualora si rivelasse che per gli stessi enti oggetto del presente contratto esistono o venissero in seguito stipulate altre polizze direttamente dal Contraente o da terzi che ne abbiano avuto interesse, gli eventuali danni denunciati dall'Assicurato a valere sulla presente polizza saranno liquidati ed indennizzati dalla Società direttamente all'Assicurato medesimo, a prescindere dall'esistenza di altri contratti assicurativi, fermo per la Società ogni altro diritto derivante a norma di legge (art. 1910 C.C.).

Si esonera il Contraente dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto; l'Assicurato ha l'obbligo di farlo in caso di sinistro, se ne è a conoscenza.

Art. 3 - Durata del contratto

Il contratto ha la durata di anni 3 (tre), con effetto alle ore 24.00 del 31.12.2016 e scadenza alle ore 24.00 del 31.12.2019 e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo. Tuttavia al Contraente è concessa la facoltà di rescindere il contratto ad ogni scadenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi tre mesi prima della suddetta scadenza.

E' inoltre facoltà del Contraente, con preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la scadenza, richiedere alla Società una proroga temporanea della presente assicurazione, finalizzata all'espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d'ora a prorogare in tal caso l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo di 180 giorni decorrenti dalla scadenza.

Art. 4 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza

L'Assicurato è tenuto a pagare, presso la Società o al Broker al quale è assegnata la polizza, alle rispettive scadenze il premio stabilito nella polizza medesima.

A parziale deroga di quanto disposto dall'art. 1901 c.c. le garanzie saranno valide anche se il premio anticipato relativo sia stato corrisposto entro 60 giorni successivi alla data di decorrenza della suddetta polizza.

Se il Contraente non paga il premio entro il termine di 60 giorni dalla rispettiva data di scadenza, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del giorno in cui è pervenuta la comunicazione scritta da parte della Società e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Il termine di mora di cui sopra, in deroga all'art 1901 c.c., vale anche per le scadenze delle rate successive ed inoltre qualora il Contraente si avvalga della facoltà di ripetizione del servizio o proroga.

Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.
Inoltre il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.
Il rischio dovrà essere messo in copertura dalla Compagnia aggiudicataria dalle ore 24:00 del 31.12.2016.

Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla L.n. 136/2010

- a) La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.
- b) Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.
- c) L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.
- d) Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

Art. 5 – Regolazione del premio

In relazione alle variazioni, attive e passive, previste dall'Art.8 della Sezione 5 della presente polizza, le somme assicurate con la presente polizza sono soggette ad adeguamento alla fine di ogni periodo assicurativo annuale nella seguente misura:

- a) per gli enti di nuova acquisizione o alienati dal Contraente, questi comunicherà, entro 90 giorni dalla scadenza di ciascun periodo assicurativo, la loro valutazione. La Società, sulla base dei dati disponibili, provvederà alla regolazione del premio per le variazioni intervenute durante il periodo assicurativo trascorso come segue:
 - sui saldi dei valori in aumento verrà calcolato il 50% del premio annuo che il Contraente è tenuto a corrispondere;
 - sui saldi in riduzione la Società si impegna a rimborsare il 50% del premio per l'annualità in corso.
- b) per gli enti acquisiti temporaneamente dal Contraente durante il periodo assicurativo, il Contraente comunicherà il valore di detti enti ed il periodo effettivo di detenzione degli stessi. Sulla base dei dati forniti, la Società provvederà a computare il premio dovuto dall'Assicurato che questi corrisponderà unitamente alla regolazione di cui al punto a) del presente articolo.

Contestualmente la Società provvederà ad adeguare il premio di rinnovo sulla base delle variazioni intervenute nei valori delle singole partite computando le differenze attive o passive sulla base del 100% del premio annuo per singola partita.

Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 30 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice, ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società.

Le differenze passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 30 giorni successivi al ricevimento da parte della Società dell'apposita appendice, ritenuta corretta di regolazione emessa dalla stessa e sottoscritta dal Contraente.

Art. 6 - Recesso a seguito di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, la Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 180 (centottanta) giorni da darsi con lettera raccomandata. Il computo dei 180 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata da parte del Contraente. In ambedue i casi di recesso la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso.

Art. 7 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto.

Art. 8 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo certo (telex o simili), comprese le e-mail indirizzate alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

Art. 9 - Oneri fiscali

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 10 - Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.

Art. 11 - Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Art. 12 - Ispezione delle cose assicurate

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Art. 13 - Assicurazione per conto di chi spetta

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro però, i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente. L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.

Si conviene tra le parti che, in caso di sinistro che colpisca beni sia di terzi che del Contraente, su richiesta di quest'ultimo si procederà alla liquidazione separata per ciascun avente diritto.

A tale scopo i Periti e gli incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascun reclamante un atto di liquidazione, La Società effettuerà il pagamento del danno, fermo quant'altro previsto dalla presente polizza, a ciascun avente diritto.

Art. 14 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti e con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

E' data tuttavia facoltà al Contraente di richiedere il subentro dell'Assicurato in tutti gli atti necessari alla gestione e liquidazione del sinistro. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per il Contraente, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

Art. 15 - Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio

La Società alle scadenze annuali, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- a) sinistri denunciati;
- b) sinistri riservati (con indicazione dell'importo riservato);
- c) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- d) sinistri senza seguito;
- e) sinistri respinti.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

Art. 16 - Coassicurazione e delega

L'assicurazione è ripartita per quota tra le Società indicate nel riparto allegato.

Resta confermato che in caso di sinistro ognuna delle coassicuratrici concorrerà al pagamento dell'indennizzo in proporzione alla quota da essa assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

La Spettabile _____ all'uopo designata Coassicuratrice Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nel riparto a firmare gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto.

Pertanto, le comunicazioni inerenti alla polizza (ivi comprese le comunicazioni relative al recesso ed alla disdetta) devono trasmettersi dall'una all'altra parte solo per il tramite della Spettabile _____ la cui firma in calce di eventuali futuri atti impegnerà che le Coassicuratrici che in forza della presente clausola ne conferiscono mandato.

Nel caso in cui il presente contratto sia aggiudicato ad associazione temporanea impresa costituitasi in termini di legge, si deroga totalmente al disposto dell'art. 1911 C.C., essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del contraente aggiudicatore.

La delega assicurativa è assunta dalla Compagnia indicata dal raggruppamento di imprese quale mandataria. Non è consentita l'associazione anche in partecipazione od il raggruppamento temporaneo d'impresa concomitante o successivo all'aggiudicazione della gara.

Art. 17 - Clausola Broker

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla società di brokeraggio assicurativo Morganti Insurance Brokers srl in qualità di broker ai sensi dell'art. 109 del DLgs 209/2005.

La Società riconosce, pertanto, che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del Broker e tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto dell'Assicurato dalla Morganti Insurance Brokers srl.

Art. 18 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

SEZIONE 3 RISCHI COPERTI

Art. 1 – Incendio e rischi accessori

La Società si obbliga a indennizzare l'Assicurato dei costi necessari a ricostruire, riparare o sostituire gli enti assicurati distrutti o danneggiati da:

- a) Incendio, fulmine, scoppio od esplosione non causati da ordigni esplosivi. Qualora tuttavia l'ordigno esplosivo fosse un residuo bellico la cui esistenza non fosse conosciuta dall'Assicurato o dal Contraente, si conviene che i danni provocati dalla sua esplosione si intendono ricompresi in garanzia.
- b) Caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate (esclusi ordigni esplosivi), oggetti orbitanti, meteoriti.
- c) Acqua condotta e liquidi condotti in genere a seguito di guasto, intasamento, traboccamento, rottura accidentale di pluviali, grondaie, impianti idrici, igienici, tecnici di riscaldamento e condizionamento, e simili, al servizio di fabbricati e/o delle attività descritte in polizza.
- d) Rigurgito acque di scarico e fognature.
- e) Implosione.
- f) Bang sonico determinato dal superamento, da parte di aeromobili, del muro del suono;
- g) Urto di veicoli stradali non appartenenti all'Assicurato né al suo servizio, in transito, sosta o fermata sulla pubblica via od in aree private di proprietà dell'Assicurato o di terzi.
- h) Fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso verificatosi negli impianti per la produzione di calore facenti parte degli enti medesimi, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini.
- i) Rovina d'ascensori e montacarichi, compresi i danni agli stessi, a seguito di rottura accidentale dei relativi congegni.

La Società indennizza altresì:

- j) I danni causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori, derivanti da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancata od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi purché conseguenti agli eventi di cui sopra che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 40 m da esse.
- k) I guasti arrecati per ordine dell'Autorità o prodotti dal Contraente e/o dall'Assicurato, dai dipendenti degli stessi o da Terzi allo scopo di impedire od arrestare qualsiasi evento dannoso coperto dalla presente polizza.

Art. 2 – Spese di demolizione e sgombero

La Società, senza applicazione della regola proporzionale e fino alla concorrenza del 20% dell'importo pagabile a termini di polizza nonché dell'ulteriore limite di indennizzo, stabilito nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro", indennizza:

- a) Le spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare, distruggere, trasportare e scaricare al più vicino scarico disponibile e/o autorizzato i residui del sinistro, inclusi i costi di smaltimento degli stessi;
- b) Le spese necessarie per rimuovere, trasportare, conservare e ricollocare macchinario, attrezzature e arredamento (inclusi i costi per demolire fabbricati o loro parti illese o per smontare macchinari e/o attrezzature illese) qualora tali operazioni fossero indispensabili per eseguire le riparazioni di enti danneggiati in conseguenza di un sinistro indennizzabile a termini di polizza.
- c) Le spese sostenute per la rimozione e smaltimento di terreni, acque od altri materiali e cose non assicurate con la presente polizza, effettuati a seguito di sinistro indennizzabile ai termini della presente polizza per ordine dell'Autorità o motivi di igiene e sicurezza.

È fatto salvo quanto previsto dall'Art. 1914 C.C. circa il risarcimento delle spese di salvataggio.

Art. 3 – Perdita pigioni

Se i fabbricati assicurati sono colpiti da sinistro non escluso a termini della presente polizza, la Società rifonderà all'Assicurato, fino a concorrenza del massimale stabilito nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Perdita pigioni" e senza applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 1907 c.c., anche quella parte di pigione che egli non potesse percepire per i locali regolarmente affittati e rimasti danneggiati e ciò per il tempo necessario per il loro ripristino, ma non oltre il limite di 12 mesi

Per i locali regolarmente affittati, si intendono anche quelli occupati dall'Assicurato-Proprietario che vengono compresi in garanzia per l'importo della pigione presunta ad essi relativa.

La garanzia sarà prestata con i limiti, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Perdita pigioni".

Art. 4 – Onorari di architetti, professionisti e consulenti

La Società, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, corrisponderà all'Assicurato, in eccesso a quanto indennizzabile in base all'Art.6 Sezione 5 della presente polizza, gli onorari degli architetti, ispettori, ingegneri e consulenti per stime, piante, descrizioni, misurazioni, offerte ed ispezioni necessariamente sostenute per reintegrare la perdita subita, ma non i diritti (competenze) per la preparazione di qualsiasi reclamo a tale riguardo, che si intendono invece rientranti nella clausola "Spese Peritali".

La garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Onorari di architetti, professionisti e consulenti".

Art. 5 – Spese peritali

Si conviene tra le Parti che la Società rimborserà all'Assicurato le spese e/o onorari di competenza da quest'ultimo sostenute per il perito di parte e/o consulenti in genere scelti e nominati conformemente all'Art.3 della Sezione 5, nonché la quota parte relativa al terzo perito, in caso di perizia collegiale.

La garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Spese peritali".

Art. 6 – Ricorso terzi

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nel limite del massimale convenuto riportato nell'apposita scheda della Sezione 6 e senza applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 1907 .c.c., di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi di legge per i danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini della presente polizza.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito per questa garanzia "Ricorso terzi" e sino alla concorrenza del 20% del massimale stesso.

L'assicurazione non comprende i danni a cose che il Contraente e/o l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di Lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà e, se richiesta, il dovere di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

La presente garanzia sarà valida ovunque si svolgano attività inerenti all'Assicurato e/o ovunque esista un interesse dell'Assicurato stesso.

Art. 7 – Eventi socio-politici

La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei costi necessari per ricostruire o riparare o sostituire gli enti assicurati distrutti o danneggiati dai seguenti eventi: scioperi, tumulti popolari e sommosse, atti vandalici e dolosi, terrorismo e sabotaggio.

La Società risponde:

- a) Dei danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati da incendio, esplosione e scoppio, causati da persone (dipendenti o non dell'Assicurato) che prendano parte a scioperi, tumulti popolari o sommosse o che perpetrino,

- individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi compresi quelli di terrorismo o sabotaggio.
- b) Degli altri danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati e causati da persone (dipendenti o non dell'Assicurato) che prendano parte a scioperi, tumulti popolari o sommosse e che perpetrino, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi compresi quelli di terrorismo e sabotaggio.

Qualora le persone di cui sopra occupino i fabbricati per oltre 15 giorni consecutivi, la Società non indennizzerà i danni di cui al presente punto b) anche se verificatisi durante il suddetto periodo a meno che l'Assicurato non si sia adoperato presso le Autorità Competenti per ottenere lo sgombero dei fabbricati.

La Società indennizza altresì i danni causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori quando gli eventi stessi abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 40 m. da esse nonché i danni causati da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica o da mancata od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento, condizionamento o di refrigerazione purché conseguenti ad evento indennizzabile in base al presente Art.7.

La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Eventi socio-politici".

Art. 8 – Eventi atmosferici

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da uragani, bufere, tempeste, grandine e trombe d'aria, nubifragi e simili manifestazioni atmosferiche in genere, compresi i danni da urto di cose trasportate, sollevate o crollate per effetto di uno degli eventi per i quali è prestata la presente garanzia.

La Società risponde dei danni di bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati sempreché siano stati arrecati dalla caduta di pioggia, neve o grandine attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti od ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui alla presente estensione.

La Società non risponde dei danni subiti da:

- enti all'aperto non per naturale destinazione.

La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Eventi atmosferici".

Art. 9 – Inondazioni, alluvioni, allagamenti, frane

La Società risponde dei danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati da inondazioni, alluvioni, allagamenti e frane in genere, compresi fango e/o corpi trasportati, traboccamenti, rigurgiti (compreso il rigurgito delle acque piovane) o rotture di fognature, anche se tali eventi siano causati da terremoto e/o frana e/o eruzioni e/o simili.

La Società non risponde dei danni:

- a) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione, alluvione o allagamento sugli enti assicurati;
- b) a enti mobili all'aperto;

La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Inondazioni, alluvioni, allagamenti, frane".

Art. 10 – Neve, ghiaccio, gelo

La Società risponde dei danni subiti dalle cose assicurate in conseguenza di:

- a) crollo totale o parziale o lesioni di fabbricati, opere murarie o costruzioni in genere, causati dal peso della neve, nevischio, ghiaccio o grandine, compresi i danni a fabbricati, opere murarie, contenuto e costruzioni medesime;
- b) caduta di oggetti, strutture o loro parti, alberi, rami causata dal peso della neve, nevischio, ghiaccio o grandine;
- c) infiltrazioni, all'interno dei fabbricati, di neve, nevischio, ghiaccio, grandine ed acqua, penetrati attraverso lesioni, brecce, rotture o fenditure, causate dai fenomeni atmosferici anzidetti;
- d) gelo che provochi la rottura di impianti idrici, igienici, tecnologici e di tubazioni in genere, al servizio dei fabbricati e/o attività descritti/a in polizza, purché l'attività svolta in tali fabbricati non sia stata sospesa per più di 72 ore antecedentemente al sinistro.

La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Neve, ghiaccio, gelo".

Art. 11 – Acqua piovana

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da acqua piovana. Sono compresi i danni conseguenti ad infiltrazione e congelamento nelle coibentazioni interne. Sono tuttavia esclusi dall'assicurazione:

- a) i danni che si verificassero ai fabbricati e/o loro contenuto a seguito di infiltrazioni di acqua dal terreno, da gelo e da crollo per accumulo di neve, nonché da acqua penetrata attraverso finestre o lucernari lasciati aperti;
- b) i danni causati da fuoriuscita di acqua dagli argini di corsi naturali od artificiali, da laghi, bacini, dighe anche se derivanti da acqua piovana;
- c) i danni indiretti o di inattività di qualsiasi genere e specie;
- d) i danni a cose poste a meno di 12 centimetri dal livello dei pavimenti dei locali.

La presente garanzia è regolata dalle norme della presente polizza se non contrastanti con quanto sopra.

La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Acqua piovana".

Art. 12 – Acqua condotta – spese di ricerca e riparazione dei danni

La Società, in caso di danno arrecato dalla fuoriuscita di acqua condotta e liquidi in genere prevista all'Art.1, lettera c) della presente sezione, nonché di gas indennizza:

- a) le spese sostenute per riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi che hanno dato origine alla fuoriuscita;
- b) le spese necessariamente sostenute per la demolizione o il ripristino di parti del fabbricato assicurato, ai fini della ricerca e riparazione del guasto.

La Società non risponde dei danni derivanti da umidità, stillicidio, insalubrità dei locali.

La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Spese ricerca e riparazione guasti acqua condotta".

Art. 13 – Dispersione liquidi

La Società risponde dei danni materiali e diretti alle cose assicurate da fuoriuscita di liquidi e fluidi di qualsiasi natura a causa di guasto o rottura accidentale di condutture o serbatoi, fissi o mobili, anche se di proprietà di terzi. S'intende equiparato alla dispersione di liquidi anche l'accidentale colaggio e fuoriuscita dei fluidi.

La Società non risponde dei danni:

- a) verificatisi in occasione di installazioni o riparazioni, collaudi, prove o modifiche delle condutture e dei serbatoi;
- b) a merci poste a meno di 12 cm. sul livello del pavimento o del suolo.

Art. 14 – Terremoto

Premesso che, agli effetti della presente estensione di garanzia, la descrizione del rischio, le somme assicurate con le singole partite, le definizioni, le disposizioni e le condizioni tutte previste dal presente capitolato, s'intendono richiamate e confermate, salvo quanto di seguito espressamente derogato, la Società risponde dei danni materiali e diretti - compresi quelli di incendio, esplosione e scoppio - subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto.

Ai soli effetti della presente estensione di garanzia, la Società non risponde dei danni:

- a) causati da esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;
- b) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sugli enti assicurati;
- c) di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- d) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati.

Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro sono assicurate nell'ambito della somma assicurata a questo titolo specificata nell'apposita scheda della Sezione 9 sotto la voce "Demolizione e sgombero".

La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Terremoto".

Art. 15 – Rottura di vetri e cristalli

La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti di rottura di vetri e cristalli facenti parte di vetrine, porte, finestre, tavoli ecc. all'interno o all'esterno dei fabbricati, qualunque ne sia la causa, salvo quanto escluso all'art.1 Sezione 4.

La garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Rottura vetri e cristalli".

Art. 16 – Ricostruzione archivi

La Società risponde fino alla concorrenza della somma assicurata a questo titolo e senza applicazione del disposto dell'art.1907 C.C. del costo del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche, ivi comprese le spese di ricerca e di trasferta, sostenuti per la ricostruzione degli archivi anche se su supporti magnetici, distrutti o danneggiati a seguito di un evento indennizzabile dalla presente polizza.

E' escluso qualsiasi riferimento a valore d'affezione, artistico o scientifico.

Art. 17 – Fenomeno elettrico

La Società si obbliga ad indennizzare i danni alle macchine, apparecchi, impianti e circuiti elettrici ed elettronici, per effetto di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati.

Sono esclusi dall'assicurazione:

- a) lampade, valvole termoioniche, resistenze elettriche scoperte;
- b) i danni dovuti alla mancanza della manutenzione prescritta dal costruttore delle apparecchiature.

L'assicurazione è prestata senza applicazione dell'art.1907 C.C. fino alla concorrenza della somma e con franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Fenomeno elettrico".

Art. 18 – Maggiori costi

In caso di danno ai fabbricati e/o al contenuto per eventi coperti dalla polizza, ove l'Assicurato dovesse mantenere in funzione servizi di pubblica utilità che si svolgano nel luogo colpito dal sinistro, la Società si obbliga a indennizzare le spese aggiuntive e/o straordinarie sostenute, quali, a titolo esemplificativo e non limitativo:

- affitto di locali;
- installazione temporanee di telefono, telex, ecc.;
- noleggio attrezzature;
- trasporto dipendenti.

L'assicurazione è prestata senza applicazione dell'art.1907 del Codice Civile e fino alla concorrenza dell'importo indicato nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Maggiori costi".

Art. 19 – Merci in refrigerazione

La Società risponde dei danni subiti da merci in refrigerazione a causa di:

- a) mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo;
- b) fuoriuscita del liquido refrigerante.

Conseguenti a:

1. qualsiasi evento garantito nella presente polizza;
2. accidentale verificarsi di guasti o rotture dell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua o di produzione e distribuzione dell'energia elettrica direttamente pertinenti l'impianto stesso.

La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Merci in refrigerazione".

Art. 20 – Differenziale storico-artistico

Nella somma assicurata alla partita "Fabbricati", la Società presta la propria garanzia anche per i maggiori danni che gli enti assicurati con particolari qualità storico-artistiche possono subire a seguito di sinistro indennizzabile e che eccedono le normali spese di ricostruzione e/o ripristino di carattere funzionale previste dall'art.6 della Sezione 5 della presente polizza.

A titolo esemplificativo e non limitativo, tali danni possono riguardare affreschi, bassorilievi, ornamenti murari, monumenti, mosaici, soluzioni architettoniche e possono consistere nelle spese di ripristino e/o restauro (costi dei materiali, spese competenze degli artigiani e/o artisti) oppure nelle spese per opere di abbellimento diverse da quelle

preesistenti purché non ne derivi aggravio per la Società, nonché nella perdita economica subita dall'Assicurato per la distruzione totale o parziale del manufatto storico e/o artistico.

La garanzia sarà prestata a Primo Rischio Assoluto, e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui all'Art.1907 del Codice Civile, con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Differenziale storico/artistico".

In caso di difforme valutazione circa l'opportunità e l'entità delle spese di ripristino e/o restauro, nonché in merito alla perdita economica dell'Assicurato per la distruzione totale o parziale, le Parti convengono fin d'ora di rimettersi al parere della Sovrintendenza ai beni storici e culturali competente per territorio ove si colloca l'ente danneggiato, cui verrà dato formale incarico di perito comune.

Art. 21 – Opere di fondazione

La Società risponde, in aggiunta all'indennizzo calcolato sulla base del disposto dell'Art.6 Sezione 5 della presente polizza, delle spese necessarie per l'integrale costruzione a nuovo delle opere di fondazione rimaste illese dopo un danno indennizzabile a termini della presente polizza ma non utilizzabili, parzialmente o totalmente a seguito di:

- mutati criteri costruttivi suggeriti dalla tecnica o dalle necessità dell'Assicurato;
- leggi, regolamenti e ordinanze statali o locali che regolino la costruzione o riparazione dei fabbricati;

anche nel caso di ricostruzione su altra area del territorio nazionale.

La presente garanzia é prestata senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'Art.1907 del Codice Civile con i limiti, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Opere di fondazione".

Art. 22 – Danni consequenziali

La Società risponde dei danni materiali ai beni assicurati non cagionati direttamente dagli eventi per i quali è prestata l'assicurazione, ma subiti in "conseguenza" di questi eventi.

SEZIONE 4 ESCLUSIONI

Art. 1 – Eventi esclusi

La Società non è obbligata unicamente (anche in deroga all'Art. 1912 c.c.) a indennizzare i danni causati da:

1. atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, di provvedimenti di qualsiasi governo od Autorità anche locale, di diritto o di fatto.
Si precisa che non sono considerati "atti di guerra od insurrezione" le azioni di organizzazioni terroristiche e/o politiche anche se inquisite per insurrezione armata contro i poteri costituiti o simili imputazioni;
2. esplosioni o da emanazioni di calore o da radiazioni provocate da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.
3. dolo del Contraente e dell'Assicurato; la colpa grave dei predetti invece, non pregiudica l'indennizzabilità di eventuali sinistri;
4. danni indiretti di qualsiasi natura tranne quanto previsto espressamente incluso in garanzia nella presente polizza
5. messa in esecuzione di ordinanze delle Autorità o di leggi che regolino la costruzione, ricostruzione o demolizione dei fabbricati assicurati, ad eccezione di quanto previsto dalla garanzia "spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro".
6. alle sole parti usurate, corrose o difettose, degli apparecchi e degli impianti nei quali si sia verificato uno scoppio.
7. furto, smarrimento, rapina, saccheggio od imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione.

Art. 2 – Enti esclusi

La Società non è obbligata unicamente ad indennizzare danni subiti da:

1. Gioielli, pietre e metalli preziosi (se non per uso industriale);
2. Strade e pavimentazioni esterne ai fabbricati assicurati, tranne quelle insistenti sulla stessa area funzionale ed agli stessi asservite;
3. Enti all'aperto non per naturale destinazione o per movimentazione e trasporto nell'ambito delle ubicazioni assicurate.

SEZIONE 5 GESTIONE DEI SINISTRI

Art. 1 – Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente deve:

- a) fare quanto gli è possibile per diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società ai termini dell'art. 1914 del Codice Civile;
- b) entro quindici giorni da quando ne ha avuto conoscenza darne avviso scritto alla Società.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C.

Il Contraente deve altresì:

- c) per i sinistri di origine presumibilmente dolosa, fare dichiarazione scritta alla Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, fornendo gli elementi di cui dispone;
- d) conservare fino al verbale di accertamento del danno, le tracce e i residui del sinistro e gli indizi del reato eventualmente commesso senza avere in nessun caso, per tale titolo, diritto di indennità;
- e) predisporre, con i tempi necessari, un elenco dei danni subiti con riferimento, alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche; la Società dichiara di accettare, quale prova dei beni danneggiati o distrutti, la documentazione contabile e/o altre scritture che il Contraente o l'Assicurato sarà in grado di esibire, o in luogo, dichiarazioni testimoniali.

Fermo restando quanto stabilito dalla presente norma, è concesso al Contraente stesso di modificare, dopo aver denunciato il sinistro alla Società, lo stato delle cose nella misura necessaria per la ripresa dell'attività.

Inoltre, trascorsi 10 giorni dalla denuncia, se il perito della Società non è intervenuto, il Contraente ha facoltà di prendere tutte le misure del caso.

Art. 2 – Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 3 – Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Società, o da un perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata; oppure, a richiesta da una delle parti ;
- b) fra due periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due periti dovranno nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle parti non dovesse provvedere alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordassero sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito, mentre quelle del terzo sono ripartite a metà, fatto salvo tuttavia quanto previsto all'Art.5 della Sezione 3 della presente polizza.

Art. 4 – Mandato dei periti

I periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura causa, e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'Art.1 della presente Sezione.

- c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'Art.6 della presente Sezione.
- c) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'Art.3 - lettera b) della presente Sezione, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

I risultati delle operazioni di cui alle lettere c) e d) sono obbligatori per la parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza nonchè violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità di legge.

Art. 5 - Operazioni peritali

Si conviene che, in caso di sinistro che colpisca uno o più reparti o ubicazioni, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività, anche se ridotta, svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti o delle ubicazioni danneggiate.

Art. 6 – Determinazione del danno (Valore a nuovo)

Si conviene tra le parti che, in caso di danno, totale o parziale causato da eventi previsti dalla presente polizza, l'indennizzo verrà calcolato in base al costo di "ricostruzione e rimpiazzo a nuovo" delle cose distrutte o danneggiate, determinato come segue:

- a) in caso di distruzione:
 - per i fabbricati il costo di ricostruzione a nuovo (escluso il valore dell'area);
 - per la rete fognaria, l'acquedotto e la rete di illuminazione pubblica oltre che il costo di ricostruzione a nuovo s'intendono comprese anche le spese sostenute per scavi, sterri e reinterri;
 - per i beni mobili il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali;
 - per le opere d'arte l'indennizzo verrà effettuato in base al valore di mercato al momento del sinistro, con i limiti di indennizzo specificati all'Art.2 della Sezione 6.
- b) in caso di danno parziale:
 - il costo integrale di riparazione, ripristino e restauro degli enti danneggiati.

Si precisa altresì che nella liquidazione del danno verranno osservati i seguenti criteri:

- c) relativamente a macchinari, impianti, attrezzature ed arredi, ecc., resta convenuto che quando il mercato non offrisse la possibilità di rimpiazzare una macchina, un apparecchio, un impianto od un attrezzo con un altro identico si stimerà il valore di rimpiazzo in base alla cosa più affine per equivalenza di prestazioni nelle stesse condizioni di impiego e destinazione, con opportuni correttivi se la cosa affine dia rendimento economico e prestazioni maggiori.
- d) la Società indennizza altresì le spese necessarie per il controllo ed il collaudo e relative prove di idoneità di enti assicurati anche se non direttamente danneggiati, a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza.
- e) qualora l'Assicurato non intendesse fare eseguire le operazioni di "ricostruzione e rimpiazzo" o le riparazioni ed i restauri, la Società provvederà all'indennizzo dei danni sofferti, in quanto liquidabili, ai sensi del presente articolo nei limiti del disposto del primo comma dell'art.1908 C.C..
- f) per i danni derivanti dalla perdita di pigioni l'ammontare del danno si stabilisce determinando il tempo strettamente necessario per il ripristino dei locali danneggiati fermo quanto previsto all'Art.3 Sezione 3 della presente polizza.
- g) per i danni alle merci si stima il valore di acquisto al momento del sinistro.
- h) per i danni agli archivi si stima il costo del materiale su cui vengono riportate informazioni nonchè il costo di ricostruzione delle informazioni
- i) per le opere d'arte parzialmente danneggiate l'indennizzo comprenderà oltre alle spese di ripristino anche l'eventuale deprezzamento nel limite del 25% del valore stimato dell'opera e comunque non oltre il massimo esborso per singola opera specificato all'Art.2 della Sezione 6.

- j) se per la ricostruzione o il ripristino dei fabbricati l'Assicurato dovrà rispettare le "Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche" vigenti al momento del sinistro e se la Contraente ha assicurato nel valore il costo per le suddette norme, si conviene che l'indennizzo sarà comprensivo di tali costi, restando comunque convenuto che tale condizione non si applicherà per i fabbricati non rispondenti alle "Norme tecniche per le costruzioni nelle zone sismiche" in vigore all'epoca della realizzazione degli stessi.

L'indennizzo sarà pari all'importo del danno come stimato ai punti a) usque j) che precedono oltre alle spese di salvataggio, alle spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro, ed alle spese tutte indennizzabili a termini di polizza, mentre verrà portato in deduzione l'eventuale valore di recupero dei residui.

Si conviene che, qualora il valore assicurato di una o più partite colpite da sinistro, prese ciascuna separatamente, risultasse inferiore ai valori stimati secondo quanto stabilito al presente articolo, punti a) usque j), è consentito aggiungere nel computo dei valori assicurati di tali partite deficitarie le eventuali eccedenze rilevate sulle rimanenti partite colpite o non da sinistro.

Art. 7 – Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale

Se dalle stime fatte con le norme dell'articolo precedente risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto tra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.

Se, in caso di sinistro, venisse accertata per una o più partite prese ciascuna separatamente, un'assicurazione parziale, non si applicherà il disposto del precedente comma, purché la differenza tra il valore stimato secondo quanto previsto all'Art.6 della presente Sezione e la somma assicurata con la presente polizza non superi il 20% di quest'ultima; per le partite ove tale percentuale risultasse superata il disposto del precedente comma resta integralmente operante per l'eccedenza del predetto 20% fermo in ogni caso che, per ciascuna partita, l'indennizzo non potrà superare la somma assicurata.

Non si farà luogo in alcun caso all'applicazione della regola proporzionale di cui al primo comma del presente articolo per sinistri nei quali l'indennizzo non superi la somma di € 15.000,00

Art. 8 – Leeway Clause

Premesso che si conviene tra le parti che:

- a) agli effetti della determinazione degli enti assicurati, rientrano immediatamente nella garanzia di cui alla presente polizza gli enti in possesso, godimento, uso e, comunque, in disponibilità del Contraente dopo l'emissione della polizza; la garanzia decorrerà dalla data del titolo relativo o, comunque, da quella della presa in consegna, se anteriore alla precedente.
- b) si intenderanno automaticamente esclusi dalla garanzia gli enti alienati con effetto dalla data del titolo relativo, o comunque, da quella della consegna, se posteriore alla precedente.
- c) varrà in ogni caso la data della consegna per le ipotesi di restituzione di enti che il Contraente detenesse in godimento od uso a qualsiasi titolo. Si precisa che la copertura assicurativa non subirà interruzioni o sospensioni nelle ipotesi in cui il Contraente consegni i beni (mobili od immobili) in sua disponibilità ad imprese per l'esecuzione di lavori di qualsiasi genere oppure a terzi in uso a qualsiasi titolo.
- d) A comprovare quanto sopra faranno esclusivamente fede, rimossa fin d'ora al riguardo ogni riserva od eccezione, le evidenze amministrative dell'Assicurato.

La Società accetta come esatti i valori assicurati risultanti dalla documentazione interna del Contraente e/o dell'Assicurato.

La Società, fermo restando che non si tratta di "stima accettata" (ex art.1908 C.C.) e che vale quindi in caso di sinistro il principio indennitario, non applicherà la regola proporzionale di cui all'art.1907 C.C. sempreché l'Assicurato non abbia rinunciato, nel corso del contratto, alle variazioni di capitale e di premio previste dall'Art.5 Sezione 2 della presente polizza.

Ove però risultasse che al momento del sinistro il valore delle cose assicurate, considerando le partite di polizza separatamente, eccedeva la somma assicurata di oltre il 30%, si applicherà il disposto dell'art.1907 C.C. limitatamente all'importo in eccesso a detta percentuale.

Se tale percentuale del 30% non risulterà superata non si farà luogo all'applicazione del disposto dell'Art.1907 C.C..

Resta inteso che il massimo indennizzo sarà pari alla somma assicurata maggiorata fino alla concorrenza del 30% (leeway), oltre alle spese sostenute ai sensi dell'art.1914 C.C. ed alle altre spese indennizzabili ai sensi di polizza.

Ove risultasse che la somma assicurata per una partita eccedeva il valore della partita stessa, tale eccedenza sarà computata a favore delle partite la cui somma assicurata fosse invece inferiore al valore effettivo. L'eventuale onere relativo all'accertamento è in capo alla Società.

Art. 9- Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Art. 10 – Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, purché non sia stata fatta opposizione. In caso di opposizione promossa dalla Società, l'Assicurato avrà comunque il diritto, nei termini di cui sopra, alla liquidazione parziale dell'importo pari alla minore somma proposta dall'opponente, salvi e impregiudicati i reciproci diritti e obblighi tutti derivanti dall'opposizione stessa.

Art. 11 – Indennizzo separato per ciascuna partita

Si conviene fra le Parti che, in caso di sinistro, dietro richiesta del Contraente, sarà applicato tutto quanto previsto dall'Art.9 della presente Sezione a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata, come se, per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta.

A tale scopo i Periti incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascuna partita un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia.

I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennità per il sinistro.

Art. 12 - Rinuncia all'azione di surroga

A parziale deroga dell'art.1916 del C.C. la Società rinuncia all'azione di surroga nei confronti dei dipendenti, utenti, fornitori e collaboratori in genere (compresi i volontari) del Contraente e/o dell'Assicurato, nonché nei confronti di associazioni, patronati ed Enti in genere senza scopo di lucro che possano collaborare con il Contraente per le Sue attività od utilizzare a qualsiasi titolo Suoi locali, attrezzature od altri beni garantiti dalla presente polizza, salvo sempre il caso di dolo.

SEZIONE 6 SOMME ASSICURATE, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO

Art. 1 – Partite, somme assicurate e calcolo del premio

Partita	Enti Assicurati	Somme Assicurate in Euro	Tasso Lordo ‰	Premio Lordo Annuo
1	Fabbricati	€ 146.617.907,87		€
2	Contenuto	€ 15.054.592,75		€
3	Ricorso terzi	€ 5.000.000,00		€
4	Ricostruzione archivi	€ 100.000,00		€
5	Spese di demolizione e sgombero	€ 1.000.000,00		€
Totale		€ 167.772.500,62		€

Scomposizione del premio

Premio annuo imponibile	€
Imposte	€
TOTALE	€

NB:

SCHEMA DA NON COMPLETARE:

L' OFFERTA VA COMPLETATA UTILIZZANDO ESCLUSIVAMENTE IL MODELLO ALLEGATO C2 – OFFERTA ECONOMICA, OPPURE 2/ASS OFFERTA ECONOMICA IN CASO DI RTI/CONSORZI.

Art. 2 – Sottolimiti d'indennizzo, franchigie e scoperti

Si conviene che per le singole garanzie sottoriportate, siano applicati i relativi sottolimiti per sinistro e l'applicazione dei relativi scoperti e franchigie.

Garanzia	Limiti di indennizzo	Scoperto e/o franchigia
Demolizione e sgombero (Art.2 Sez.3)	La somma assicurata alla partita 5 (Art.1 Sez.6) in aggiunta a quanto previsto dall'Art.2 Sez.3	Nessuno
Perdita Pigioni (Art.3 Sez.3)	Massimo 15% del valore a nuovo delle singole unità immobiliari sinistrate	Nessuno
Onorari di architetti, professionisti e consulenti (Art.4 Sez.3)	€ 25.000,00 per sinistro ed € 50.000,00 per periodo assicurativo	Nessuno
Spese peritali (Art.5 Sez.3)	€50.000,00 per sinistro	Nessuno
Ricorso terzi (Art.6 Sez.3)	La somma assicurata alla partita 3 per sinistro, tre volte la stessa somma per periodo assicurativo	Nessuno
Eventi socio-politici (Art.7 Sez.3)	80% della somma assicurata.	€ 1.000,00 per sinistro
Terrorismo e sabotaggio (Art.7 Sez.3)	70% della somma assicurata.	€ 5.000,00 per sinistro
Eventi atmosferici (Art.8 Sez.3)	80% della somma assicurata.	€ 1.000,00 per sinistro
Inondazioni, alluvioni, allagamenti, frane (Art.9 Sez.3) Neve (Art. 10 Sez. 3)	50% delle somme assicurate col massimo cumulativo per sinistro e per annualità assicurativa di € 25.000.000,00	€ 5.000,00 per sinistro
Ghiaccio, gelo (Art.10 Sez.3)	€ 200.000,00 per sinistro	€ 500,00 per sinistro
Acqua piovana (Art.11 Sez.3)	Le somme assicurate con il massimo di € 200.000,00 per sinistro	€ 500,00 per sinistro
Acqua condotta – Spese di ricerca e riparazione dei danni (Art.12 Sez.3)	€ 50.000,00 per sinistro	€ 500,00 per sinistro
Dispersione liquidi (Art.13 Sez.3)	€ 25.000,00 per sinistro	€ 500,00 per sinistro
Terremoto (Art.14 Sez.3)	50% delle somme assicurate col massimo cumulativo per sinistro e per annualità assicurativa di € 25.000.000,00	€ 10.000,00 per sinistro
Rottura vetri e cristalli (Art.15 Sez.3)	€ 5.000,00 per singola lastra, € 25.000,00 per periodo assicurativo	€ 100,00 per singola lastra
Fenomeno elettrico (Art.17 Sez.3)	€ 100.000,00 per sinistro	€ 500,00 per sinistro
Maggiori costi (Art.18 Sez.3)	€ 250.000,00 per sinistro	Nessuno
Merci in refrigerazione (Art.19 Sez.3)	€ 25.000,00 per sinistro	Nessuno
Differenziale storico-artistico (Art.20 Sez.3)	€ 200.000,00 per sinistro / € 300.000,00 e per anno	Nessuno
Opere di fondazione (Art.21 Sez.3)	€ 150.000,00 per sinistro	€ 2.000,00 per sinistro
Boschi, alberi, coltivazioni, animali in genere	APRA € 10.000,00 sinistro/annuo	Nessuno

Nessun altro limite, sottolimito, scoperto o franchigia oltre che quelli riportati nel presente articolo potranno essere applicati ad un sinistro indennizzabile ai termini della presente polizza.

Art. 3 – Riparto di coassicurazione

Il rischio viene ripartito tra le seguenti Società secondo le percentuali qui di seguito indicate:

Società	Agenzia	Percentuale di ritenzione

Art. 4 – Disposizione finale

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.

L'ASSICURATO
Il Dirigente Settore
Servizi Finanziari
dot. Cristina Casali



LA SOCIETÀ





SOMME ASSICURATE, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO

COMUNE DI SONDRIO - M.U.R. 13.500.000					
(teatro)					
INCENDIO					
Partita assicurata	somma assicurata		TASSO LORDO	PREMIOANNUO LORDO	
Fabbricati	euro	146.617.907,87	0,28	euro	41.053,01
Contenuto	euro	15.054.592,75	0,35	euro	5.269,11
Ricorso terzi	euro	5.000.000,00	0,20	euro	1.000,00
Ricostruzione Archivi	euro	100.000,00	1,00	euro	100,00
Demolizione sgombero	euro	1.000.000,00	0,60	euro	600,00
TOTALE		167.772.500,62		euro	48.022,12

Diamo evidenza dei costi delle garanzie catastrofali che non andranno sommati in quanto già compresi nei premi suesposti					
Partite	Somme assicurate			Premi annui lordi	
Terrorismo	<i>Euro</i>	<i>162.772.500,62</i>	<i>0,01</i>	<i>Euro</i>	<i>1.627,73</i>
Terremoto	<i>Euro</i>	<i>162.772.500,62</i>	<i>0,06</i>	<i>Euro</i>	<i>9.766,35</i>
Inondazioni alluvioni allagamenti	<i>Euro</i>	<i>162.772.500,62</i>	<i>0,05</i>	<i>Euro</i>	<i>8.138,63</i>


Generali Italia S.p.A.



Comune di Sondrio

OGGETTO: PROCEDURA APERTA, INTERAMENTE GESTITA CON SISTEMA TELEMATICO SINTEL, PER L’AFFIDAMENTO DI POLIZZE ASSICURATIVE DEL COMUNE DI SONDRIO PER IL TRIENNIO 31.12.2020/31.12.2023 (LOTTO 1 - POLIZZA RCT/O: CIG 8476853862; LOTTO 2 - POLIZZA ALL RISKS: CIG 84768684C4; LOTTO 3 - POLIZZA RCA E ARD: CIG 8476879DD5; LOTTO 4 - POLIZZA KASKO: CIG 8476887472; LOTTO 5 - POLIZZA INFORTUNI: CIG 8476898D83).

- FAQ 3/4 -

DOMANDA N. 1

Oggetto: **LOTTO RCT/O**

In ordine al lotto in oggetto con la presente per chiedere se l'assicurato ha in gestione diretta acquadotti ovvero sia un servizio dato in committenza. Nel secondo caso chiediamo se l'azienda che svolge tale servizio abbia una polizza rct e per quali massimali.

RISPOSTA N. 1

1) Il Comune di Sondrio non ha in gestione diretta acquadotti. Infatti il servizio è stato affidato alla società Secam S.p.A. la quale ha stipulato una polizza RCT per il servizio di gestione acquadotti. Il massimale relativo a codesta copertura si attesta a euro 20.000.000,00.

DOMANDA N. 2

Cortesemente, siamo a richiedere i premi e le Compagnie uscenti. In attesa distinti saluti.

RISPOSTA N. 2

Si veda art. 2, comma 8, del bando di gara (pag. 2 in fondo), ove è riportata la situazione assicurativa attuale del Comune di Sondrio.

Sondrio, 06 novembre 2020

Il Dirigente del Settore Servizi Finanziari e Culturali
(f.to dott.ssa Cristina Casali)

COMUNE DI SONDRIO

Piazza Campello,1 – 23100 SONDRIO

Tel. 0342-526.111 Fax 0342-526.333

Sito internet: www.comune.sondrio.it

E-mail: info@comune.sondrio.it

Partita IVA e Cod. Fiscale 00095450144

SERVIZIO SEGRETERIA



Comune di Sondrio

OGGETTO: PROCEDURA APERTA, INTERAMENTE GESTITA CON SISTEMA TELEMATICO SINTEL, PER L’AFFIDAMENTO DI POLIZZE ASSICURATIVE DEL COMUNE DI SONDRIO PER IL TRIENNIO 31.12.2020/31.12.2023 (LOTTO 1 - POLIZZA RCT/O: CIG 8476853862; LOTTO 2 - POLIZZA ALL RISKS: CIG 84768684C4; LOTTO 3 - POLIZZA RCA E ARD: CIG 8476879DD5; LOTTO 4 - POLIZZA KASKO: CIG 8476887472; LOTTO 5 - POLIZZA INFORTUNI: CIG 8476898D83).

- FAQ 5 -

DOMANDA N. 1

Polizza All risks

1) Con riferimento a quanto in oggetto, richiediamo statistica sinistri se disponibile relativa agli ultimi 5 anni.

2) Inoltre richiediamo cortesemente conferma che la polizza NON debba garantire alcun sinistro, perdita, danno, costo o spesa di qualsivoglia natura, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, derivante da, riconducibile a, causato da o relativo a:

1. qualsiasi Malattia Trasmissibile, o sospetto o minaccia circa la sussistenza (sia essa effettiva o percepita) di una Malattia Trasmissibile;

2. qualsiasi atto, errore o omissione nel controllo, prevenzione o risoluzione di, o comunque relativo a una epidemia sia essa effettiva, sospetta, percepita o minacciata, di una qualsiasi Malattia Trasmissibile.

In caso di risposta positiva, vi chiediamo di integrare il capitolato tecnico con la seguente esclusione “MALATTIE TRASMISSIBILI” oppure di consentire all’aggiudicatario di inserire detta esclusione all’atto della emissione della polizza:

ESCLUSIONE MALATTIE TRASMISSIBILI

La presente esclusione si applica a tutte le coperture ed estensioni previste dalla polizza. In deroga a qualsiasi eventuale previsione contraria, la presente polizza non copre alcun sinistro, perdita, danno, costo o spesa di qualsivoglia natura, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, derivante da, riconducibile a, causato da o relativo a:

1. qualsiasi Malattia Trasmissibile, o sospetto o minaccia circa la sussistenza (sia essa effettiva o percepita) di una Malattia Trasmissibile;

2. qualsiasi atto, errore o omissione nel controllo, prevenzione o risoluzione di, o comunque relativo a una epidemia sia essa effettiva, sospetta, percepita o minacciata, di una qualsiasi Malattia Trasmissibile.

Questa esclusione si applica a prescindere dalla sussistenza di qualsiasi altra causa o evento

COMUNE DI SONDRIO

Piazza Campello,1 – 23100 SONDRIO

Tel. 0342-526.111 Fax 0342-526.333

Sito internet: www.comune.sondrio.it

E-mail: info@comune.sondrio.it

Partita IVA e Cod. Fiscale 00095450144

SERVIZIO SEGRETERIA



che contribuisca, contestualmente o in qualsiasi altra fase, al verificarsi di tale perdita, danno, sinistro, costo o spesa di qualsivoglia natura.

La sussistenza, sia essa effettiva, presunta, minacciata, percepita o sospetta, di una Malattia Trasmisibile all'interno, presso, o che interessi, impatti o danneggi qualsiasi proprietà, o che impedisca l'uso di tali proprietà, non costituisce perdita o danno materiale o di altro tipo, o perdita di uso di proprietà materiali o immateriali.

La presenza di una o più persone in un luogo assicurato potenzialmente infettate da una Malattia Trasmisibile o effettivamente infettate da una Malattia Trasmisibile non costituisce perdita o danno, materiale o di altro tipo.

Ai fini della polizza e del presente allegato cui accede, rileva la seguente definizione: Malattia Trasmisibile significa qualsiasi malattia, patologia, morbo, infezione, condizione o disturbo causato, in tutto o in parte, da qualsiasi contatto diretto o indiretto o esposizione a virus, parassiti o batteri o a qualsiasi agente patogeno di qualsiasi natura, indipendentemente dal metodo di trasmissione, contatto o esposizione.

Tutti gli altri termini e condizioni rimangono invariati.

3) Infine, siamo a richiedere conferma che la polizza NON debba garantire quanto segue:

- tutti i danni, anche indiretti, - ivi comprese le perdite di software, microchip, circuiti integrati, programmi o altri dati informatici - causati o risultanti da:
o virus informatici di qualsiasi tipo;

- o accesso e utilizzo dei sistemi informatici da parte di soggetti, dipendenti o meno dell'Assicurato, non autorizzati dall'Assicurato stesso;

- o cancellazione, distruzione, alterazione, riduzione di funzionalità operativa o disponibilità di software, programmi o dati informatici salvo che provocati da altro evento non rientrante fra le esclusioni di polizza;

- la Società non indennizza i danni direttamente o indirettamente causati dalla impossibilità per qualsiasi computer, sistema di elaborazione dati, supporto di dati, microprocessore, circuito integrato o dispositivi similari, software di proprietà o in licenza d'uso di:
o riconoscere in modo corretto qualsiasi data come la data effettiva di calendario;

- o acquisire, elaborare, memorizzare in modo corretto qualsiasi dato od informazione o comando od istruzione in conseguenza dell'errato trattamento di qualsiasi data in modo diverso dalla effettiva data di calendario;

- o acquisire, elaborare, memorizzare in modo corretto qualsiasi dato o informazione in conseguenza dell'azione di comandi predisposti all'interno di qualsiasi software che causi perdita di dati o renda impossibile acquisire, elaborare, salvare, memorizzare gli stessi in modo corretto ad una certa data o dopo di essa.

La presente esclusione non pregiudica la indennizzabilità dei danni conseguenti alle cose assicurate e derivanti da incendio, fulmine, esplosione, scoppio.

In caso di risposta positiva, vi chiediamo di integrare il capitolato tecnico con la seguente esclusione "CYBER RISK" oppure di consentire all'aggiudicatario di inserire detta esclusione all'atto della emissione della polizza:

ESCLUSIONE CYBER

La Società, salvo quanto non espressamente derogato nel seguito, non è obbligata unicamente ad indennizzare quanto segue:

- tutti i danni, anche indiretti, - ivi comprese le perdite di software, microchip, circuiti integrati, programmi o altri dati informatici - causati o risultanti da:
o virus informatici di qualsiasi tipo;

- o accesso e utilizzo dei sistemi informatici da parte di soggetti, dipendenti o meno



dell'Assicurato, non autorizzati dall'Assicurato stesso;
o cancellazione, distruzione, alterazione, riduzione di funzionalità operativa o disponibilità di software, programmi o dati informatici salvo che provocati da altro evento non rientrante fra le esclusioni di polizza;

- la Società non indennizza i danni direttamente o indirettamente causati dalla impossibilità per qualsiasi computer, sistema di elaborazione dati, supporto di dati, microprocessore, circuito integrato o dispositivi similari, software di proprietà o in licenza d'uso di:
o riconoscere in modo corretto qualsiasi data come la data effettiva di calendario;
o acquisire, elaborare, memorizzare in modo corretto qualsiasi dato od informazione o comando od istruzione in conseguenza dell'errato trattamento di qualsiasi data in modo diverso dalla effettiva data di calendario;

- o acquisire, elaborare, memorizzare in modo corretto qualsiasi dato o informazione in conseguenza dell'azione di comandi predisposti all'interno di qualsiasi software che causi perdita di dati o renda impossibile acquisire, elaborare, salvare, memorizzare gli stessi in modo corretto ad una certa data o dopo di essa.

La presente esclusione non pregiudica la indennizzabilità dei danni conseguenti alle cose assicurate e derivanti da incendio, fulmine, esplosione, scoppio.

Ringraziando porgiamo cordiali saluti

RISPOSTA N. 1

1) Si precisa che la statistica sinistri della polizza All risks che copre un periodo di osservazione di tre anni è già oggetto di documentazione pubblicata in sede di gara, mentre per il periodo di osservazione 2016 e 2017 si rinvia alla risposta FAQ 1 del 28 ottobre 2020, a cui Vi invitiamo a prendere visione.

RISPOSTE N.RI 2 E 3

Per quanto concerne invece le richieste di integrare il capitolato con le esclusioni menzionate dall'operatore economico (esclusione malattie trasmissibili/esclusione cyber) si precisa che **NON** risulta possibile accogliere tali richieste in quando il Bando di gara evidenzia esplicitamente che *“Le varianti ammesse in sede di offerta sono solo ed esclusivamente quelle riportate nei moduli dell’ offerta tecnica. Eventuali altre varianti non contenute nei citati moduli oppure ulteriori modifiche a parti del capitolato non menzionate, non verranno prese in considerazione ed invalideranno l’offerta ricevuta, limitatamente al lotto in questione”* (cfr. art. 14 – Modalità relative all’ affidamento - punto 1) - Offerta Tecnica – Elemento qualitativo).

- FAQ 6 -

DOMANDA N. 1

Nella scheda offerta tecnica - Polizza kasko, a pagina 3, c'è un errore: nella prima variante è scritto come opzione base art. 5 – Regolazione del Premio e come opzione migliorativa è riportato invece art. 6 – Regolazione del Premio.

Nella scheda offerta tecnica – Polizza Infortuni, a pagina 4, c'è un errore: nell'ultima miglioria vi è un rinvio alla sezione 5 – Categorie, somme assicurate, quando invece il rinvio al capitolato di polizza è alla sezione 6.

RISPOSTA N. 1

Nel modello offerta tecnica – Polizza Kasko per mero errore è stato riportato nella prima variante, come opzione migliorativa, il riferimento all'art. 6. Tale riferimento deve intendersi sostituito dal seguente “Art. 5 Regolazione del Premio (Opzione migliorativa) – Punti 10”.



Nel modello offerta tecnica – Polizza Infortuni - ultima miglioria, per mero errore il rinvio alla sezione 5 – Categorie, somme assicurate - deve intendersi sostituito con il seguente “Sezione 6 – Categorie, somme assicurate”.

Sondrio, 11 novembre 2020

Il Dirigente del Settore Servizi Finanziari e Culturali
(f.to dott.ssa Cristina Casali)



Comune di Sondrio

OGGETTO: PROCEDURA APERTA, INTERAMENTE GESTITA CON SISTEMA TELEMATICO SINTEL, PER L’AFFIDAMENTO DI POLIZZE ASSICURATIVE DEL COMUNE DI SONDRIO PER IL TRIENNIO 31.12.2020/31.12.2023 (LOTTO 1 - POLIZZA RCT/O: CIG 8476853862; LOTTO 2 - POLIZZA ALL RISKS: CIG 84768684C4; LOTTO 3 - POLIZZA RCA E ARD: CIG 8476879DD5; LOTTO 4 - POLIZZA KASKO: CIG 8476887472; LOTTO 5 - POLIZZA INFORTUNI: CIG 8476898D83).

- FAQ 7 -

DOMANDE

Gara servizi assicurativi - Comune di Sondrio - Lotto 1 RCT - CIG: 8476853862 - Richieste di chiarimento

Buongiorno,

di seguito le informazioni di cui avremmo bisogno per il lotto 1 - RCT/O della gara in oggetto:

1. Si chiede conferma che il Contraente si attenga alle direttive emanate dagli Enti preposti in materia prevenzione e sicurezza in ordine all’emergenza sanitaria da “Covid-19”.
2. Si chiede se il contraente abbia in gestione diretta la rete fognaria. Relativamente al Capitolato RCT/O.
3. con riferimento alla Sezione 3, Art. 4 – Estensioni di garanzia, punto 3 - Committenza auto, si chiede conferma che i vizi di costruzione del veicolo, di cui per Legge è responsabile la casa automobilistica produttrice del veicolo stesso (c.d. garanzia automotive), non debbano essere garantiti dalla presente polizza.
4. Si chiede conferma che il sottolimito previsto in polizza per i danni di cui alla Sez.3, art.5 punto 31 (Cedimento e franamento del terreno) si applichi anche per i danni materiali, inclusi i danni a fabbricati, in conseguenza di cedimento o franamento di terreno, previsti alla Sez.3, art.5, punto 28 (Dispersione di acque).
5. Si chiede conferma che il sottolimito previsto in polizza per i danni di cui alla Sez.3, art.4, punto 23 (Tutela del territorio e protezione civile) si applichi anche per i danni materiali e corporali, inclusi i danni a fabbricati, in conseguenza di allagamenti nonché di altri eventi aventi natura catastrofale conseguenti a dispersione involontaria dell'acqua canalizzata, sia per effetto dell'azione diretta dell'acqua, sia per le conseguenze indirette derivanti dal dilavamento e bagnamento del terreno, previsti alla Sez.3, art.5, punto 28 (Dispersione di acque).
6. Si chiede conferma che il sottolimito previsto in polizza per i danni di cui alla Sez.3, art.5, punto 29 (Danni cagionati da rigurgito di fogne e allagamenti) si applichi anche per i danni da rigurgito di fogne e/o spargimento di acqua conseguenti a rottura di tubazioni e condutture, previsti alla Sez.3, art.4, punto 20 (Rigurgito di fogne e allagamenti).

Ringraziando, cordiali saluti.

COMUNE DI SONDRIO

Piazza Campello,1 – 23100 SONDRIO

Tel. 0342-526.111 Fax 0342-526.333

Sito internet: www.comune.sondrio.it

E-mail: info@comune.sondrio.it

Partita IVA e Cod. Fiscale 00095450144

SERVIZIO SEGRETERIA



RISPOSTA N. 1

1) Si conferma che il Contraente si attiene alle direttive emanate dagli Enti preposti in materia prevenzione e sicurezza in ordine all'emergenza sanitaria da "Covid-19".

RISPOSTA N.2

2) Il servizio di rete fognaria è stato affidato alla società Secam S.p.A..

RISPOSTA N. 3

3) Committenza auto - Si conferma che i vizi di costruzione del veicolo, di cui per Legge è responsabile la casa automobilistica produttrice del veicolo stesso (c.d. garanzia automotive), non sono garantiti dalla presente polizza;

RISPOSTA N. 4

4) Cedimento e Franamento del terreno - In caso di danni a cose da cedimento e franamento del terreno si applica il sottolimito previsto in polizza per i danni di cui alla Sez.3, art. 5, punto 31.

RISPOSTA N. 5

5) Tutela del territorio e protezione civile - Il sottolimito di cui alla sezione 3), art.4, punto 23, previsto nel capitolato, si applica agli eventi catastrofali per i quali sussista per l'Assicurato obbligo di prevenzione, protezione, sorveglianza, allertamento.

RISPOSTA N. 6

6) Danni cagionati da rigurgito di fogne e allegamenti - Il sottolimito previsto in polizza per i danni Rigurgito di fogne e allagamenti di cui alla Sez. 3, art. 5, punto 29 si applica anche per i danni da rigurgito di fogne e/o spargimento di acqua che siano conseguenti anche a rottura di tubazioni e condutture.

Sondrio, 12 novembre 2020

Il Dirigente del Settore Servizi Finanziari e Culturali
(f.to dott.ssa Cristina Casali)



Comune di Sondrio

OGGETTO: PROCEDURA APERTA, INTERAMENTE GESTITA CON SISTEMA TELEMATICO SINTEL, PER L’AFFIDAMENTO DI POLIZZE ASSICURATIVE DEL COMUNE DI SONDRIO PER IL TRIENNIO 31.12.2020/31.12.2023 (LOTTO 1 - POLIZZA RCT/O: CIG 8476853862; LOTTO 2 - POLIZZA ALL RISKS: CIG 84768684C4; LOTTO 3 - POLIZZA RCA E ARD: CIG 8476879DD5; LOTTO 4 - POLIZZA KASKO: CIG 8476887472; LOTTO 5 - POLIZZA INFORTUNI: CIG 8476898D83).

- FAQ -

DOMANDA N. 1

Con riferimento alla gara in oggetto, LOTTO ALL RISKS è stato posto il quesito di seguito trascritto:

Oggetto: **Richiesta Statistiche SX e info sul profilo di rischio**

Spettabile Ente, siamo gentilmente a richiedere quanto segue: 1) - Pubblicazione della statistica sinistri relativa al lotto All Risks con la precisa indicazione del periodo di riferimento (data inizio statistica - data fine osservazione) e che possibilmente vada a coprire un orizzonte temporale di almeno 5 anni, oltre a riportare una sintetica descrizione dell’evento e della sotto-garanzia interessata; 2) Indicazione delle differenze salienti (ove presenti) tra il capitolato a gara e il normativo in scadenza, con particolare riferimento ai Limiti, Scoperti e Franchigie previsti per le più importanti sotto-garanzie (Stop-Loss, Eventi Catastrofici, Eventi Atmosferici); Ringraziando per l’attenzione, Porgiamo distinti saluti

RISPOSTA N. 1

Spett.le Compagnia, in relazione ai quesiti posti circa la polizza All Risks, si comunica che:

1) nella documentazione di gara pubblicata, file denominato “statistica_sinistri.pdf”, è già fornita la statistica sinistri relativa le ultime 3 annualità complete, con il dettaglio dei sinistri.

Con l’occasione si allega la statistica sinistri All Risks riferita alle annualità 2016 e 2017.

2) Si ritiene che quanto richiesto non sia necessario ai fini della formulazione dell’offerta. Ad ogni buon conto si allegano polizza Incendio ed altri rischi e polizza Furto delle coperture in scadenza al 31.12.2020 (prorogate nell’anno in corso).

DOMANDA N. 2

Oggetto: **LOTTO RCTO**

Necessitiamo dei seguenti chiarimenti: 1) premio e assicuratore in scadenza; 2) è possibile ottenere un periodo statistico superiore a 2 anni? 3) nella statistica sinistri ci sono sinistri rigettati riservati a 100 €; come devono essere considerati tali sinistri (pagati /riservati) ? per quale importo ? 4) l’ente gestisce

COMUNE DI SONDRIO

Piazza Campello,1 – 23100 SONDRIO

Tel. 0342-526.111 Fax 0342-526.333

Sito internet: www.comune.sondrio.it

E-mail: info@comune.sondrio.it

Partita IVA e Cod. Fiscale 00095450144

SERVIZIO SEGRETERIA



direttamente Rsa e sono presenti nel territorio comunale farmacie e scuole? - l'ente ha quote di partecipazione in Rsa ed è proprietario di immobili dove vengono svolte attività socio sanitarie?

RISPOSTA N. 2

1) Lotto RCT/O - L'attuale compagnia assicurativa è XL INSURANCE COMPANY SE e il premio annuo imponibile è pari ad € 40.032,49. Al riguardo si veda anche pag. 2 del bando di gara ove è riportato il dato richiesto.

2) Nella documentazione di gara, file denominato "statistica_sinistri.pdf" è già fornita la statistica sinistri relativa le ultime 3 annualità complete, con il dettaglio dei sinistri. Con l'occasione si allega statistica sinistri comprensiva anche delle annualità 2016-2017.

3) La compagnia di assicurazione considera prudenzialmente tali sinistri riservati per importo di € 100,00 in attesa di chiuderli senza seguito.

4) Il Comune non è proprietario, né gestisce RSA o case di riposo. Il Comune non è proprietario, né gestisce farmacie. Il Comune non è proprietario di immobili dove vengono svolte attività socio sanitarie.

Il Comune ha la competenza in ordine alla gestione del nido comunale La Coccinella. Il Comune ha affidato in concessione a terzi il servizio di mensa scolastica per le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, in quest'ultimo caso solo per l'Istituto Ligari.

Le altre scuole, quanto alla gestione, sono invece di competenza statale.

Sondrio, 28 ottobre 2020

Il Dirigente del settore servizi finanziari e culturali
(f.to dott.ssa Cristina Casali)

Comune di Sondrio

Statistica sinistri polizza INCENDIO

Periodo dal 01.01.2018 al
16.10.2020

ANNO	Tot. Sx Riserva	Tot. Ris. In €	Tot. sx. Pag.	Tot. liq. In €	Tot. Sx S.S.	Tot. Sx denunciati
2016	0	€ 0,00	3	€ 14.540,00	2	5
2017	0	€ 0,00	5	€ 34.630,76	1	6
2018	0	€ 0,00	4	€ 18.041,00	1	5
2019	0	€ 0,00	2	€ 18.371,00	3	5
2020	0	€ 0,00	1	€ 10.000,00	0	1

N.B.

Relativamente ai sinistri liquidati nel 2017, 2018, 2019 e 2020 (per la quota rispettivamente di 10.630,00, 10.000,00 euro, 11.900,00 euro e 10.000,00 euro) si precisa che gli importi si riferiscono a danneggiamenti di alberi la cui copertura è esclusa nel capitolato pubblicato per la nuova gara

POLIZZA INCENDIO N. 360198523/390249912

Data accadimento	Data denuncia	Numero sinistro	Tipologia sinistro	Breve descrizione	Importo Riservato	Importo Liquidato	sinistri annullati (importo messo a riserva al momento dell'apertura)	Stato
23/07/2020	07/09/2020	14094591	Eventi atmosferici	Danneggiamento a piante causa bomba d'acqua		10.000,00		CHIUSO
20/10/2019	05/11/2019	13927782	Atto vandalico	Danno a servizi igienici castel Masegra			1.950,00	ANNULLATO
09/10/2019	23/10/2019	13920210	Fenomeno elettrico	Danneggiamento impianto elevatore scuola		6.471,00		CHIUSO
05/10/2019	11/10/2019	13914010	Atto vandalico	Danno a gioco a molla			1.950,00	ANNULLATO
20/09/2019	15/10/2019	13915477	Atto vandalico	Danneggiamento a piante		11.900,00		CHIUSO
12/09/2019	02/10/2019	13907894	Atto vandalico	Danno a muro giardini pubblici			1.950,00	ANNULLATO
23/07/2018	23/07/2018	13670037	Atto vandalico	Danneggiamento a piante		10.000,00		CHIUSO
19/07/2018	03/08/2018	13670161	Eventi atmosferici	Danneggiata bacheca per vento forte		500		CHIUSO
04/07/2018	27/07/2018	13670104	Eventi atmosferici	Caduta alberi per vento forte		4.000,00		CHIUSO
07/02/2018	23/02/2018	13575884	Fenomeno elettrico	Danno all'illuminazione pubblica		3.541,00		CHIUSO
23/10/2017	09/11/2017	13520619	Atto vandalico	Danneggiamento lampade esterne e montascale		5.000,00		CHIUSO
21/09/2017	07/11/2017	13521837	Atto vandalico	Danneggiamento sbarra ingresso parcheggio		1.595,76		CHIUSO

18/08/2017	29/08/2017	13476334	Fenomeno elettrico	Danneggiamento linea e impianti Castel Masegra		11.105,00		CHIUSO
30/07/2017	24/08/2017	13473804	Incendio	Caduta fulmine		10.630,00		CHIUSO
18/04/2017	08/05/2017	13412662	Eventi atmosferici	Caduta alberi per vento forte		6.300,00		CHIUSO
21/03/2017	28/03/2017	13396253	Acqua condotta	Perdita tubazioni cucina centralizzata			1.950,00	ANNULLATO

POLIZZA FURTO N. 360198465

Data accadimento	Importo denunciato	Importo Liquidato	Stato
16/06/2020	2.440,00	0	PENDENTE
02/06/2019	2.440,00	805,2	CHIUSO

Comune di Sondrio

Statistica sinistri polizza RCT

Periodo dal 01.01.2018 al 16.10.2020

ANNO	Tot. Sx Riserva	Tot. Ris. In €	Tot. sx. Pag.	Tot. liq. In €	Tot. Sx S.S.	Tot. Sx denunciati
2016	0	€ 0,00	4	€ 6.411,34	8	12
2017	1	€ 7.150,00	4	€ 21.457,28	16	21
2018	0	€ 0,00	5	€ 14.272,00	9	14
2019	9	€ 4.302,00	1	€ 2.000,00	1	11
2020	8	€ 15.142,00	0	€ 0,00	0	8

N.B. Gli importi liquidati devono intendersi al lordo delle franchigie contrattuali

COMUNE DI SANDROLO POL. RET 65/119349681

Print (3)

SINISTRO	POLIZZA	DATA ACC.	STATO	PAGATO	RISERVA	DESCRIZIONE SINISTRO
1-8101-2016-0400372	119349681	02/07/2016	Liquidato totale	2.000,00 €		dissesto strada con lesioni
1-8101-2016-0510466	119349681	03/05/2016	Senza seguito	0,00 €		dissesto strada con lesioni
1-8101-2016-0721926	119349681	21/09/2016	Senza seguito	0,00 €		dissesto strada con danni ciclomotore
1-8101-2017-0023636	119349681	28/11/2016	Senza seguito	0,00 €		dissesto strada con lesioni
1-8101-2017-0040683	119349681	19/12/2016	Senza seguito	0,00 €		dissesto strada con lesioni
1-8101-2017-0125276	119349681	19/12/2016	Senza seguito	0,00 €		dissesto strada con lesioni
1-8101-2017-0237898	119349681	06/02/2017	Senza seguito	0,00 €		dissesto strada con lesioni
1-8101-2017-0416968	119349681	06/04/2017	Senza seguito	0,00 €		dissesto strada con lesioni
1-8101-2017-0417125	119349681	21/04/2017	Liquidato totale	19.300,00 €		dissesto strada con lesioni
1-8101-2017-0583096	119349681	06/06/2017	Senza seguito	0,00 €		caduta ramo su auto
1-8101-2017-0609729	119349681	30/06/2017	Liquidato totale	140,00 €		causa tombino danno auto
1-8101-2017-0609895	119349681	26/06/2017	Senza seguito	0,00 €		dissesto strada con lesioni
1-8101-2017-0619056	119349681	09/07/2017	Senza seguito	0,00 €		dissesto strada con danni auto
1-8101-2017-0638923	119349681	24/07/2017	Senza seguito	0,00 €		rigurgito fogna
1-8101-2018-0095193	119349681	26/11/2017	Senza seguito	0,00 €		dissesto strada con lesioni
1-8101-2018-0095453	119349681	27/08/2017	Aperto	0,00 €	7.150,00 €	dissesto strada con lesioni
1-8001-2017-0170541	119349681	19/05/2016	Liquidato totale	2.500,00 €		danni da acqua
1-8101-2016-0663505	119349681	10/10/2016	Senza seguito	0,00 €		collisione con ostacolo fisso
1-8101-2017-0302239	119349681	12/01/2017	Senza seguito	0,00 €		gocciolamento dal soffitto danno auto
1-8101-2017-0354361	119349681	01/12/2016	Senza seguito	0,00 €		infiltrazioni di acqua
1-8101-2017-0358350	119349681	21/03/2017	Senza seguito	0,00 €		dissesto strada con lesioni
1-8101-2017-0375851	119349681	03/04/2017	Liquidato totale	517,28 €		causa pigna danno auto
1-8101-2017-0796752	119349681	20/07/2017	Senza seguito	0,00 €		caduta nella fontana con lesioni
1-8101-2017-0937221	119349681	07/11/2017	Senza seguito	0,00 €		potatura erba danno auto
1-8101-2018-0031062	119349681	27/11/2017	Senza seguito	0,00 €		dissesto strada con lesioni
1-8101-2018-0031071	119349681	12/12/2017	Senza seguito	0,00 €		crollo tetto su auto
1-8101-2018-0031124	119349681	11/12/2017	Liquidato totale	1.500,00 €		ramo spezzato da neve andato su auto
1-8101-2018-0686935	119349681	11/10/2017	Senza seguito	0,00 €		dissesto strada con lesioni
1-8101-2018-0741218	119349681	10/12/2017	Senza seguito	0,00 €		causa ghiaccio danno auto
1-8101-2019-0771826	119349681	21/06/2017	Senza seguito	0,00 €		danno per cervo
F-0209-2016-0050087	119349681	19/01/2016	Senza seguito	0,00 €		causa ghiaccio lesioni
F-0209-2016-0050088	119349681	10/02/2016	Liquidato totale	1.000,00 €		dissesto strada con lesioni
F-0209-2016-0050136	119349681	06/04/2016	Liquidato totale	911,34 €		dissesto strada con lesioni

DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE O DELL'ASSICURATO


Agli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, il sottoscritto dichiara che:

- a) riferibilmente alle cose assicurate nell'ultimo quinquennio non si sono verificati danni o tentativi di furto o rapina;
- b) le cose descritte nella presente polizza non sono assicurate presso altre Società;
- c) le descrizioni delle cose assicurate, la loro ubicazione e le modalità di custodia sono conformi alle proprie dichiarazioni e determinano la precisa qualità e natura del rischio, coerentemente alle quali vennero convenute le condizioni di assicurazione ed il premio.

Ogni deroga, modifica o integrazione alle dichiarazioni che precedono deve esplicitamente risultare dal testo di polizza.


Il sottoscritto dichiara di conoscere ed accettare le definizioni, le condizioni generali e particolari di assicurazione e tutte le altre clausole contenute nei modelli retroindicati, che riconosce di aver ricevuto.

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza che il presente contratto è di durata poliennale ai sensi della legge n. 99 del 23 luglio 2009, con riduzione del premio di tariffa del 5%; pertanto non è possibile disdettare il contratto prima della scadenza prevista in polizza o, se il contratto supera i 5 anni, a partire dalla scadenza della quinta annualità.

Generali Italia S.p.A.




Contraente/Assicurato
Il Dirigente Settore
Servizi Finanziari
(dott.ssa Cristina Casali)



Il Contraente/Assicurato dichiara altresì di aver ricevuto l'Informativa al Contraente di cui all'art. 185 del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n° 209.



Contraente/Assicurato
Il Dirigente Settore
Servizi Finanziari
(dott.ssa Cristina Casali)



Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile il sottoscritto dichiara di approvare specificamente le disposizioni degli articoli seguenti delle

Condizioni Generali di Assicurazione:

- Art. 6 - Diritto di recesso della Società dopo ogni denuncia di sinistro.
- Art. 7 - Tacita proroga del contratto in mancanza di disdetta 60 giorni prima della scadenza.
- Art. 11 - Esclusione dei danni commessi o agevolati con dolo o colpa grave dei dipendenti.
- Art. 13 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro e relative sanzioni.
- Art. 14 - Perdita del diritto all'indennizzo nel caso di esagerazione dolosa del danno e di altri comportamenti fraudolenti.
- Artt. 15 e 16 - Procedura per la valutazione del danno e mandato dei Periti.
- Art. 19 - Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro e loro reintegro.
- Art. 21 - Assicurazione presso diversi assicuratori; obbligo di richiedere l'indennizzo a ciascun assicuratore; esclusione di responsabilità con gli altri assicuratori.

Condizioni Particolari di assicurazione, eventualmente richiamate:

- D03 - riduzione dei limiti di risarcimento ed esclusione di responsabilità solidale in caso di assicurazione presso diversi assicuratori.
- E04 - decadenza del diritto di indennizzo nel caso che la percentuale di scoperto convenuta sia stata assicurata da altri.



Contraente/Assicurato
Il Dirigente Settore
Servizi Finanziari
(dott.ssa Cristina Casali)



Il pagamento dell'importo, dovuto alla firma della presente polizza di _____ è stato effettuato a mani del sottoscritto oggi, alle ore _____ in _____ il _____.

Agente od Esattore

Mod. X005 - ATTO DI DICHIARAZIONE N. 00

AGENZIA DI SONDRIO GARIBALDI

COD. I79 00

POLIZZA N. 360198465

MODELLO 400

CONTRAENTE COMUNE DI SONDRIO

DATA EMISSIONE 22/12/2016

X005 - Atto dichiarativo

Con la presente appendice che forma parte integrante della suindicata polizza si prende atto che le Condizioni del presente Modello devono intendersi integralmente sostituite dal Capitolato "POLIZZA DI ASSICURAZIONE FURTO E RAPINA Lotto n.1" allegato alla presente polizza.

A parziale modifica di quanto indicato le condizioni normative devono intendersi così modificate:

Capitolo 1 . Norme che regolano l'Assicurazione in generale
Art.8 - Recesso in caso di sinistro: I termini di preavviso vengono ridotti a 90 gg.

Capitolo 3 . Norme Particolari

Art.3.15 Costo di Rimpiazzo per "Contenuto": L'articolo deve intendersi abrogato e sostituito con il seguente:

Determinazione dell'ammontare del danno

L'ammontare del danno è dato dal valore che le cose sottratte avevano al momento del sinistro e dal costo di riparazione delle cose danneggiate, con il limite del valore che le stesse avevano al momento del sinistro.


Fermo il resto.

Il presente atto di Dichiarazione si compone di n. 2 pagine.

Generali Italia S.p.A.



Il Contraente
Il Dirigente Settore
Servizi Finanziari
(dot.ssa Cristina Casali)



Mod. X005 - ATTO DI DICHIARAZIONE N. 001

AGENZIA DI SONDRIO GARIBALDI

COD. I79 00

POLIZZA N. 360198465


MODELLO 400

CONTRAENTE COMUNE DI SONDRIO

DATA EMISSIONE 22/12/2016

Codice CIG
681901907F
Generali Italia S.p.A.

Il Contraente
Il Dirigente Settore
Servizi Finanziari
(dott.ssa Cristina Casali)




Allegato mod. APTRAC

Esemplare per l'Agenzia

Polizza N.: 360198465 Agenzia: SONDRIO GARIBALDI Cod.: 179
Contraente: COMUNE DI SONDRIO

APPENDICE DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

La Società si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. Inoltre si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante medesima della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità suddetta.

In dipendenza di quanto precede la controparte, o altro soggetto obbligato ai sensi della legge sopra citata, è tenuta ad effettuare i pagamenti (premi, franchigie) esclusivamente per mezzo di bonifico bancario su conto corrente indicato dalla Società riportando, se previsti, il codice identificativo di gara (CIG) e il codice unico di progetto (CUP).

Data 22/12/2016

Generali Italia S.p.A.



Il Contraente

Il Dirigente Settore
Servizi Finanziari
(dot.ssa Cristina Casal)



ALLEGATO A POLIZZA N° 360198465 AGENZIA SONDRIO GARIBALDI

I79 00


CONTRAENTE COMUNE DI SONDRIO

APPENDICE DICHIARATIVA MOD. 3503/03**Dichiarazione di consegna del Fascicolo informativo**

Il Contraente dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione del contratto il Fascicolo informativo contenente la Nota informativa, comprensiva del glossario e le Condizioni di assicurazione.



Contraente/Assicurato
Il Dirigente Settore
Servizi Finanziari
(dott.ssa Cristina Casali)



La dichiarazione inerente alla consegna dell'Informativa al Contraente si intende contestualmente abrogata.

Dichiarazioni del Contraente e/o Assicurato

Le inesattezze e le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale dell'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Mezzi di pagamento del premio

Il versamento del premio può avvenire con le seguenti modalità:

- in denaro contante se il premio annuo non è superiore a euro 750,00;
- tramite POS, per i pagamenti che avvengono in agenzia;
- per mezzo di bollettino di conto corrente postale intestato alla Società o all'intermediario su ccp dedicato(*);
- con assegno circolare con clausola di intrasferibilità intestato alla Società o all'intermediario con conto corrente assicurativo dedicato(*);
- con assegno bancario(**) o postale(**) intestato alla Società o all'intermediario con conto corrente assicurativo dedicato con clausola di intrasferibilità;
- per mezzo di bonifico bancario su conto corrente intestato alla Società o su conto dedicato(*) dell'intermediario;
- per mezzo di conto corrente bancario con preventiva autorizzazione del contraente alla banca di effettuare il versamento dei premi con addebito sul suo conto corrente (SDD);
- altre modalità offerte dal servizio bancario e postale.

Note:

(*) si tratta del conto separato previsto ai sensi dell'art. 117 del Codice delle Assicurazioni nonché ai sensi dell'articolo 54 del Reg. 5/2006 e si intende il conto corrente bancario che l'intermediario intrattiene per la raccolta dei premi assicurativi.

(**) in relazione agli assegni bancari e/o postali, nel rispetto del principio di correttezza e buona fede, è facoltà dell'intermediario richiedere il pagamento del premio anche tramite altra modalità tra quelle previste.



Contraente/Assicurato
Il Dirigente Settore
Servizi Finanziari
(dott.ssa Cristina Casali)



La informiamo che la nostra Società, Titolare del trattamento, intende acquisire i Suoi dati personali, eventualmente anche sensibili o giudiziari ove indispensabili, al fine di prestare i servizi assicurativi (danni, vita, previdenziali) richiesti o in Suo favore previsti, ivi compresi l'adempimento dei correlati obblighi normativi e la prevenzione di eventuali frodi assicurative.

I soli dati necessari per perseguire i fini suddetti, da Lei forniti od acquisiti da terzi, saranno trattati in Italia o all'estero con idonee modalità e procedure anche informatizzate, da nostri dipendenti, collaboratori ed altri soggetti anche esterni, designati Responsabili e/o Incaricati del trattamento, o comunque operanti quali Titolari autonomi, che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa.

Sempre nell'ambito del servizio assicurativo prestato, i Suoi dati potranno essere inoltre comunicati ove necessario a soggetti, privati e pubblici, connessi allo specifico rapporto assicurativo o al settore assicurativo e riassicurativo operanti in Italia o all'estero. I Suoi dati non saranno diffusi. Senza i Suoi dati - alcuni dei quali richiesti in forza di un obbligo di legge - non potremo fornirLe, in tutto o in parte, i nostri servizi.

Lei potrà conoscere quali sono i Suoi dati trattati presso di noi ed, ove ne ricorrano le condizioni, esercitare i diversi diritti previsti (rettifica, aggiornamento, cancellazione, opposizione etc) rivolgendosi al Responsabile ex art. 7 della Società: *Privacy, Via Marocchese 14, 31021 Mogliano Veneto TV - privacy.it@generali.com*.

Sul sito della Società troverà l'elenco aggiornato delle informative, dei Responsabili e delle categorie di soggetti a cui possono essere comunicati i dati, nonché le politiche privacy della nostra Società.

Consenso al trattamento dei dati per fini assicurativi

Ciò premesso, firmando il presente documento Lei autorizza il trattamento dei dati personali - eventualmente anche sensibili - da parte della nostra Società, la loro comunicazione ai soggetti sopra indicati e il trattamento da parte di questi ultimi a fini assicurativi.

SONDINO 06.02.2017
Luogo e Data

[Firma]
Il Dirigente Settore
Servizi Finanziari
(*dot. S. Casali*)
Nome e Cognome (leggibile)

[Firma]
Il Dirigente Settore
Servizi Finanziari
(*dot. S. Casali*)
Nome e Cognome (leggibile)

NOTE:

1. Predisposizione e stipulazione di contratti di assicurazione o di previdenza complementare, raccolta dei premi, liquidazione di sinistri o altre prestazioni, riassicurazione, coassicurazione, prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali, costituzione esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore, adempimento di specifici obblighi di legge o contrattuali, gestione e controllo interno, attività statistiche.
2. Trattasi di soggetti, facenti parte della "catena assicurativa" (agenti, subagenti ed altri collaboratori di agenzia, produttori, mediatori di assicurazione, banche, SIM ed altri canali di acquisizione; assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, fondi pensione, attuari, legali e medici fiduciari, consulenti tecnici, periti, autofficine, centri di demolizione di autoveicoli, strutture sanitarie, società di liquidazione dei sinistri e dei contratti, ed altri erogatori convenzionati di servizi), società del Gruppo Generali, ed altre società che svolgono, quali outsourcer, servizi di gestione dei contratti e delle prestazioni, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di archiviazione, di gestione della corrispondenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio, nonché società specializzate in ricerche di mercato e indagini sulla qualità dei servizi.
3. Contraenti, assicurati, aderenti a Fondi previdenziali o sanitari, pignoratori, vincolatari; assicuratori, coassicuratori, riassicuratori ed organismi associativi /consortili (ANIA, Mefop, Assoprevidenza) nei cui confronti la comunicazione dei dati è funzionale per fornire i servizi sopra indicati e per tutelare i diritti dell'industria assicurativa, organismi istituzionali ed enti pubblici a cui i dati devono essere comunicati per obbligo normativo.

PROPOSTA/POLIZZA GENERICO

Traccia documentale della trattativa

Esemplare per l'Agenzia

Modulo adeguatezza ex art. 52 Regolamento ISVAP 5/2006

Il presente modulo ha lo scopo di documentare il processo di raccolta di informazioni utili a valutare l'adeguatezza del contratto alle esigenze di copertura assicurativa del Proponente/Contraente.

Proponente/Contraente (Cognome e Nome o Ragione Sociale) COMUNE DI SONDRIO

Codice Fiscale / Partita IVA 0000000095450144

Domicilio (via, n. civico) PIAZZA CAMPELLO 1

Comune SONDRIO

C.A.P. / Provincia 23100 SO

FOGLIO N. _____ DI _____

Numero progressivo	Data	Tipo documento	Annotazioni

Mod. QA00 - (P. ISVAPQA00)

Agenzia: SONDRIO GARIBALDI Posizione di riferimento: _____

FURTO E RAPINA

La Società ed il Contraente concordano che le norme stabilite dal capitolato dattiloscritto di polizza annullano e sostituiscono integralmente tutte le dichiarazioni e le condizioni riportate a stampa dalla Società _____ su mod. _____ che si devono quindi intendere abrogate e prive di effetto.

Definizioni

Nel testo che segue, si deve intendere per:

Assicurazione:	il contratto di assicurazione
Polizza:	il documento che prova l'assicurazione
Contraente/Ente:	il Comune di Sondrio
Assicurato:	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione
Società:	l'Impresa assicuratrice
Broker :	Morganti Insurance Brokers Srl quale mandatario incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società.
Agenzia:	Agenzia alla quale la Società affida la gestione del contratto di assicurazione
Premio:	la somma dovuta dal Contraente alla Società
Rischio:	la probabilità che si verifichi il sinistro
Sinistro:	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa
Indennizzo:	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
Scoperto:	la somma percentuale dell'ammontare del danno che, per ogni singolo Sinistro, resta a carico dell'Assicurato
Franchigia:	l'importo previsto dalle norme contrattuali che, in caso di sinistro, viene detratto dalla somma liquidabile a termini di polizza, per restare a carico esclusivo dell'Assicurato
Furto:	Furto, come definito dall'Art. 624 del Codice Penale
Rapina:	Rapina, come definita dall'Art. 628 del Codice Penale
Primo Rischio Assoluto:	L'assicurazione è prestata a Primo Rischio Assoluto e ciò in deroga a quanto previsto dall'Art. 1907 del Codice Civile

CAPITOLO 1

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze della Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione.

L'omissione della dichiarazione da parte dell'Assicurato e/o del Contraente di una circostanza aggravante del rischio, come le incomplete ed inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della polizza e durante il corso della medesima, non pregiudicano il diritto all'indennizzo dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede, fermo restando il diritto alla Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso.

Art. 2 – Assicurazione presso diversi Assicuratori

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente/Assicurato è esonerato dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e/o la successiva stipulazione di altre assicurazioni.

In caso di sinistro, il Contraente/Assicurato deve darne tuttavia avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 C.C.

Art. 3 – Pagamento del premio, delle rate successive e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza

L'Assicurato è tenuto a pagare, presso la Società o al Broker al quale è assegnata la polizza, alle rispettive scadenze il premio stabilito nella polizza medesima.

A parziale deroga di quanto disposto dall'art. 1901 c.c. le garanzie saranno valide anche se il premio anticipato relativo sia stato corrisposto entro 60 giorni successivi alla data di decorrenza della suddetta polizza.

Se il Contraente non paga il premio entro il termine di 60 giorni dalla rispettiva data di scadenza, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del giorno in cui è pervenuta la comunicazione scritta da parte della Società e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Il termine di mora di cui sopra, in deroga all'art 1901 c.c., vale anche per le scadenze delle rate successive ed inoltre qualora il Contraente si avvalga della facoltà di ripetizione del servizio o proroga.

Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.

Inoltre il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

Il rischio dovrà essere messo in copertura dalla Compagnia aggiudicataria dalle ore 24:00 del 31.12.2016.

Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla L.n. 136/2010:

- a) La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.
- b) Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.
- c) L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

- d) Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

Art. 4 – Durata del contratto

Il contratto ha la durata di anni 3 (tre), con effetto alle ore 24.00 del 31.12.2016 e scadenza alla ore 24.00 del 31.12.2019 e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo.

E' inoltre facoltà del Contraente, con preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la scadenza, richiedere alla Società una proroga temporanea della presente assicurazione, finalizzata all'espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d'ora a prorogare in tal caso l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo di 180 giorni decorrenti dalla scadenza.

Art. 5 - Aggravamento del rischio

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti del rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione.

Art. 6 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 7 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 7bis - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo certo (telefax o simili), comprese le e-mail indirizzate alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

Art. 8 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione con preavviso di centottanta giorni. In tal caso essa entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell'assicurazione, salvo esplicita accettazione a parte dell'Assicurato e conseguente riduzione del premio.

Art. 9 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 10 – Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 11 - Foro Competente

Per le controversie, il Foro competente è esclusivamente quello del Tribunale di Sondrio.

Art. 12 - Estensione territoriale

L'assicurazione è valida per i danni che si verificano nel territorio dello Stato Italiano, nello Stato del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.

Art. 13 – Coassicurazione e delega

Qualora l'assicurazione fosse divisa per quote fra diverse Società Coassicuratrici, in caso di sinistro le Società stesse concorreranno nel pagamento dell'indennizzo, liquidato a termini delle Condizioni di Assicurazione, in proporzione della quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate nell'atto suddetto (polizza o appendice) e firmarlo anche il loro nome e per loro conto.

Pertanto la firma apposta alla Direzione della Società Delegataria sul documento di Assicurazione, lo rende a ogni effetto valido anche per le quote delle Coassicuratrici.
Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, accessori ed imposte, spettanti a ciascuna Coassicuratrice, risulta dall'apposito prospetto allegato alla presente polizza.

Art. 14 – Rinvio alle norme di Legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 15 - Clausola Broker

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla – Morganti Insurance Brokers srl, in qualità di broker ai sensi dell'art. 109 del DLgs 209/2005.

La Società riconosce, pertanto, che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del Broker e tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto dell'Assicurato dalla Morganti Insurance Brokers srl.

CAPITOLO 2

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE FURTO

Descrizione del Rischio

Nella Provincia di Sondrio esistono fabbricati di proprietà dell'Amministrazione Comunale di Sondrio e di proprietà di Terzi locati e/o dati in uso all'Amministrazione stessa.

Tali fabbricati comunque costruiti sono prevalentemente adibiti a scuole, edifici comunali in genere, di pubblico servizio, uffici giudiziari, sedi di musei e biblioteche, centri sportivi ed di ricreazione, culturali e di convegno, chiese, cimiteri e pubblici monumenti, abitazioni, esercizi commerciali e qualsiasi altra proprietà dell'Ente non menzionata.

S'intende assicurati tutti i beni indicati nella Scheda di polizza allegata a qualsiasi titolo detenuti dal Contraente adibiti a qualunque destinazione, purché ad uso del Contraente per fini istituzionali e/o lo svolgimento dell'attività.

Le somme assicurate alle singole partite nonché gli eventuali limiti posti alle singole norme di polizza, fatta eccezione per quanto diversamente specificato devono intendersi come massimo risarcimento per ciascun sinistro di polizza e per anno assicurativo.

A tal fine si precisa che, in caso di sinistro, faranno fede le evidenze amministrative dell'Assicurato medesimo per determinare in via analitica la composizione delle partite assicurate.

Art.2.1 Oggetto dell'assicurazione

Furto e Rapina

La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali diretti derivanti a seguito di furto e rapina riguardanti i beni di proprietà della Contraente e/o in possesso della stessa a qualsiasi titolo anche temporaneo:

- **Contenuto:** macchinario, attrezzature, scorte, merci, arredamenti, volumi della biblioteca, materiali multimediali e registrazioni musicali, strumenti musicali, attrezzatura varia utilizzata per la pista di pattinaggio su ghiaccio, contenuto in genere, con la sola esclusione di quanto già garantito alle voci relative agli oggetti di pregio e ai valori sotto indicate.
- **Oggetti di pregio:** oggetti e/o opere d'arte e/o di particolare pregio, nonché anche dei quadri, dipinti, mosaici, affreschi, statue, arazzi, tappeti, oggetti di argenteria, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, volumi storici, strumenti musicali storici, archivi storici ed altre collezioni in genere (comprese: naturalistiche, archeologiche, storiche, storico artistiche, librerie, scientifico-tecniche), manoscritti, fondi librari speciali, monete e medaglie, fototeca, oggetti in genere avente valore artistico e museale.
- **Valori:** denaro, monete d'oro, medaglie auree, lingotti metalli preziosi, preziosi in genere, francobolli, valori bollati, coupon, buoni benzina titoli di credito e in genere e tutti gli altri documenti rappresentanti un valore.

Sono parificati danni di furto o rapina i guasti (fatta eccezione per i danni derivanti da incendio) cagionati alle cose assicurate nel commettere o nel tentativo di commettere il furto o la rapina.

Resta convenuto che in caso di sinistro la Società non sarà tenuta ad indennizzare per evento importo maggiore a quello riportato nelle relative partite.

Portavalori

L'Assicurazione, entro la somma stabilita nella scheda di polizza, comprende la sottrazione dei valori trasportati da persone incaricate dal Contraente avvenuta a seguito di:

- furto avvenuto in occasione di infortunio o di improvviso malore della persona incaricata al trasporto;
- furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso od a portata di mano i valori stessi;
- rapina (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minacciata) ai danni della persona incaricata del trasporto dei medesimi;

La garanzia è prestata:

- per il servizio svolto dall'incaricato ai locali dell'assicurato, sia per i servizi diretti a trasferire i valori dalle sedi comunali ad uffici, Enti, fornitori, clienti esterni;
- per incaricati di età superiore a 18 anni ma non superiori a 70 anni;
- in Italia, Repubblica di S. Marino, Città del Vaticano;

- con uno scoperto del 20% che in caso di rapina è ridotto al 10%.

Si precisa altresì che per l'elenco e la stima dei beni fanno esclusivamente fede, rimossa fin d'ora al riguardo ogni riserva ed eccezione, le evidenze amministrative dell'Assicurato.

Art.2.2 Esclusioni

Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

- a) avvenuti in occasione di incendio, esplosioni anche nucleari, contaminazioni radioattive, trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), rivolta, insurrezione, esercizio di potere, usurpato, scioperi, tumulti popolari, sommosse, terrorismo, sabotaggio, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi Governo od Autorità, a meno che l'Assicurato provi che i danni non li hanno avuto alcun rapporto con tali eventi;
- b) determinati od agevolati con dolo dal Contraente;
- c) dovuti a truffa.

Art.2.3 Sospensione dell'assicurazione per i locali incustoditi

Se i locali contenenti le cose assicurate rimangono incustoditi per più di 60 giorni consecutivi l'assicurazione è sospesa a decorrere dalle ore 24 del sessantesimo giorno.

Per le carte valori, i titoli di credito in genere ed il denaro la sospensione decorre, invece, dalle ore 24 dell'ottavo giorno.

Art.2.4 Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente deve:

- a) darne avviso alla Società entro 10 giorni lavorativi da quando ne è venuto a conoscenza, specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno, nonché farne denuncia all'Autorità giudiziari o di polizia del luogo;
- b) produrre alla Società, entro il più breve tempo possibile, una distinta particolareggiata dei beni colpiti da sinistro, con l'indicazione del rispettivo valore, nonché copia della denuncia fatta all'autorità;
- c) denunciare inoltre tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire –se la legge lo consente- la procedura di ammortamento;
- d) adoperarsi, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto di indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 c.c. .

Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui alle lettere c) e d) sono a carico della Società in proporzione al valore assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del sinistro, anche se l'ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la Società provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

Il Contraente deve altresì:

- e) tenere a disposizione fino alla chiusura della inchiesta da parte delle Autorità competenti tanto le cose non rubate quanto le tracce e gli indirizzi materiali del reato, senza avere, per tale titolo, diritto all'indennizzo
- f) dimostrare la qualità, la quantità e il valore delle cose presenti al momento del sinistro oltre che alle realtà e entità del danno, tenere a disposizione delle Società e dei Periti ogni documento e ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che la Società e i periti ritenessero necessario esperire presso terzi;
- g) presentare a richiesta della Società, tutti i documenti che si possano ottenere, dall'Autorità competente, in relazione al sinistro;

Art.2.5 Esagerazione dolosa del danno

L'assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara essere state rubate cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cosa non rubate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce o gli indizi materiali del reato perde il diritto all'indennizzo.

Art.2.6 Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti direttamente, oppure a richiesta di uno di esse, mediante periti nominati uno dalla Società e uno dal Contraente, con apposito atto unico.

I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede il contraente.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito.

Art.2.7 Mandato dei periti

I periti devono:

- a) indagare sulle circostanze di tempo e di luogo e sulle modalità di sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avevano mutato il rischio e non erano state comunicate, verificare se il Contraente o Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui alla norma "obblighi in caso di sinistro".
- c) Verificare se necessario l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore delle cose assicurate;
- d) Procedere alla stima del danno e delle spese in conformità alle disposizioni contrattuali.

I risultati delle operazioni peritali concretati dai periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in un apposito verbale con allegate le stime dettagliate da redigere in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori o di violazione dei patti contrattuali.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

La Società non perde il diritto di far valere in qualunque momento eventuali motivate eccezioni, anche se abbia iniziato le pratiche per la rilevazione del danno, ovvero abbia effettuato la liquidazione od il pagamento dell'entità.

Art.2.8 Determinazione del danno

L'ammontare del danno risarcibile è determinato in conformità alle modalità di seguito indicate:

1. Per i danni al contenuto: il risarcimento è dato dalla differenza fra il valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro ed il valore di ciò che resta dopo il sinistro, senza tener conto dei profili sperati, né dei danni del mancato godimento od uso di altri eventuali pregiudizi.
2. Per i danni agli oggetti di pregio:
 - in caso di danno parziale: vengono indennizzate le spese per restaurare l'oggetto danneggiato più l'eventuale deprezzamento con l'intesa che la somma di tali importi non può superare il valore commerciale che l'oggetto ha al momento del sinistro;
 - in caso di danno totale: il valore commerciale dell'oggetto al momento del sinistro.
3. Per i danni ai valori, esclusi i titoli e le monete e le banconote estere: viene indennizzato il loro valore nominale.
4. Per i danni ai titoli, le monete e le banconote estere: viene indennizzato il valore, risultante dal listino di chiusura del giorno del sinistro e, se non vi è prezzo di mercato per tali titoli in tale giorno, il valore fissato concordemente tra le parti secondo le quotazioni alla borsa valori di Milano; se i titoli non sono quotati alla borsa valori di Milano si prenderanno per base le quotazioni ufficiali di quella Borsa ove i titoli sono quotati o, in mancanza, prezzo che verrà loro attribuito dal Sindacato di Borsa di Milano.

Per quanto riguarda i titoli di credito, rimane stabilito che:

- a) la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- b) l'assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento –se consentita- i titoli di credito siano divenuti inefficaci.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

Art.2.9 Reintegro automatico

In caso di sinistro le somme assicurate, con le singole partite di polizza, si intendono ridotte, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie e/o scoperti. Si conviene però che la somma assicurata verrà contemporaneamente reintegrata di un pari importo.

L'Assicurato si impegna a pagare il corrispondente rateo di premio in coincidenza con il pagamento dell'indennizzo da parte della Società.

Art.2.10 Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione del sinistro, senza che sia stata fatta opposizione e sempre che il Contraente, a richiesta della società, abbia prodotto i documenti atti a provare che non ricorre alcuno dei casi previsti dalla norma "esclusioni".

Art.2.11 Recupero delle cose rubate

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto od in parte, il Contraente deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia.

Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere.

In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.

Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per il danno subito dalle cose stesse in conseguenza del sinistro.

CAPITOLO 3. NORME PARTICOLARI (Sempre operanti)

Art.3.1 Primo rischio assoluto

L'Assicurazione è prestata a "primo rischio assoluto" e ciò in deroga all'art.1907 c.c. .

Le spese sostenute per adempiere agli obblighi previsti dalla norma "Obblighi in caso di sinistri" saranno ripartite tra la Società e l'Assicurato in proporzione ai rispettivi interessi.

Art.3.2 Mezzi di chiusura

La garanzia è prestata ai beni ovunque custoditi all'interno dei locali dell'assicurato alle condizioni che l'autore del furto si sia introdotto nei locali:

- a seguito di scasso dei sistemi di chiusura, sfondamento delle pareti, del tetto di soffitti, di pavimenti, di superfici, di lastre antisfondamento;
- in modo clandestino , purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a locali chiusi con scasso dei sistemi di chiusura, sfondamento delle pareti del tetto, di soffitti, di pavimenti, di superfici, di lastre antisfondamento;
- a seguito di scasso delle sole superfici di vetro o cristallo non "antisfondamento" poste a meno di quattro metri dal suolo o da ripiani praticabili ed accessibili, per via ordinaria, in questo caso la garanzia è prestata con uno scoperto del 15%.
- Mediante l'impiego di attrezzi o di particolare agilità personale qualora le aperture si trovino a oltre quattro metri dal suolo o da ripiani praticabili ed accessibili, per via ordinaria.

Art.3.3 Estensioni

L'assicurazione è estesa alla rapina (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minacciata) iniziata ed avvenuta nei locali dell'esercizio assicurato, nonché ai furti commessi:

- a) attraverso le luci di serramenti, ove ammesse, e di inferiate con rottura del vetro retrostante;
- b) durante i periodi di chiusura diurna e serale, quando le vetrine- purché fisse- e le porte vetrate – purché efficacemente chiuse rimangano protette da un solo vetro fisso;
- c) con rottura di vetri durante l'orario di apertura al pubblico e presenza di addetti.

La garanzia si intende inoltre estesa ai danni di furto, rapina ed estorsione verificatisi in occasione di eventi naturali, incendio, esplosioni e scoppi, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato anche a mezzo di ordigni esplosivi.

Sono compresi anche i guasti cagionati dai ladri, in occasione di furto o rapina consumati o tentati, alle parti di fabbricato costituenti i locali contenenti le cose assicurate ed agli infissi posti a riparo e a protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi, ivi compresi camere di sicurezza e corazzate e rispettive porte, fino a concorrenza di euro 15.000,00 (quindicimila/00) senza applicare la regola proporzionale e gli eventuali scoperti e franchigie previsti in polizza.

Art.3.4 Furto commesso e/o agevolato da persone dipendenti del contraente

La Società presta la garanzia contro i furti avvenuti nei modi previsti, anche se il furto sia commesso o agevolato da un dipendente del Contraente a condizioni:

- a) che l'autore del furto non sia incaricato alla custodia delle chiavi dei locali, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni previsti dalla polizza, o della sorveglianza interna dei locali stessi;
- b) che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni nell'interno dei locali stessi.

Si conviene che la Società potrà intraprendere azione legale allo scopo di procedere al recupero dell'ammontare parziale o totale dei danni derivanti da atti disonesti o fraudolenti perpetrati da dipendenti del contraente.

Si precisa che intendono compresi i danni determinati o agevolati dolosamente dai dipendenti dell'Assicurato o ella persona incaricata della sorveglianza delle cose assicurate.

Art. 3.5 Garanzia rapina iniziata all'estero-estorsione

L'assicurazione è estesa:

- a) alla rapina (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia) avvenuta nei locali indicati in polizza quando anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi;
- b) all'estorsione nel caso in cui l'Assicurato e/o i suoi dipendenti vengano costretti a consegnare le cose assicurate mediante minaccia o violenza, diretta sia verso l'Assicurato stesso e/o suoi dipendenti sia verso altre persone.

Art. 3.6 Furto commesso con chiavi autentiche

L'assicurazione prevede anche il caso nel quale risulti comprovato che un estraneo al Contraente si sia impadronito delle chiavi autentiche, estorcendole al loro legittimo detentore o impossessandosene mediante furto con scasso, purché il furto delle cose assicurate sia commesso a locali chiusi ed a mezzi di custodia parimenti chiusi, in ore non di lavoro.

Art.3.7 Archivi di documenti o registri

La società risarcirà i danni direttamente causati dalla mancanza temporanea o definitiva dei registri e dei documenti sottratti, comprese le spese necessarie per la ricostruzione di essi e gli indennizzi eventualmente dovuti per legge a terzi.

L'importo del risarcimento per ciascun documento o registro (o per più documenti o registri che nel loro insieme costituiscano un'unica pratica) non potrà superare Euro 2.000,00 (duemila/00).

Art.3.8 Atti vandalici

La società risponde ai danni diretti e materiali arrecati alle cose assicurate in conseguenza di atti vandalici causati dall'autore del sinistro indennizzabile a termini di polizza.

Art.3.9 Cose di proprietà di terzi

La presente polizza è stipulata dal contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta; in quest'ultimo caso, a condizione che il terzo possa rivalersi nei confronti del contraente in relazione al danno subito.

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal contraente e dalla Società. Spetta in particolare al contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art.3.10 Enti all'aperto

Relativamente ai beni di cui alla partita 1), la garanzia assicurativa è prestata quand'anche gli enti siano posti all'esterno purché in aree dotate di recinzione ed alla condizione essenziale per l'efficacia dell'assicurazione, che il furto sia stato commesso mediante sfondamento o effrazione dei mezzi di chiusura delle recinzioni medesime o sfondamento delle stesse.

La presente estensione opera con un limite massimo di risarcimento di Euro 15.000,00 per sinistro e anno assicurativo e con l'applicazione di uno scoperto del 20%.

Art.3.11 Enti presso terzi

La Società prende atto che gli enti garantiti alla partita n.1, s'intendono assicurati per un valore non superiore al 10% anche:

- presso terzi;
- su automezzi in sosta, nelle sedi del Contraente e/o zone limitrofe, in attesa e/o durante le operazioni di carico e scarico;
- presso mostre e fiere nell'ambito del territorio della Comunità Europea.

In nessun caso la Società risarcirà importo superiore a Euro 10.000,00 (euro diecimila/00) per singola ubicazione.

Art.3.12 Assicurazione uffici

Limitatamente agli uffici durante le ore di apertura, la garanzia è valida anche se non sono operanti i mezzi di protezione e di chiusura dei locali, purché negli insediamenti vi sia costante presenza di persone.

Art.3.13 Furto con destrezza

L'assicurazione comprende, fino alla concorrenza di euro 5.000,00 il furto commesso con destrezza nell'interno dei locali, purché constatato e denunciato all'autorità giudiziaria o di Polizia del luogo entro 72 ore dal sinistro.

Ogni danno sarà liquidato previa autorizzazione di una franchigia fissa di euro 200,00.

Art.3.14 Titoli di credito - spese di ammortamento

L'assicurazione è prestata anche per le spese relative alla procedura di ammortamento dei titoli di credito.

Art.3.15 Costo di rimpiazzo per "contenuto"

In deroga all'art.2.8 delle "Norme che regolano l'assicurazione Furto" relativamente alle cose costituenti il Contenuto (esclusi "beni di pregio"), si farà riferimento al "Valore a Nuovo", intendendosi per tale il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove uguali oppure equivalenti per qualità, rendimento e funzionalità, anche estetica. Pertanto in caso di sinistro l'ammontare del danno verrà determinato senza tener conto del deprezzamento ivi previsto. Sono escluse dall'assicurazione "valore a nuovo" le cose fuori uso o non più utilizzate per l'uso corrente al momento del sinistro.

L'ammontare del danno sarà invece determinato dal costo di riparazione della cosa danneggiata qualora tale costo sia inferiore al "valore a nuovo".

Art.3.16 Onorari periti

La Società si obbliga ad indennizzare fino alla concorrenza di Euro 5.000,00 (cinquemila/00), le spese sostenute dall'Assicurato, per la nomina del perito di parte e del terzo perito in base alle Norme che regolano l'Assicurazione.

CAPITOLO 4

DICHIARAZIONI AI SENSI DEGLI ARTT. 1341 E 1342 DEL CODICE CIVILE

Agli effetti degli Artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, le Parti dichiarano di approvare specificatamente le seguenti disposizioni contrattuali:

Art. 4

Durata del Contratto

Art. 8

Recesso in caso di sinistro

Art. 11

Foro competente

Art.2.4

Obblighi in caso di sinistro

Art.2.5

Esagerazione dolosa del danno

Artt.2.6 e 2.7

Procedura per la valutazione del danno e mandato dei periti

Il Contraente/Assicurato

~~Il Dirigente Settore
Servizi Finanziari
(dott.ssa Stefania Casali)~~



La Società



SOMME ASSICURATE, LIMITI DI INDENNIZZO E CALCOLO DEL PREMIO

COMUNE DI SONDRIO					
FURTO					
Partita assicurata	somma assicurata		TASSO LORDO	PREMIOANNUO LORDO	
Contenuto :	euro	300.000,00	11,00	euro	3.300,00
Con il limite per					
a) oggetti di pregio	euro	150.000,00			
b) furto con destrezza	euro	5.000,00			
c) enti presso terzi	euro	10.000,00			
d) enti all'aperto	euro	15.000,00		euro	-
e) Guasti cagionati dai ladri	euro	15.000,00		euro	-
f) Onorari Periti	euro	5.000,00			
g) attrezzature varia Pattinaggio su ghiaccio	euro	10.000,00			
Valori custoditi in cassaforte	euro	10.000,00	25,00		250,00
valori in cassetti chiusi a chiave	euro	3.000,00	25,00		75,00
Portavalori	euro	10.000,00	18,00		180,00
					-
TOTALE	euro	323.000,00		euro	3.805,00


Generali Italia S.p.A.

DA RENDERE FIRMATI
ASSICURAZIONE PROPERTY

ASSICURAZIONE PROPERTY - Mod. 900/06

La valuta base della polizza è Euro

CONTRAENTE

POLIZZA N°	360198523	AGENZIA	SONDRIO GARIBALDI	179 00
COGNOME E NOME	COMUNE DI SONDRIO		COD. FISCALE/P. IVA	0000000095450144
DOMICILIO	PIAZZA CAMPELLO I - SONDRIO - 23100 - SO			
DECORRENZA ORE 24 DEL	31	12	2016	SCADENZA ORE 24 DEL
	giorno	mese	anno	31
				12
				2019
				giorno
				mese
				anno
EMISSIONE 1ª QUIETANZA	31	12	2017	DURATA ANNI
	giorno	mese	anno	3
				GIORNI
POLIZZE SOSTITUITE				

PREMIO RATA INIZIALE

39.282,20	8.740,30	48.022,50
PREMIO IMPONIBILE	IMPOSTA	TOTALE

PREMIO RATE SUCCESSIVE

39.282,20	8.740,30	48.022,50
PREMIO IMPONIBILE	IMPOSTA	TOTALE

SEZIONE INCENDIO
SEZIONE D.I.E.

PREMIO ANNUO SEZIONE INCENDIO	PREMIO ANNUO SEZIONE D.I.E.
48.022,50	
DI CUI IMPOSTA 8.740,30	

 CAPITALE ASSICURATO TOTALE **167.772.500,62**

 Polizza emessa a **SONDRIO GARIBALDI** il **02/01/2017**

 Formano parte integrante della Polizza numero **3** fogli dattiloscritti e numero **3** intercalari/appendici modello

GIPRY APTRAC X005

Generali Italia S.p.A. (in seguito denominata Società), nei termini delle definizioni e delle condizioni generali di assicurazione, di cui allo stampato su indicato, nonché di quanto riportato negli uniti intercalari/appendici di cui ai modelli su indicati e nei pure uniti fogli dattiloscritti, si obbligano a risarcire l'Assicurato, in base alle dichiarazioni del medesimo o del Contraente, i danni arrecati dall'incendio e dagli altri eventi previsti dalla presente polizza alle cose descritte ed assicurate per le somme indicate.

N.B. - Tutto quanto riportato negli intercalari/appendici di cui ai modelli sopra indicati si applica integralmente, salvo diversa indicazione contenuta nei fogli dattiloscritti.

DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE O DELL'ASSICURATO

Ai sensi dell'art. 1 delle Condizioni Generali di Assicurazione, il Contraente/Assicurato dichiara che:

- le cose assicurate o altre cose pertinenti a sue attività imprenditoriali non soffersero nell'ultimo quinquennio danni della medesima natura di quelli in base alla presente polizza;
- le cose descritte nella presente polizza non sono assicurate presso altre Società.

Ogni modifica o intergrazione alle dichiarazioni che precedono deve esplicitamente risultare dal testo della polizza.

Il Contraente dichiara di conoscere e di accettare le definizioni e le Condizioni Generali di cui allo stampato retroindicato e tutte le altre clausole dei modelli e dei fogli dattiloscritti retroindicati, che riconosce di aver ricevuto.

Generali Italia S.p.A.

Il Contraente

Il Dirigente Settore
Servizi Finanziari

(dot.ssa Cristina Casali)



Dichiarazione di consegna del Fascicolo informativo

Il Contraente/Assicurato dichiara altresì di aver ricevuto prima della sottoscrizione del contratto il fascicolo informativo contenente la nota informativa, comprensiva del glossario e le condizioni di assicurazione.

Il Contraente

Il Dirigente Settore
Servizi Finanziari

(dot.ssa Cristina Casali)



Agli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile, il sottoscritto dichiara di approvare specificamente, qualora espressamente previsto nel dattiloscritto allegato, le disposizioni degli articoli delle Condizioni Generali e Particolari di assicurazione così rubricati:

- Pagamento del premio e decorrenza della garanzia (Diritto di recesso della Società trascorso il periodo di mora);
- Recesso in caso di sinistro (Diritto di recesso della Società dopo ogni denuncia di sinistro);
- Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione (Tacita proroga del contratto in mancanza di disdetta 30 giorni prima della scadenza);
- Foro competente (Deroga alla competenza dell'Autorità Giudiziaria);
- Esclusioni (Esclusione dei danni causati da atti vandalici o dolosi);
- Cose assicurabili a condizioni speciali (Pagamento dell'indennizzo a riparazione o ricostruzione avvenuta);
- Obblighi in caso di sinistro (Perdita del diritto all'indennizzo per inadempimento agli obblighi in caso di sinistro);
- Esagerazione dolosa del danno (Perdita del diritto all'indennizzo nel caso di esagerazione dolosa del danno e di altri comportamenti fraudolenti);
- Procedura per la valutazione del danno
- Mandato dei periti
- Assicurazione presso diversi assicuratori (Obbligo di richiedere l'indennizzo a ciascun assicuratore; esclusione di responsabilità solidale con gli altri assicuratori);
- Pagamento dell'indennizzo (Sospensione in caso di procedura giudiziaria).

Il Contraente

Il Dirigente Settore
Servizi Finanziari
(dot.ssa Cristina Casali)



Il pagamento dell'importo, dovuto alla firma della presente polizza di euro _____

è stato effettuato a mani del sottoscritto oggi, alle ore _____ in _____ il _____

Agente od esattore

ASSICURAZIONE PROPERTY - UBICAZIONE IAPPENDICE MOD. 900ALL/2 - a polizza n° **360198523****SCHEMA DI POLIZZA**

Le descrizioni, le dichiarazioni rese e gli impegni assunti dal Contraente o dall'Assicurato in ciascun dei punti seguenti, costituiscono circostanza influenti sulla valutazione del rischio ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.

UBICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO

Ragione Sociale: COMUNE DI SONDRIO			
Indirizzo: VARI (VEDI CAPITOLATO)	Località: SONDRIO	C.A.P.: 23100	Provincia: SO

DESCRIZIONE ATTIVITÀ

RISCHI ISTITUZIONALI: COMUNI

PARTITE E SOMME ASSICURATE

Si intendono assicurati i beni - mobili od immobili, sottotetto o all'aperto, anche se di proprietà di terzi - rientranti nelle seguenti partite che sono di pertinenza dell'attività descritta in polizza (compresi uffici e servizi aziendali) e che si trovano nell'area relativa all'ubicazione sopraindicata o in aree diverse distanti da questa non più di 200 metri.

PARTITE ASSICURATE	SOMMA ASSICURATA
FABBRICATI	146.617.907,87
RICORSO TERZI	5.000.000,00
MFL %	100,00

RIEPILOGO PER UBICAZIONE

TOTALE SOMME ASSICURATE PIU' EVENTUALI MASSIMI IMPEGNI "PARTITE FLOTTANTI"	167.772.500,62
---	-----------------------

CONDIZIONI PARTICOLARI	Franchigia	Limite risarc. in % S. A.	Limite massimo
Terrorismo	5.000,00	70,00	15.000.000,00
Eventi atmosferici	1.000,00	80,00	100.000.000,00

CONDIZIONI PARTICOLARI	Scoperto in %	Minimo	Limite risarc. in % S. A.	Limite massimo
Alluvioni	10,00	35.000,00	50,00	2.500.000,00
Terremoto	10,00	25.000,00	50,00	25.000.000,00

Pagina lasciata intenzionalmente vuota

ESEMPLARE PER L'AGENZIA

ASSICURAZIONE PROPERTY - RIEPILOGO DI POLIZZAAPPENDICE MOD. 900ALL/2 - a polizza n° **360198523**

Le descrizioni, le dichiarazioni rese e gli impegni assunti dal Contraente o dall'Assicurato in ciascun dei punti seguenti, costituiscono circostanza influenti sulla valutazione del rischio ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.

UBICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO

Ragione Sociale: COMUNE DI SONDRIO			
Indirizzo: VARI (VEDI CAPITOLATO)	Località: SONDRIO	C.A.P.: 23100	Provincia: SO

PARTITE E SOMME ASSICURATE

Si intendono assicurati i beni - mobili od immobili, sottotetto o all'aperto, anche se di proprietà di terzi - rientranti nelle seguenti partite che sono di pertinenza dell'attività descritta in polizza (compresi uffici e servizi aziendali) e che si trovano nell'area relativa all'ubicazione sopraindicata o in aree diverse distanti da questa non più di 200 metri.

PARTITE ASSICURATE	SOMMA ASSICURATA
FABBRICATI	146.617.907,87
RICORSO TERZI	5.000.000,00

RIEPILOGO PER TUTTE LE UBICAZIONI

TOTALE SOMME ASSICURATE PIÙ EVENTUALI MASSIMI IMPEGNI "PARTITE FLOTTANTI"	167.772.500,62
--	-----------------------

CONDIZIONI PARTICOLARI	Franchigia	Limite risarc. in % S. A.	Limite massimo
Terrorismo	5.000,00	70,00	15.000.000,00
Eventi atmosferici	1.000,00	80,00	100.000.000,00

CONDIZIONI PARTICOLARI	Scoperto in %	Minimo	Limite risarc. in % S. A.	Limite massimo
Alluvioni	10,00	35.000,00	50,00	2.500.000,00
Terremoto	10,00	25.000,00	50,00	25.000.000,00

Pagina lasciata intenzionalmente vuota



GENERALI

ALLEGATO A POLIZZA N°

360198523

AGENZIA

SONDRIO GARIBALDI

179 00

CONTRAENTE

COMUNE DI SONDRIO

APPENDICE DICHIARATIVA MOD. 3503/02

Dichiarazione di consegna del Fascicolo informativo

Il Contraente dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione del contratto il Fascicolo informativo contenente la Nota informativa, comprensiva del glossario e le Condizioni di assicurazione. La dichiarazione inerente alla consegna dell'Informativa al Contraente si intende contestualmente abrogata.



Contraente/Assicurato

Il Dirigente Settore
Servizi Finanziari
(dott.ssa Cristina Casali)

Dichiarazioni del Contraente e/o Assicurato

Le inesattezze e le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale dell'indennizzo, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Mezzi di pagamento del premio

Il versamento del premio può avvenire con le seguenti modalità:

- in denaro contante se il premio annuo non è superiore a euro 750,00;
- a mezzo bancomat, ove disponibile presso l'intermediario;
- per mezzo di bollettino di conto corrente postale intestato alla Società;
- con assegno intestato o girato alla Società con clausola di intrasferibilità;
- per mezzo di bonifico bancario su conto corrente intestato alla Società;
- per mezzo di conto corrente bancario con preventiva autorizzazione del Contraente alla banca di effettuare il versamento dei premi con addebito sul suo conto corrente (RID);
- altre modalità offerte dal servizio bancario e postale.

Nel caso di pagamento tramite bollettino di conto corrente postale la data di versamento del premio coincide con la data apposta dall'ufficio postale.


Qualora i pagamenti avvengano a mezzo bancomat, assegno, bonifico bancario o per i pagamenti a mezzo RID, la data di versamento del premio coincide con la data di effettivo accredito sul conto corrente intestato alla Società.

Qualora sia applicabile la legge 136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni il pagamento dei premi e quello degli indennizzi assicurativi avverrà esclusivamente mediante bonifico bancario.

Generali Italia S.p.A.

Il Contraente

Il Dirigente Settore
Servizi Finanziari
(dott.ssa Cristina Casali)



Allegato mod. APTRAC

Allegato alla polizza n. 360198523

Agenzia: SONDRIO GARIBALDI Cod. 179 00


Contraente: COMUNE DI SONDRIO


APPENDICE DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

La Società si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. Inoltre si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante medesima della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità suddetta.

In dipendenza di quanto precede la controparte, o altro soggetto obbligato ai sensi della legge sopra citata, è tenuta ad effettuare i pagamenti (premi, franchigie) esclusivamente per mezzo di bonifico bancario su conto corrente indicato dalla Società riportando, se previsti, il codice identificativo di gara (CIG) e il codice unico di progetto (CUP).

Data: 02/01/2017


Generali Italia S.p.A.



Il Dirigente Settore
Servizi Finanziari
(*Dot.ssa Cristina Casati*)
Il Contraente


Mod. X005 - ATTO DI DICHIARAZIONE 00

AGENZIA DI SONDRIO GARIBALDI

COD. 179 00

POLIZZA N. 360198523

MODELLO 900

CONTRAENTE COMUNE DI SONDRIO

DATA EMISSIONE 02/01/2017

X005 - Atto dichiarativo

Codice CIG 6819034CDC

Con la presente appendice che forma parte integrante della suindicata polizza si prende atto che le Condizioni del presente Modello devono intendersi integralmente sostituite dal Capitolato "POLIZZA DI ASSICURAZIONE INCENDIO ED ALTRI RISCHI Lotto n.2" allegato alla presente polizza.

A parziale modifica di quanto indicato le condizioni normative devono intendersi così modificate:

SEZIONE 3 ART. 8 - EVENTI ATMOSFERICI : Vengono inserite le seguenti esclusioni: si intendono escluse dalla garanzia le seguenti cose:

-gru, antenne, ciminiere e camini, cavi aerei, insegne;

-Macchinari e Merci posti all'aperto, ad eccezione di Macchinari fissi per destinazione;

-fabbricati o tettoie aperte da uno o più lati e quanto in essi contenuto, baracche e/o costruzioni in legno o plastica e quanto in essi contenuto, capannoni pressostatici e quanto in essi contenuto, tensostrutture e quanto in essi contenuto, tendostrutture e simili e quanto in essi contenuto.

SEZIONE 4 ARTICOLO 1 : Esclusioni : Viene eliminato l'avverbio..... "unicamente "...

SEZIONE 6 ART. 2 Sottolimiti d'indennizzo, franchigie e scoperti

Vengono apportate le seguenti modifiche:

Eventi sociopolitici: scoperto 10% col minimo di EURO 1.500

Terrorismo: limite massimo indennizzo sinistro/anno in aggregato per tutti gli enti assicurati EURO 15.000.000=

Terremoto: scoperto 10% col minimo di EURO 25,000 per singolo fabbricato e relativo contenuto

Inondazioni, alluvioni, allagamenti: limite massimo indennizzo sinistro ed anno in aggregato per tutti gli enti assicurati EURO 2.500.000= scoperto 10% col minimo di EURO 35.000 per singolo fabbricato e relativo contenuto

Frane: limite massimo indennizzo sinistro ed anno in aggregato per tutti gli enti assicurati EURO 500.000= scoperto 10% col minimo di EURO 10.000 per singolo fabbricato e relativo contenuto

Sovraccarico Neve: limite massimo indennizzo sinistro ed anno in aggregato per tutti gli enti assicurati EURO 5.000.000= scoperto 10% col minimo di EURO 10.000 per singolo fabbricato e relativo contenuto

ii

Generali Italia S.p.A.



Il Contraente

Il Dirigente Settore
Servizi Finanziari
(dot. Cristina Casali)



Pagina 1 di 1

ESEMPLARE PER L'AGENZIA

Informativa sul trattamento dei dati per fini assicurativi delle persone fisiche (art. 13 D. Lgs. 196/2003 - Codice Privacy)

La informiamo che la nostra Società, Titolare del trattamento, intende acquisire o già detiene i Suoi dati personali, eventualmente anche sensibili o giudiziari ove indispensabili, al fine di prestare i servizi assicurativi⁽¹⁾ (danni, vita, previdenziali) richiesti o in Suo favore previsti, ivi compresi l'adempimento dei correlati obblighi normativi e la prevenzione di eventuali frodi assicurative.

I soli dati necessari per perseguire i fini suddetti, da Lei forniti od acquisiti da terzi⁽²⁾, saranno trattati in Italia o all'estero con idonee modalità e procedure anche informatizzate, da nostri dipendenti, collaboratori ed altri soggetti anche esterni, designati Responsabili e/o Incaricati del trattamento, o comunque operanti quali Titolari autonomi, che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa⁽³⁾.

Sempre nell'ambito del servizio assicurativo prestato, i Suoi dati potranno essere inoltre comunicati ove necessario a soggetti, privati e pubblici, connessi allo specifico rapporto assicurativo o al settore assicurativo e riassicurativo operanti in Italia o all'estero⁽⁴⁾. I Suoi dati non saranno diffusi.

Senza i Suoi dati – alcuni dei quali richiesti in forza di un obbligo di legge – non potremo fornirLe, in tutto o in parte, i nostri servizi.

Lei potrà conoscere quali sono i Suoi dati trattati presso di noi ed, ove ne ricorrano le condizioni, esercitare i diversi diritti previsti (rettifica, aggiornamento, cancellazione, opposizione etc) rivolgendosi al Responsabile ex art. 7 della Società: *Privacy, Via Marocchessa 14, 31021 Mogliano Veneto TV - privacy.it@generali.com*.

Sul sito della Società troverà l'elenco aggiornato delle informative, dei Responsabili e delle categorie di soggetti a cui possono essere comunicati i dati, nonché le politiche privacy della nostra Società.


Consenso al trattamento dei dati per fini assicurativi

Ciò premesso, firmando il presente documento Lei autorizza il trattamento dei dati personali - eventualmente anche sensibili - da parte della nostra Società, la loro comunicazione ai soggetti sopra indicati e il trattamento da parte di questi ultimi a fini assicurativi.

SONDINO 06.02.2017
(Luogo e data)

Dirigente Settore
Servizi Finanziari
(dot.ssa Cristina Casali)
(Nome e cognome leggibile)

[Firma]
(Firma)



NOTE:

- (1) Predisposizione e stipulazione di contratti di assicurazione o di previdenza complementare, raccolta dei premi, liquidazione di sinistri o altre prestazioni, riassicurazione, coassicurazione, prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali, costituzione esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore, adempimento di specifici obblighi di legge o contrattuali, gestione e controllo interno, attività statistiche.
- (2) I dati potranno essere raccolti da fonti pubbliche (elenchi, registri, documenti pubblici conoscibili da chiunque) o acquisiti da altri soggetti (contraenti, assicurati, aderenti a fondi previdenziali o assistenziali o sanitari, società di informazione commerciale).
- (3) Trattasi di soggetti, facenti parte della "catena assicurativa" (agenti, subagenti ed altri collaboratori di agenzia, produttori, mediatori di assicurazione, banche, SIM ed altri canali di acquisizione; assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, fondi pensione, attuari, legali e medici fiduciari, consulenti tecnici, periti, autofficine, centri di demolizione di autoveicoli, strutture sanitarie, società di liquidazione dei sinistri e dei contratti, ed altri erogatori convenzionati di servizi), società del Gruppo Generali, ed altre società che svolgono, quali outsourcer, servizi di gestione dei contratti e delle prestazioni, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di archiviazione, di gestione della corrispondenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio, nonché società specializzate in ricerche di mercato e indagini sulla qualità dei servizi.
- (4) Soggetti coinvolti nello specifico rapporto assicurativo (contraenti, assicurati, aderenti, pignorari, vincolari), assicuratori, coassicuratori, riassicuratori e organismi associativi /consortili (ANIA, Mefop, Assoprevidenza) nei cui confronti la comunicazione dei dati è funzionale per fornire i servizi sopra indicati e per tutelare i diritti dell'industria assicurativa, organismi istituzionali ed enti pubblici a cui i dati devono essere comunicati per obbligo normativo.

PROPOSTA/POLIZZA GENERICO

Traccia documentale della trattativa

Modulo adeguatezza ex art. 52 Regolamento ISVAP 5/2006

Il presente modulo ha lo scopo di documentare il processo di raccolta di informazioni utili a valutare l'adeguatezza del contratto alle esigenze di copertura assicurativa del Proponente/Contraente.

Proponente / Contraente (Cognome e Nome o Ragione Sociale)

COMUNE DI SONDRIO

Codice Fiscale / Partita IVA

000000095450144

Domicilio (Via, n. civico)

PIAZZA CAMPELLO 1

Comune

SONDRIO

C.A.P. / Provincia

23100 SO

FOGLIO N. _____ DI _____

Numero progressivo	Data	Tipo documento	Annotazioni

Mod. ISVAPQA00 (ISVAPQA00 - DOC 1)

ESEMPLARE PER L'AGENZIA

Agenzia: SONDRIO GARIBALDI

Posizione di riferimento _____

QA00/01

Ed. 07/2007

**POLIZZA DI ASSICURAZIONE
INCENDIO ED ALTRI RISCHI**

Lotto n° 2



La presente polizza è stipulata tra

COMUNE DI SONDRIO

Piazza Campello, 1
23100 – Sondrio.

e

la Spettabile

(di seguito chiamata Società)

Decorrenza ore 24.00 del 31.12.2016
Scadenza ore 24.00 del 31.12.2019

SOMMARIO

SEZIONE 1 DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

- Art.1 Definizioni
- Art.2 Attività e caratteristiche del rischio

SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

- Art.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
- Art.2 Assicurazione presso diversi Assicuratori
- Art.3 Durata del contratto
- Art.4 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
- Art.5 Regolazione del premio
- Art.6 Recesso a seguito di sinistro
- Art.7 Modifiche dell'assicurazione
- Art.8 Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società
- Art.9 Oneri fiscali
- Art.10 Foro competente
- Art.11 Interpretazione del contratto
- Art.12 Ispezione delle cose assicurate
- Art.13 Assicurazione per conto di chi spetta
- Art.14 Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza
- Art.15 Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio
- Art.16 Coassicurazione e delega
- Art.17 Clausola Broker
- Art.18 Rinvio alle norme di legge

SEZIONE 3 RISCHI COPERTI

- Art.1 Incendio e rischi accessori
- Art.2 Spese di demolizione e sgombero
- Art.3 Perdita pigioni
- Art.4 Onorari di architetti, professionisti e consulenti
- Art.5 Spese peritali
- Art.6 Ricorso terzi
- Art.7 Eventi socio-politici
- Art.8 Eventi atmosferici
- Art.9 Inondazioni, alluvioni, allagamenti, frane
- Art.10 Neve, ghiaccio, gelo
- Art.11 Acqua piovana
- Art.12 Acqua condotta – spese di ricerca e riparazione dei danni
- Art.13 Dispersione liquidi
- Art.14 Terremoto
- Art.15 Rottura di vetri e cristalli
- Art.16 Ricostruzione archivi
- Art.17 Fenomeno elettrico
- Art.18 Maggiori costi
- Art.19 Merci in refrigerazione
- Art.20 Differenziale storico-artistico
- Art.21 Opere di fondazione
- Art.22 Danni consequenziali

SEZIONE 4 ESCLUSIONI

- Art.1 Eventi esclusi
- Art.2 Enti esclusi

SEZIONE 5 GESTIONE DEI SINISTRI

- Art.1 Obblighi in caso di sinistro
- Art.2 Esagerazione dolosa del danno
- Art.3 Procedura per la valutazione del danno
- Art.4 Mandato dei periti
- Art.5 Operazioni peritali
- Art.6 Determinazione del danno (Valore a nuovo)
- Art.7 Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale
- Art.8 Leeway clause
- Art.9 Limite massimo di indennizzo
- Art.10 Pagamento dell'indennizzo
- Art.11 Indennizzo separato per ciascuna partita
- Art.12 Rinuncia al diritto di surroga

SEZIONE 6 SOMME ASSICURATE, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO

- Art.1 Partite, somme assicurate e calcolo del premio
- Art.2 Sottolimiti di indennizzo, franchigie e scoperti
- Art.3 Riparto di coassicurazione
- Art.4 Disposizione finale

SEZIONE 1 DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

Art.1 - Definizioni

Assicurazione:	Il contratto di assicurazione
Polizza:	Il documento che prova l'assicurazione;
Contraente:	Il soggetto che stipula l'assicurazione riportato nel frontespizio della presente polizza.
Assicurato:	La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dalla Assicurazione
Società:	L'impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici;
Broker:	La Morganti Insurance Brokers srl quale mandatario incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società.
Premio:	La somma dovuta dal Contraente alla Società.
Rischio:	la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
Sinistro:	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Indennizzo:	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Franchigia:	La parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
Scoperto:	La parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
Massimale per sinistro:	La massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà.
Annualità assicurativa o periodo assicurativo:	Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione.
Cose assicurate:	Beni oggetto di copertura assicurativa: sono detti anche enti assicurati
Danni diretti:	I danni materiali che i beni assicurati subiscono direttamente per effetto di un evento per il quale è prestata l'assicurazione
Danni consequenziali:	Danni alle cose assicurate non provocati direttamente dall'evento assicurato ma subiti in conseguenza dello stesso.
Danni indiretti:	Sospensione di attività o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate
Valore Intero:	Valutazione del danno indennizzabile con l'applicazione del disposto dell'art.1907 del Codice Civile, nei limiti delle Somme Assicurate e con l'applicazione delle franchigie e scoperti riportati alla Sezione 6.
Primo Rischio Assoluto:	Valutazione del danno indennizzabile senza l'applicazione del disposto dell'art.1907 del Codice Civile, nei limiti delle Somme Assicurate e con l'applicazione delle franchigie e scoperti riportati alla Sezione 6.
Fabbricati:	Tutte le costruzioni di proprietà o in locazione, comodato, uso o comunque nelle disponibilità dell'Assicurato complete o in corso di costruzione o ristrutturazione o riparazione, con i relativi fissi ed infissi e, tutte le parti e opere murarie e di finitura che non siano naturale complemento di singole macchine ed apparecchi, opere di fondazione od interrate, camini, cunicoli o gallerie di comunicazione tra i vari corpi di fabbricato, nonché eventuali quote spettanti delle parti comuni in caso di fabbricati in condominio o in comproprietà; impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento e di condizionamento d'aria. S'intendono inclusi nel novero dei fabbricati anche quelli presenti nell'area cimiteriale e degli impianti sportivi. S'intendono altresì compresi nella presente definizione i muri di recinzione in genere. Si intende inoltre compresa la rete fognaria intesa come: Canalizzazioni, condotte, pozzetti, impianti di sollevamento e pompe

	<p>sommerse e non, impianti di depurazione e trattamento delle acque, e quant'altro a completamento e servizio della rete fognaria stessa.</p> <p>Si intende inoltre compresa la pista di pattinaggio su ghiaccio comprensiva dell'intera struttura e relativa attrezzatura utilizzata (pattini, attrezzature varie etc...).</p>
Contenuto:	<p>Macchine, meccanismi, apparecchi impianti (comprese tutte le parti ed opere murarie che ne siano naturale complemento). Si intendono inclusi calcolatori, elaboratori ed impianti di processo o di automazione di processi anche non al servizio di singole macchine ed impianti e relative unità di controllo e manovra ad essi connesse, sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unità periferiche e di trasmissione e ricezione dati, apparecchi audiovisivi, personal computer ed apparecchiature elettroniche in genere, fatto salvo se assicurate con diversa polizza.</p> <p>Sono pure compresi i mezzi di locomozione non iscritti al P.R.A. di proprietà o in uso al Contraente.</p> <p>Con la medesima definizione si intendono inoltre, a titolo esemplificativo e non limitativo, attrezzi, mobili ed arredi, quadri ed oggetti d'arte, raccolte e collezioni in genere ivi comprese quelle a carattere storico, naturalistico ed archeologico, opere di abbellimento ed utilità, macchine d'ufficio, scaffalature, banchi; impianti e strumenti di sollevamento, pesa, trasporto ed imballaggio; impianti portatili di condizionamento o riscaldamento; impianti di illuminazione pubblica a completamento dei fabbricati ed impianti semaforici e di segnalazione in genere; impianti di videosorveglianza all'aperto, merci, derrate alimentari, prodotti farmaceutici registri, cancelleria, valori e quant'altro di simile e tutto quanto in genere è di appartenenza ad uffici tecnici ed amministrativi, a laboratori di prova e di esperienza, a dipendenze in genere, ad attività ricreative, a servizi generali, ad abitazioni e quant'altro non rientri nelle definizioni "Fabbricati".</p>
Rete fognaria:	Canalizzazioni, condotte, pozzetti, impianti di sollevamento e pompe sommerse e non, impianti di depurazione e trattamento delle acque, e quant'altro a completamento e servizio della rete fognaria stessa
Acquedotto:	Impianti di captazione ed adduzione, serbatoi tanto interrati che fuori terra, impianti di depurazione, trattamento e potabilizzazione, pompe sommerse, canalizzazioni, condutture, vasche ed in generale quant'altro a completamento e servizio dell'acquedotto.
Rete di illuminazione pubblica:	Rete di alimentazione interrata e non, pali a sostegno dei corpi illuminanti, corpi illuminanti (proiettori, gruppi ottici, cappe di chiusura, ecc.), centraline, stabilizzatori, centralino di comando e quant'altro a completamento e servizio delle rete stessa.
Valori:	Per "valori" si intendono monete, biglietti di banca, titoli di credito ed in genere qualsiasi carta rappresentante un valore, posti e custoditi nei fabbricati del Contraente o delle ubicazioni assicurate.
Inondazioni e/o alluvioni:	Fuoriuscita di fiumi, canali, laghi, bacini e corsi d'acqua dai loro usuali argini o invasi, con o senza rottura di argini, dighe, barriere e simili.
Terrorismo e sabotaggio:	Per terrorismo e sabotaggio si intende un atto (incluso anche l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione per scopi politici, religiosi o ideologici, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte.
Terremoto:	Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene; ai fini dell'applicazione delle franchigie e/o limiti di indennizzo eventualmente previsti per "Terremoto", si conviene che le scosse registrate

	nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo ad un sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono da considerarsi pertanto "singolo sinistro".
Allagamenti:	Qualsiasi spandimento e/o riversamento di acqua, diverso da inondazioni e/o alluvioni.
Autocombustione:	Combustione spontanea senza sviluppo di fiamma.
Incendio:	Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
Esplosione:	Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
Implosione:	Repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna.
Scoppio:	Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo o del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.
Fenomeno Elettrico:	Si intende per fenomeno elettrico l'alterazione che, per effetto di correnti, sovratensioni, scariche, si manifesta (sotto forma di fusioni, scoppio, abbruciamento, ecc.) negli impianti macchinari, apparecchiatura, circuiti e simili, serventi alla produzione, trasformazioni distribuzione, trasporto di energia elettrica ed alla sua utilizzazione per forza motrici riscaldamento ed illuminazione

Art. 2 – Attività e caratteristiche del rischio

(a titolo esemplificativo ma non limitativo)

A condizione che esista interesse assicurabile o che gravi l'obbligo di assicurare per il Contraente, la presente polizza assicura tutti i beni costituenti l'intero patrimonio mobiliare ed immobiliare, sia di proprietà, che in locazione, conduzione, comodato precario, custodia e deposito, ovvero in uso o detenzione a qualsiasi altro titolo utilizzati direttamente o indirettamente tramite terzi per le attività svolte dalla Contraente salvo solo quanto espressamente escluso.

Qualora una determinata cosa o un determinato oggetto non trovasse precisa assegnazione in una delle partite della presente polizza ovvero tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o l'oggetto verranno attribuiti alla partita "Contenuto".

Sono altresì compresi gli enti di proprietà dei dipendenti trovantisi nell'ambito delle ubicazioni assicurate della Contraente.

Il complesso dei fabbricati è di costruzione e copertura generalmente incombustibile; non si esclude tuttavia l'esistenza di costruzioni, realizzate in tutto o in parte in materiali combustibili. Sono compresi in copertura i capannoni pressostatici, tensostrutture e simili.

Gli enti e/o partite tutti/e oggetto della presente polizza potranno essere ubicati e l'attività potrà essere svolta ovunque nell'ambito della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino, dello Stato Città del Vaticano attraverso ubicazioni od organizzazioni proprie e/o di terzi, gestite in proprio e/o da terzi.

Il contenuto si intende garantito anche se posto all'aperto e/o a bordo di automezzi per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico, nonché durante il temporaneo stazionamento in attesa dell'inizio del viaggio o delle operazioni di scarico.

Sono altresì inclusi i danni ai beni assicurati durante e/o a causa di loro movimentazione all'interno di aree private.

SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C.

Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo del Contraente.

Il Contraente e l'Assicurato sono esentati da qualsiasi obbligo di dichiarare i danni che avessero colpito le polizze da loro sottoscritte a copertura dei medesimi rischi precedentemente la stipulazione della presente polizza di assicurazione.

Art. 2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori

Si conviene tra le Parti che qualora si rivelasse che per gli stessi enti oggetto del presente contratto esistono o venissero in seguito stipulate altre polizze direttamente dal Contraente o da terzi che ne abbiano avuto interesse, gli eventuali danni denunciati dall'Assicurato a valere sulla presente polizza saranno liquidati ed indennizzati dalla Società direttamente all'Assicurato medesimo, a prescindere dall'esistenza di altri contratti assicurativi, fermo per la Società ogni altro diritto derivante a norma di legge (art. 1910 C.C.).

Si esonera il Contraente dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto; l'Assicurato ha l'obbligo di farlo in caso di sinistro, se ne è a conoscenza.

Art. 3 - Durata del contratto

Il contratto ha la durata di anni 3 (tre), con effetto alle ore 24.00 del 31.12.2016 e scadenza alle ore 24.00 del 31.12.2019 e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo. Tuttavia al Contraente è concessa la facoltà di rescindere il contratto ad ogni scadenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi tre mesi prima della suddetta scadenza.

E' inoltre facoltà del Contraente, con preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la scadenza, richiedere alla Società una proroga temporanea della presente assicurazione, finalizzata all'espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d'ora a prorogare in tal caso l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo di 180 giorni decorrenti dalla scadenza.

Art. 4 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza

L'Assicurato è tenuto a pagare, presso la Società o al Broker al quale è assegnata la polizza, alle rispettive scadenze il premio stabilito nella polizza medesima.

A parziale deroga di quanto disposto dall'art. 1901 c.c. le garanzie saranno valide anche se il premio anticipato relativo sia stato corrisposto entro 60 giorni successivi alla data di decorrenza della suddetta polizza.

Se il Contraente non paga il premio entro il termine di 60 giorni dalla rispettiva data di scadenza, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del giorno in cui è pervenuta la comunicazione scritta da parte della Società e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Il termine di mora di cui sopra, in deroga all'art 1901 c.c., vale anche per le scadenze delle rate successive ed inoltre qualora il Contraente si avvalga della facoltà di ripetizione del servizio o proroga.

Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.

Inoltre il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa. Il rischio dovrà essere messo in copertura dalla Compagnia aggiudicataria dalle ore 24:00 del 31.12.2016.

Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla L.n. 136/2010

- a) La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.
- b) Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.
- c) L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.
- d) Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

Art. 5 – Regolazione del premio

In relazione alle variazioni, attive e passive, previste dall'Art.8 della Sezione 5 della presente polizza, le somme assicurate con la presente polizza sono soggette ad adeguamento alla fine di ogni periodo assicurativo annuale nella seguente misura:

- a) per gli enti di nuova acquisizione o alienati dal Contraente, questi comunicherà, entro 90 giorni dalla scadenza di ciascun periodo assicurativo, la loro valutazione. La Società, sulla base dei dati disponibili, provvederà alla regolazione del premio per le variazioni intervenute durante il periodo assicurativo trascorso come segue:
 - sui saldi dei valori in aumento verrà calcolato il 50% del premio annuo che il Contraente è tenuto a corrispondere;
 - sui saldi in riduzione la Società si impegna a rimborsare il 50% del premio per l'annualità in corso.
- b) per gli enti acquisiti temporaneamente dal Contraente durante il periodo assicurativo, il Contraente comunicherà il valore di detti enti ed il periodo effettivo di detenzione degli stessi. Sulla base dei dati forniti, la Società provvederà a computare il premio dovuto dall'Assicurato che questi corrisponderà unitamente alla regolazione di cui al punto a) del presente articolo.

Contestualmente la Società provvederà ad adeguare il premio di rinnovo sulla base delle variazioni intervenute nei valori delle singole partite computando le differenze attive o passive sulla base del 100% del premio annuo per singola partita.

Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 30 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice, ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società.

Le differenze passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 30 giorni successivi al ricevimento da parte della Società dell'apposita appendice, ritenuta corretta di regolazione emessa dalla stessa e sottoscritta dal Contraente.

Art. 6 - Recesso a seguito di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, la Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 180 (centottanta) giorni da darsi con lettera raccomandata. Il computo dei 180 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata da parte del Contraente. In ambedue i casi di recesso la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso.

Art. 7 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto.

Art. 8 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo certo (telex o simili), comprese le e-mail indirizzate alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

Art. 9 - Oneri fiscali

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 10 - Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.

Art. 11 - Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Art. 12 - Ispezione delle cose assicurate

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Art. 13 - Assicurazione per conto di chi spetta

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro però, i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente. L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.

Si conviene tra le parti che, in caso di sinistro che colpisca beni sia di terzi che del Contraente, su richiesta di quest'ultimo si procederà alla liquidazione separata per ciascun avente diritto.

A tale scopo i Periti e gli incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascun reclamante un atto di liquidazione, La Società effettuerà il pagamento del danno, fermo quant'altro previsto dalla presente polizza, a ciascun avente diritto.

Art. 14 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti e con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

E' data tuttavia facoltà al Contraente di richiedere il subentro dell'Assicurato in tutti gli atti necessari alla gestione e liquidazione del sinistro. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per il Contraente, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

Art. 15 - Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio

La Società alle scadenze annuali, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- a) sinistri denunciati;
- b) sinistri riservati (con indicazione dell'importo riservato);
- c) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- d) sinistri senza seguito;
- e) sinistri respinti.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

Art. 16 - Coassicurazione e delega

L'assicurazione è ripartita per quota tra le Società indicate nel riparto allegato.

Resta confermato che in caso di sinistro ognuna delle coassicuratrici concorrerà al pagamento dell'indennizzo in proporzione alla quota da essa assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

La Spettabile _____ all'uopo designata Coassicuratrice Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nel riparto a firmare gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto.

Pertanto, le comunicazioni inerenti alla polizza (ivi comprese le comunicazioni relative al recesso ed alla disdetta) devono trasmettersi dall'una all'altra parte solo per il tramite della Spettabile _____ la cui firma in calce di eventuali futuri atti impegnerà che le Coassicuratrici che in forza della presente clausola ne conferiscono mandato.

Nel caso in cui il presente contratto sia aggiudicato ad associazione temporanea impresa costituitasi in termini di legge, si deroga totalmente al disposto dell'art. 1911 C.C., essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del contraente aggiudicatore.

La delega assicurativa è assunta dalla Compagnia indicata dal raggruppamento di imprese quale mandataria. Non è consentita l'associazione anche in partecipazione od il raggruppamento temporaneo d'impresa concomitante o successivo all'aggiudicazione della gara.

Art. 17 - Clausola Broker

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla società di brokeraggio assicurativo Morganti Insurance Brokers srl in qualità di broker ai sensi dell'art. 109 del DLgs 209/2005.

La Società riconosce, pertanto, che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del Broker e tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto dell'Assicurato dalla Morganti Insurance Brokers srl.

Art. 18 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

SEZIONE 3 RISCHI COPERTI

Art. 1 – Incendio e rischi accessori

La Società si obbliga a indennizzare l'Assicurato dei costi necessari a ricostruire, riparare o sostituire gli enti assicurati distrutti o danneggiati da:

- a) Incendio, fulmine, scoppio od esplosione non causati da ordigni esplosivi. Qualora tuttavia l'ordigno esplosivo fosse un residuo bellico la cui esistenza non fosse conosciuta dall'Assicurato o dal Contraente, si conviene che i danni provocati dalla sua esplosione si intendono ricompresi in garanzia.
- b) Caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate (esclusi ordigni esplosivi), oggetti orbitanti, meteoriti.
- c) Acqua condotta e liquidi condotti in genere a seguito di guasto, intasamento, traboccamento, rottura accidentale di pluviali, grondaie, impianti idrici, igienici, tecnici di riscaldamento e condizionamento, e simili, al servizio di fabbricati e/o delle attività descritte in polizza.
- d) Rigurgito acque di scarico e fognature.
- e) Implosione.
- f) Bang sonico determinato dal superamento, da parte di aeromobili, del muro del suono;
- g) Urto di veicoli stradali non appartenenti all'Assicurato né al suo servizio, in transito, sosta o fermata sulla pubblica via od in aree private di proprietà dell'Assicurato o di terzi.
- h) Fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso verificatosi negli impianti per la produzione di calore facenti parte degli enti medesimi, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini.
- i) Rovina d'ascensori e montacarichi, compresi i danni agli stessi, a seguito di rottura accidentale dei relativi congegni.

La Società indennizza altresì:

- j) I danni causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori, derivanti da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancata od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi purché conseguenti agli eventi di cui sopra che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 40 m da esse.
- k) I guasti arrecati per ordine dell'Autorità o prodotti dal Contraente e/o dall'Assicurato, dai dipendenti degli stessi o da Terzi allo scopo di impedire od arrestare qualsiasi evento dannoso coperto dalla presente polizza.

Art. 2 – Spese di demolizione e sgombero

La Società, senza applicazione della regola proporzionale e fino alla concorrenza del 20% dell'importo pagabile a termini di polizza nonché dell'ulteriore limite di indennizzo, stabilito nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro", indennizza:

- a) Le spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare, distruggere, trasportare e scaricare al più vicino scarico disponibile e/o autorizzato i residui del sinistro, inclusi i costi di smaltimento degli stessi;
- b) Le spese necessarie per rimuovere, trasportare, conservare e ricollocare macchinario, attrezzature e arredamento (inclusi i costi per demolire fabbricati o loro parti illese o per smontare macchinari e/o attrezzature illese) qualora tali operazioni fossero indispensabili per eseguire le riparazioni di enti danneggiati in conseguenza di un sinistro indennizzabile a termini di polizza.
- c) Le spese sostenute per la rimozione e smaltimento di terreni, acque od altri materiali e cose non assicurate con la presente polizza, effettuati a seguito di sinistro indennizzabile ai termini della presente polizza per ordine dell'Autorità o motivi di igiene e sicurezza.

È fatto salvo quanto previsto dall'Art. 1914 C.C. circa il risarcimento delle spese di salvataggio.

Art. 3 – Perdita pigioni

Se i fabbricati assicurati sono colpiti da sinistro non escluso a termini della presente polizza, la Società rifonderà all'Assicurato, fino a concorrenza del massimale stabilito nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Perdita pigioni" e senza applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 1907 c.c., anche quella parte di pigione che egli non potesse percepire per i locali regolarmente affittati e rimasti danneggiati e ciò per il tempo necessario per il loro ripristino, ma non oltre il limite di 12 mesi

Per i locali regolarmente affittati, si intendono anche quelli occupati dall'Assicurato-Proprietario che vengono compresi in garanzia per l'importo della pigione presunta ad essi relativa.

La garanzia sarà prestata con i limiti, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Perdita pigioni".

Art. 4 – Onorari di architetti, professionisti e consulenti

La Società, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, corrisponderà all'Assicurato, in eccesso a quanto indennizzabile in base all'Art.6 Sezione 5 della presente polizza, gli onorari degli architetti, ispettori, ingegneri e consulenti per stime, piante, descrizioni, misurazioni, offerte ed ispezioni necessariamente sostenute per reintegrare la perdita subita, ma non i diritti (competenze) per la preparazione di qualsiasi reclamo a tale riguardo, che si intendono invece rientranti nella clausola "Spese Peritali".

La garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Onorari di architetti, professionisti e consulenti".

Art. 5 – Spese peritali

Si conviene tra le Parti che la Società rimborserà all'Assicurato le spese e/o onorari di competenza da quest'ultimo sostenute per il perito di parte e/o consulenti in genere scelti e nominati conformemente all'Art.3 della Sezione 5, nonché la quota parte relativa al terzo perito, in caso di perizia collegiale.

La garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Spese peritali".

Art. 6 – Ricorso terzi

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nel limite del massimale convenuto riportato nell'apposita scheda della Sezione 6 e senza applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 1907 .c.c., di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi di legge per i danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini della presente polizza.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito per questa garanzia "Ricorso terzi" e sino alla concorrenza del 20% del massimale stesso.

L'assicurazione non comprende i danni a cose che il Contraente e/o l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di Lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà e, se richiesta, il dovere di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

La presente garanzia sarà valida ovunque si svolgano attività inerenti all'Assicurato e/o ovunque esista un interesse dell'Assicurato stesso.

Art. 7 – Eventi socio-politici

La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei costi necessari per ricostruire o riparare o sostituire gli enti assicurati distrutti o danneggiati dai seguenti eventi: scioperi, tumulti popolari e sommosse, atti vandalici e dolosi, terrorismo e sabotaggio.

La Società risponde:

- a) Dei danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati da incendio, esplosione e scoppio, causati da persone (dipendenti o non dell'Assicurato) che prendano parte a scioperi, tumulti popolari o sommosse o che perpetrino,

- individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi compresi quelli di terrorismo o sabotaggio.
- b) Degli altri danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati e causati da persone (dipendenti o non dell'Assicurato) che prendano parte a scioperi, tumulti popolari o sommosse e che perpetrino, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi compresi quelli di terrorismo e sabotaggio.

Qualora le persone di cui sopra occupino i fabbricati per oltre 15 giorni consecutivi, la Società non indennizzerà i danni di cui al presente punto b) anche se verificatisi durante il suddetto periodo a meno che l'Assicurato non si sia adoperato presso le Autorità Competenti per ottenere lo sgombero dei fabbricati.

La Società indennizza altresì i danni causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori quando gli eventi stessi abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 40 m. da esse nonché i danni causati da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica o da mancata od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento, condizionamento o di refrigerazione purché conseguenti ad evento indennizzabile in base al presente Art.7.

La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Eventi socio-politici".

Art. 8 – Eventi atmosferici

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da uragani, bufere, tempeste, grandine e trombe d'aria, nubifragi e simili manifestazioni atmosferiche in genere, compresi i danni da urto di cose trasportate, sollevate o crollate per effetto di uno degli eventi per i quali è prestata la presente garanzia.

La Società risponde dei danni di bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati sempreché siano stati arrecati dalla caduta di pioggia, neve o grandine attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti od ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui alla presente estensione.

La Società non risponde dei danni subiti da:

- enti all'aperto non per naturale destinazione.

La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Eventi atmosferici".

Art. 9 – Inondazioni, alluvioni, allagamenti, frane

La Società risponde dei danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati da inondazioni, alluvioni, allagamenti e frane in genere, compresi fango e/o corpi trasportati, traboccamenti, rigurgiti (compreso il rigurgito delle acque piovane) o rotture di fognature, anche se tali eventi siano causati da terremoto e/o frana e/o eruzioni e/o simili.

La Società non risponde dei danni:

- a) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione, alluvione o allagamento sugli enti assicurati;
- b) a enti mobili all'aperto;

La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Inondazioni, alluvioni, allagamenti, frane".

Art. 10 – Neve, ghiaccio, gelo

La Società risponde dei danni subiti dalle cose assicurate in conseguenza di:

- a) crollo totale o parziale o lesioni di fabbricati, opere murarie o costruzioni in genere, causati dal peso della neve, nevischio, ghiaccio o grandine, compresi i danni a fabbricati, opere murarie, contenuto e costruzioni medesime;
- b) caduta di oggetti, strutture o loro parti, alberi, rami causata dal peso della neve, nevischio, ghiaccio o grandine;
- c) infiltrazioni, all'interno dei fabbricati, di neve, nevischio, ghiaccio, grandine ed acqua, penetrati attraverso lesioni, brecce, rotture o fenditure, causate dai fenomeni atmosferici anzidetti;
- d) gelo che provochi la rottura di impianti idrici, igienici, tecnologici e di tubazioni in genere, al servizio dei fabbricati e/o attività descritti/a in polizza, purché l'attività svolta in tali fabbricati non sia stata sospesa per più di 72 ore antecedentemente al sinistro.

La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Neve, ghiaccio, gelo".

Art. 11 – Acqua piovana

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da acqua piovana. Sono compresi i danni conseguenti ad infiltrazione e congelamento nelle coibentazioni interne. Sono tuttavia esclusi dall'assicurazione:

- a) i danni che si verificassero ai fabbricati e/o loro contenuto a seguito di infiltrazioni di acqua dal terreno, da gelo e da crollo per accumulo di neve, nonché da acqua penetrata attraverso finestre o lucernari lasciati aperti;
- b) i danni causati da fuoriuscita di acqua dagli argini di corsi naturali od artificiali, da laghi, bacini, dighe anche se derivanti da acqua piovana;
- c) i danni indiretti o di inattività di qualsiasi genere e specie;
- d) i danni a cose poste a meno di 12 centimetri dal livello dei pavimenti dei locali.

La presente garanzia è regolata dalle norme della presente polizza se non contrastanti con quanto sopra.

La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Acqua piovana".

Art. 12 – Acqua condotta – spese di ricerca e riparazione dei danni

La Società, in caso di danno arrecato dalla fuoriuscita di acqua condotta e liquidi in genere prevista all'Art.1, lettera c) della presente sezione, nonché di gas indennizza:

- a) le spese sostenute per riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi che hanno dato origine alla fuoriuscita;
- b) le spese necessariamente sostenute per la demolizione o il ripristino di parti del fabbricato assicurato, ai fini della ricerca e riparazione del guasto.

La Società non risponde dei danni derivanti da umidità, stillicidio, insalubrità dei locali.

La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Spese ricerca e riparazione guasti acqua condotta".

Art. 13 – Dispersione liquidi

La Società risponde dei danni materiali e diretti alle cose assicurate da fuoriuscita di liquidi e fluidi di qualsiasi natura a causa di guasto o rottura accidentale di condutture o serbatoi, fissi o mobili, anche se di proprietà di terzi. S'intende equiparato alla dispersione di liquidi anche l'accidentale colaggio e fuoriuscita dei fluidi.

La Società non risponde dei danni:

- a) verificatisi in occasione di installazioni o riparazioni, collaudi, prove o modifiche delle condutture e dei serbatoi;
- b) a merci poste a meno di 12 cm. sul livello del pavimento o del suolo.

Art. 14 – Terremoto

Premesso che, agli effetti della presente estensione di garanzia, la descrizione del rischio, le somme assicurate con le singole partite, le definizioni, le disposizioni e le condizioni tutte previste dal presente capitolato, s'intendono richiamate e confermate, salvo quanto di seguito espressamente derogato, la Società risponde dei danni materiali e diretti - compresi quelli di incendio, esplosione e scoppio - subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto.

Ai soli effetti della presente estensione di garanzia, la Società non risponde dei danni:

- a) causati da esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;
- b) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sugli enti assicurati;
- c) di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- d) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati.

Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro sono assicurate nell'ambito della somma assicurata a questo titolo specificata nell'apposita scheda della Sezione 9 sotto la voce "Demolizione e sgombero".

La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Terremoto".

Art. 15 – Rottura di vetri e cristalli

La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti di rottura di vetri e cristalli facenti parte di vetrine, porte, finestre, tavoli ecc. all'interno o all'esterno dei fabbricati, qualunque ne sia la causa, salvo quanto escluso all'art.1 Sezione 4.

La garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Rottura vetri e cristalli".

Art. 16 – Ricostruzione archivi

La Società risponde fino alla concorrenza della somma assicurata a questo titolo e senza applicazione del disposto dell'art.1907 C.C. del costo del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche, ivi comprese le spese di ricerca e di trasferta, sostenuti per la ricostruzione degli archivi anche se su supporti magnetici, distrutti o danneggiati a seguito di un evento indennizzabile dalla presente polizza.

E' escluso qualsiasi riferimento a valore d'affezione, artistico o scientifico.

Art. 17 – Fenomeno elettrico

La Società si obbliga ad indennizzare i danni alle macchine, apparecchi, impianti e circuiti elettrici ed elettronici, per effetto di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati.

Sono esclusi dall'assicurazione:

- a) lampade, valvole termoioniche, resistenze elettriche scoperte;
- b) i danni dovuti alla mancanza della manutenzione prescritta dal costruttore delle apparecchiature.

L'assicurazione è prestata senza applicazione dell'art.1907 C.C. fino alla concorrenza della somma e con franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Fenomeno elettrico".

Art. 18 – Maggiori costi

In caso di danno ai fabbricati e/o al contenuto per eventi coperti dalla polizza, ove l'Assicurato dovesse mantenere in funzione servizi di pubblica utilità che si svolgano nel luogo colpito dal sinistro, la Società si obbliga a indennizzare le spese aggiuntive e/o straordinarie sostenute, quali, a titolo esemplificativo e non limitativo:

- affitto di locali;
- installazione temporanee di telefono, telex, ecc.;
- noleggio attrezzature;
- trasporto dipendenti.

L'assicurazione è prestata senza applicazione dell'art.1907 del Codice Civile e fino alla concorrenza dell'importo indicato nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Maggiori costi".

Art. 19 – Merci in refrigerazione

La Società risponde dei danni subiti da merci in refrigerazione a causa di:

- a) mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo;
- b) fuoriuscita del liquido refrigerante.

Conseguenti a:

1. qualsiasi evento garantito nella presente polizza;
2. accidentale verificarsi di guasti o rotture dell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua o di produzione e distribuzione dell'energia elettrica direttamente pertinenti l'impianto stesso.

La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Merci in refrigerazione".

Art. 20 – Differenziale storico-artistico

Nella somma assicurata alla partita "Fabbricati", la Società presta la propria garanzia anche per i maggiori danni che gli enti assicurati con particolari qualità storico-artistiche possono subire a seguito di sinistro indennizzabile e che eccedono le normali spese di ricostruzione e/o ripristino di carattere funzionale previste dall'art.6 della Sezione 5 della presente polizza.

A titolo esemplificativo e non limitativo, tali danni possono riguardare affreschi, bassorilievi, ornamenti murari, monumenti, mosaici, soluzioni architettoniche e possono consistere nelle spese di ripristino e/o restauro (costi dei materiali, spese competenze degli artigiani e/o artisti) oppure nelle spese per opere di abbellimento diverse da quelle

preesistenti purché non ne derivi aggravio per la Società, nonché nella perdita economica subita dall'Assicurato per la distruzione totale o parziale del manufatto storico e/o artistico.

La garanzia sarà prestata a Primo Rischio Assoluto, e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui all'Art.1907 del Codice Civile, con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Differenziale storico/artistico".

In caso di difforme valutazione circa l'opportunità e l'entità delle spese di ripristino e/o restauro, nonché in merito alla perdita economica dell'Assicurato per la distruzione totale o parziale, le Parti convengono fin d'ora di rimettersi al parere della Sovrintendenza ai beni storici e culturali competente per territorio ove si colloca l'ente danneggiato, cui verrà dato formale incarico di perito comune.

Art. 21 – Opere di fondazione

La Società risponde, in aggiunta all'indennizzo calcolato sulla base del disposto dell'Art.6 Sezione 5 della presente polizza, delle spese necessarie per l'integrale costruzione a nuovo delle opere di fondazione rimaste illese dopo un danno indennizzabile a termini della presente polizza ma non utilizzabili, parzialmente o totalmente a seguito di:

- mutati criteri costruttivi suggeriti dalla tecnica o dalle necessità dell'Assicurato;
 - leggi, regolamenti e ordinanze statali o locali che regolino la costruzione o riparazione dei fabbricati;
- anche nel caso di ricostruzione su altra area del territorio nazionale.

La presente garanzia é prestata senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'Art.1907 del Codice Civile con i limiti, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Opere di fondazione".

Art. 22 – Danni consequenziali

La Società risponde dei danni materiali ai beni assicurati non cagionati direttamente dagli eventi per i quali è prestata l'assicurazione, ma subiti in "conseguenza" di questi eventi.

SEZIONE 4 ESCLUSIONI

Art. 1 – Eventi esclusi

La Società non è obbligata unicamente (anche in deroga all'Art. 1912 c.c.) a indennizzare i danni causati da:

1. atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, di provvedimenti di qualsiasi governo od Autorità anche locale, di diritto o di fatto.
Si precisa che non sono considerati "atti di guerra od insurrezione" le azioni di organizzazioni terroristiche e/o politiche anche se inquisite per insurrezione armata contro i poteri costituiti o simili imputazioni;
2. esplosioni o da emanazioni di calore o da radiazioni provocate da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.
3. dolo del Contraente e dell'Assicurato; la colpa grave dei predetti invece, non pregiudica l'indennizzabilità di eventuali sinistri;
4. danni indiretti di qualsiasi natura tranne quanto previsto espressamente incluso in garanzia nella presente polizza
5. messa in esecuzione di ordinanze delle Autorità o di leggi che regolino la costruzione, ricostruzione o demolizione dei fabbricati assicurati, ad eccezione di quanto previsto dalla garanzia "spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro".
6. alle sole parti usurate, corrose o difettose, degli apparecchi e degli impianti nei quali si sia verificato uno scoppio.
7. furto, smarrimento, rapina, saccheggio od imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione.

Art. 2 – Enti esclusi

La Società non è obbligata unicamente ad indennizzare danni subiti da:

1. Gioielli, pietre e metalli preziosi (se non per uso industriale);
2. Strade e pavimentazioni esterne ai fabbricati assicurati, tranne quelle insistenti sulla stessa area funzionale ed agli stessi asservite;
3. Enti all'aperto non per naturale destinazione o per movimentazione e trasporto nell'ambito delle ubicazioni assicurate.

SEZIONE 5 GESTIONE DEI SINISTRI

Art. 1 – Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente deve:

- a) fare quanto gli è possibile per diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società ai termini dell'art. 1914 del Codice Civile;
- b) entro quindici giorni da quando ne ha avuto conoscenza darne avviso scritto alla Società.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C.

Il Contraente deve altresì:

- c) per i sinistri di origine presumibilmente dolosa, fare dichiarazione scritta alla Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, fornendo gli elementi di cui dispone;
- d) conservare fino al verbale di accertamento del danno, le tracce e i residui del sinistro e gli indizi del reato eventualmente commesso senza avere in nessun caso, per tale titolo, diritto di indennità;
- e) predisporre, con i tempi necessari, un elenco dei danni subiti con riferimento, alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche; la Società dichiara di accettare, quale prova dei beni danneggiati o distrutti, la documentazione contabile e/o altre scritture che il Contraente o l'Assicurato sarà in grado di esibire, o in luogo, dichiarazioni testimoniali.

Fermo restando quanto stabilito dalla presente norma, è concesso al Contraente stesso di modificare, dopo aver denunciato il sinistro alla Società, lo stato delle cose nella misura necessaria per la ripresa dell'attività.

Inoltre, trascorsi 10 giorni dalla denuncia, se il perito della Società non è intervenuto, il Contraente ha facoltà di prendere tutte le misure del caso.

Art. 2 – Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 3 – Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Società, o da un perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata; oppure, a richiesta da una delle parti :
- b) fra due periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due periti dovranno nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle parti non dovesse provvedere alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordassero sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito, mentre quelle del terzo sono ripartite a metà, fatto salvo tuttavia quanto previsto all'Art.5 della Sezione 3 della presente polizza.

Art. 4 – Mandato dei periti

I periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura causa, e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'Art.1 della presente Sezione.

- c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'Art.6 della presente Sezione.
- c) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'Art.3 - lettera b) della presente Sezione, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

I risultati delle operazioni di cui alle lettere c) e d) sono obbligatori per la parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza nonchè violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità di legge.

Art. 5 - Operazioni peritali

Si conviene che, in caso di sinistro che colpisca uno o più reparti o ubicazioni, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività, anche se ridotta, svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti o delle ubicazioni danneggiati.

Art. 6 – Determinazione del danno (Valore a nuovo)

Si conviene tra le parti che, in caso di danno, totale o parziale causato da eventi previsti dalla presente polizza, l'indennizzo verrà calcolato in base al costo di "ricostruzione e rimpiazzo a nuovo" delle cose distrutte o danneggiate, determinato come segue:

- a) in caso di distruzione:
 - per i fabbricati il costo di ricostruzione a nuovo (escluso il valore dell'area);
 - per la rete fognaria, l'acquedotto e la rete di illuminazione pubblica oltre che il costo di ricostruzione a nuovo s'intendono comprese anche le spese sostenute per scavi, sterri e reinterri;
 - per i beni mobili il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali;
 - per le opere d'arte l'indennizzo verrà effettuato in base al valore di mercato al momento del sinistro, con i limiti di indennizzo specificati all'Art.2 della Sezione 6.
- b) in caso di danno parziale:
 - il costo integrale di riparazione, ripristino e restauro degli enti danneggiati.

Si precisa altresì che nella liquidazione del danno verranno osservati i seguenti criteri:

- c) relativamente a macchinari, impianti, attrezzature ed arredi, ecc., resta convenuto che quando il mercato non offrisse la possibilità di rimpiazzare una macchina, un apparecchio, un impianto od un attrezzo con un altro identico si stimerà il valore di rimpiazzo in base alla cosa più affine per equivalenza di prestazioni nelle stesse condizioni di impiego e destinazione, con opportuni correttivi se la cosa affine dia rendimento economico e prestazioni maggiori.
- d) la Società indennizza altresì le spese necessarie per il controllo ed il collaudo e relative prove di idoneità di enti assicurati anche se non direttamente danneggiati, a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza.
- e) qualora l'Assicurato non intendesse fare eseguire le operazioni di "ricostruzione e rimpiazzo" o le riparazioni ed i restauri, la Società provvederà all'indennizzo dei danni sofferti, in quanto liquidabili, ai sensi del presente articolo nei limiti del disposto del primo comma dell'art.1908 C.C..
- f) per i danni derivanti dalla perdita di pigioni l'ammontare del danno si stabilisce determinando il tempo strettamente necessario per il ripristino dei locali danneggiati fermo quanto previsto all'Art.3 Sezione 3 della presente polizza.
- g) per i danni alle merci si stima il valore di acquisto al momento del sinistro.
- h) per i danni agli archivi si stima il costo del materiale su cui vengono riportate informazioni nonchè il costo di ricostruzione delle informazioni
- i) per le opere d'arte parzialmente danneggiate l'indennizzo comprenderà oltre alle spese di ripristino anche l'eventuale deprezzamento nel limite del 25% del valore stimato dell'opera e comunque non oltre il massimo esborso per singola opera specificato all'Art.2 della Sezione 6.

- j) se per la ricostruzione o il ripristino dei fabbricati l'Assicurato dovrà rispettare le "Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche" vigenti al momento del sinistro e se la Contraente ha assicurato nel valore il costo per le suddette norme, si conviene che l'indennizzo sarà comprensivo di tali costi, restando comunque convenuto che tale condizione non si applicherà per i fabbricati non rispondenti alle "Norme tecniche per le costruzioni nelle zone sismiche" in vigore all'epoca della realizzazione degli stessi.

L'indennizzo sarà pari all'importo del danno come stimato ai punti a) usque j) che precedono oltre alle spese di salvataggio, alle spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro, ed alle spese tutte indennizzabili a termini di polizza, mentre verrà portato in deduzione l'eventuale valore di recupero dei residui.

Si conviene che, qualora il valore assicurato di una o più partite colpite da sinistro, prese ciascuna separatamente, risultasse inferiore ai valori stimati secondo quanto stabilito al presente articolo, punti a) usque j), è consentito aggiungere nel computo dei valori assicurati di tali partite deficitarie le eventuali eccedenze rilevate sulle rimanenti partite colpite o non da sinistro.

Art. 7 – Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale

Se dalle stime fatte con le norme dell'articolo precedente risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto tra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.

Se, in caso di sinistro, venisse accertata per una o più partite prese ciascuna separatamente, un'assicurazione parziale, non si applicherà il disposto del precedente comma, purché la differenza tra il valore stimato secondo quanto previsto all'Art.6 della presente Sezione e la somma assicurata con la presente polizza non superi il 20% di quest'ultima; per le partite ove tale percentuale risultasse superata il disposto del precedente comma resta integralmente operante per l'eccedenza del predetto 20% fermo in ogni caso che, per ciascuna partita, l'indennizzo non potrà superare la somma assicurata.

Non si farà luogo in alcun caso all'applicazione della regola proporzionale di cui al primo comma del presente articolo per sinistri nei quali l'indennizzo non superi la somma di € 15.000,00

Art. 8 – Leeway Clause

Premesso che si conviene tra le parti che:

- a) agli effetti della determinazione degli enti assicurati, rientrano immediatamente nella garanzia di cui alla presente polizza gli enti in possesso, godimento, uso e, comunque, in disponibilità del Contraente dopo l'emissione della polizza; la garanzia decorrerà dalla data del titolo relativo o, comunque, da quella della presa in consegna, se anteriore alla precedente.
- b) si intenderanno automaticamente esclusi dalla garanzia gli enti alienati con effetto dalla data del titolo relativo, o comunque, da quella della consegna, se posteriore alla precedente.
- c) varrà in ogni caso la data della consegna per le ipotesi di restituzione di enti che il Contraente detenesse in godimento od uso a qualsiasi titolo. Si precisa che la copertura assicurativa non subirà interruzioni o sospensioni nelle ipotesi in cui il Contraente consegni i beni (mobili od immobili) in sua disponibilità ad imprese per l'esecuzione di lavori di qualsiasi genere oppure a terzi in uso a qualsiasi titolo.
- d) A comprovare quanto sopra faranno esclusivamente fede, rimossa fin d'ora al riguardo ogni riserva od eccezione, le evidenze amministrative dell'Assicurato.

La Società accetta come esatti i valori assicurati risultanti dalla documentazione interna del Contraente e/o dell'Assicurato.

La Società, fermo restando che non si tratta di "stima accettata" (ex art.1908 C.C.) e che vale quindi in caso di sinistro il principio indennitario, non applicherà la regola proporzionale di cui all'art.1907 C.C. sempreché l'Assicurato non abbia rinunciato, nel corso del contratto, alle variazioni di capitale e di premio previste dall'Art.5 Sezione 2 della presente polizza.

Ove però risultasse che al momento del sinistro il valore delle cose assicurate, considerando le partite di polizza separatamente, eccedeva la somma assicurata di oltre il 30%, si applicherà il disposto dell'art.1907 C.C. limitatamente all'importo in eccesso a detta percentuale.

Se tale percentuale del 30% non risulterà superata non si farà luogo all'applicazione del disposto dell'Art.1907 C.C..

Resta inteso che il massimo indennizzo sarà pari alla somma assicurata maggiorata fino alla concorrenza del 30% (leeway), oltre alle spese sostenute ai sensi dell'art.1914 C.C. ed alle altre spese indennizzabili ai sensi di polizza.

Ove risultasse che la somma assicurata per una partita eccedeva il valore della partita stessa, tale eccedenza sarà computata a favore delle partite la cui somma assicurata fosse invece inferiore al valore effettivo. L'eventuale onere relativo all'accertamento è in capo alla Società.

Art. 9- Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Art. 10 – Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, purché non sia stata fatta opposizione. In caso di opposizione promossa dalla Società, l'Assicurato avrà comunque il diritto, nei termini di cui sopra, alla liquidazione parziale dell'importo pari alla minore somma proposta dall'opponente, salvi e impregiudicati i reciproci diritti e obblighi tutti derivanti dall'opposizione stessa.

Art. 11 – Indennizzo separato per ciascuna partita

Si conviene fra le Parti che, in caso di sinistro, dietro richiesta del Contraente, sarà applicato tutto quanto previsto dall'Art.9 della presente Sezione a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata, come se, per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta.

A tale scopo i Periti incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascuna partita un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia.

I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennità per il sinistro.

Art. 12 - Rinuncia all'azione di surroga

A parziale deroga dell'art.1916 del C.C. la Società rinuncia all'azione di surroga nei confronti dei dipendenti, utenti, fornitori e collaboratori in genere (compresi i volontari) del Contraente e/o dell'Assicurato, nonché nei confronti di associazioni, patronati ed Enti in genere senza scopo di lucro che possano collaborare con il Contraente per le Sue attività od utilizzare a qualsiasi titolo Suoi locali, attrezzature od altri beni garantiti dalla presente polizza, salvo sempre il caso di dolo.

SEZIONE 6 SOMME ASSICURATE, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO

Art. 1 – Partite, somme assicurate e calcolo del premio

Partita	Enti Assicurati	Somme Assicurate in Euro	Tasso Lordo ‰	Premio Lordo Annuo
1	Fabbricati	€ 146.617.907,87		€
2	Contenuto	€ 15.054.592,75		€
3	Ricorso terzi	€ 5.000.000,00		€
4	Ricostruzione archivi	€ 100.000,00		€
5	Spese di demolizione e sgombero	€ 1.000.000,00		€
Totale		€ 167.772.500,62		€

Scomposizione del premio

Premio annuo imponibile	€
Imposte	€
TOTALE	€

NB:

SCHEMA DA NON COMPLETARE:

L' OFFERTA VA COMPLETATA UTILIZZANDO ESCLUSIVAMENTE IL MODELLO ALLEGATO C2 – OFFERTA ECONOMICA, OPPURE 2/ASS OFFERTA ECONOMICA IN CASO DI RTI/CONSORZI.

Art. 2 – Sottolimiti d'indennizzo, franchigie e scoperti

Si conviene che per le singole garanzie sottoriportate, siano applicati i relativi sottolimiti per sinistro e l'applicazione dei relativi scoperti e franchigie.

Garanzia	Limiti di indennizzo	Scoperto e/o franchigia
Demolizione e sgombero (Art.2 Sez.3)	La somma assicurata alla partita 5 (Art.1 Sez.6) in aggiunta a quanto previsto dall'Art.2 Sez.3	Nessuno
Perdita Pigioni (Art.3 Sez.3)	Massimo 15% del valore a nuovo delle singole unità immobiliari sinistrate	Nessuno
Onorari di architetti, professionisti e consulenti (Art.4 Sez.3)	€ 25.000,00 per sinistro ed € 50.000,00 per periodo assicurativo	Nessuno
Spese peritali (Art.5 Sez.3)	€50.000,00 per sinistro	Nessuno
Ricorso terzi (Art.6 Sez.3)	La somma assicurata alla partita 3 per sinistro, tre volte la stessa somma per periodo assicurativo	Nessuno
Eventi socio-politici (Art.7 Sez.3)	80% della somma assicurata.	€ 1.000,00 per sinistro
Terrorismo e sabotaggio (Art.7 Sez.3)	70% della somma assicurata.	€ 5.000,00 per sinistro
Eventi atmosferici (Art.8 Sez.3)	80% della somma assicurata.	€ 1.000,00 per sinistro
Inondazioni, alluvioni, allagamenti, frane (Art.9 Sez.3) Neve (Art. 10 Sez. 3)	50% delle somme assicurate col massimo cumulativo per sinistro e per annualità assicurativa di € 25.000.000,00	€ 5.000,00 per sinistro
Ghiaccio, gelo (Art.10 Sez.3)	€ 200.000,00 per sinistro	€ 500,00 per sinistro
Acqua piovana (Art.11 Sez.3)	Le somme assicurate con il massimo di € 200.000,00 per sinistro	€ 500,00 per sinistro
Acqua condotta – Spese di ricerca e riparazione dei danni (Art.12 Sez.3)	€ 50.000,00 per sinistro	€ 500,00 per sinistro
Dispersione liquidi (Art.13 Sez.3)	€ 25.000,00 per sinistro	€ 500,00 per sinistro
Terremoto (Art.14 Sez.3)	50% delle somme assicurate col massimo cumulativo per sinistro e per annualità assicurativa di € 25.000.000,00	€ 10.000,00 per sinistro
Rottura vetri e cristalli (Art.15 Sez.3)	€ 5.000,00 per singola lastra, € 25.000,00 per periodo assicurativo	€ 100,00 per singola lastra
Fenomeno elettrico (Art.17 Sez.3)	€ 100.000,00 per sinistro	€ 500,00 per sinistro
Maggiori costi (Art.18 Sez.3)	€ 250.000,00 per sinistro	Nessuno
Merci in refrigerazione (Art.19 Sez.3)	€ 25.000,00 per sinistro	Nessuno
Differenziale storico-artistico (Art.20 Sez.3)	€ 200.000,00 per sinistro / € 300.000,00 e per anno	Nessuno
Opere di fondazione (Art.21 Sez.3)	€ 150.000,00 per sinistro	€ 2.000,00 per sinistro
Boschi, alberi, coltivazioni, animali in genere	APRA € 10.000,00 sinistro/annuo	Nessuno

Nessun altro limite, sottolimito, scoperto o franchigia oltre che quelli riportati nel presente articolo potranno essere applicati ad un sinistro indennizzabile ai termini della presente polizza.

Art. 3 – Riparto di coassicurazione

Il rischio viene ripartito tra le seguenti Società secondo le percentuali qui di seguito indicate:

Società	Agenzia	Percentuale di ritenzione

Art. 4 – Disposizione finale

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.

L'ASSICURATO
Il Dirigente Settore
Servizi Finanziari
dot. Cristina Casali



LA SOCIETÀ





SOMME ASSICURATE, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO

COMUNE DI SONDRIO - M.U.R. 13.500.000					
(teatro)					
INCENDIO					
Partita assicurata	somma assicurata		TASSO LORDO	PREMIOANNUO LORDO	
Fabbricati	euro	146.617.907,87	0,28	euro	41.053,01
Contenuto	euro	15.054.592,75	0,35	euro	5.269,11
Ricorso terzi	euro	5.000.000,00	0,20	euro	1.000,00
Ricostruzione Archivi	euro	100.000,00	1,00	euro	100,00
Demolizione sgombero	euro	1.000.000,00	0,60	euro	600,00
TOTALE		167.772.500,62		euro	48.022,12

Diamo evidenza dei costi delle garanzie catastrofali che non andranno sommati in quanto già compresi nei premi suesposti					
Partite	Somme assicurate			Premi annui lordi	
Terrorismo	<i>Euro</i>	<i>162.772.500,62</i>	0,01	<i>Euro</i>	1.627,73
Terremoto	<i>Euro</i>	<i>162.772.500,62</i>	0,06	<i>Euro</i>	9.766,35
Inondazioni alluvioni allagamenti	<i>Euro</i>	<i>162.772.500,62</i>	0,05	<i>Euro</i>	8.138,63


Generali Italia S.p.A.